Dott. SPARTACO ZELI

LA QUALITÀ DI ASSICURATO

nella

Assicurazione obbligatoria svizzera contro gli infortuni

DISSERTAZIONE DI LAUREA

Tipografia LEINS & VESCOVI - Bellinzona
1928.

Dott. SPARTACO ZELI

LA QUALITÀ DI ASSICURATO

nella

Assicurazione obbligatoria svizzera contro gli infortuni

DISSERTAZIONE DI LAUREA

Tipografia LEINS & VESCOVI - Bellinzona
1928.

R. UNIV.
BIBLIOTHEEK
LEIDEN

DISSERTAZIONE

PRESENTATA ALLA

FACOLTÀ DI DIRITTO DELLA UNIVERSITÀ DI BERNA

PER CONSEGUIRE

IL TITOLO DI DOTTORE IN LEGGE

A' MIEI GENITORI.

PREFAZIONE

La legge svizzera sull'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni è del 1911. Scienza nuovissima è, dunque, per noi quella delle assicurazioni sociali. Scopo di questo modestissimo lavoro è appunto un tentativo di sistematizzare in forma di commentario una parte dell'esteso problema che è posto da qualche anno allo studio del giurista.

Sgraziatamente troppo pochi sono ancora i giovani studenti che si occupano di queste questioni pur tanto importanti; e speriamo che la nostra fatica abbia ad incoraggiare la trattazione di tali argomenti che son della massima attualità e che abbisognano urgentemente di discussione; sì che in breve tempo siano create le basi per la compilazione quanto mai necessaria di un Commentario che abbracci tutta la materia in questione.

La parte che riguarda la legislazione europea non è già semplice trascrizione allo scopo di aumentare la mole materiale della tesi; essa ha invece un fine ben prestabilito: quello di mettere ben in chiaro quali sono le direttive che hanno animato il legislatore svizzero nella compilazione della LAMI, a quale sistema, cioè, fra i tanti creati nel Mondo, si riallaccia quello da noi seguito: chè solo conoscendo la struttura della legislazione madre, si possono capire i motivi delle leggi che ne derivano.

Nella compilazione del nostro lavoro ci furono preziosi per gl'incoraggiamenti ed i consigli i signori Dr. Giorgio, Direttore dell'Ufficio federale delle Assicurazioni Sociali,

il giudice federale Dr. Berta, già presidente del Tribunale federale delle Assicurazioni, il signor Gottardo Madonna della Cancelleria federale e il Prof. Guhl dell'Università di Berna, cui vanno i nostri doverosi ringraziamenti.

Bellinzona, Maggio 1928.

Dott. SPARTACO ZELI.

LETTERATURA E FONTI

A. LETTERATURA.

Bödiker T.: Die Arbeiterversicherung in den europäischen Staaten. Leipzig, Dunker & Humblot, 1895.

v. d. Borght R.: Die soziale Bedeutung der deutschen Arbeiterversicherung. — Jena, Gustav Fischer, 1898.

Bovet A.: Les assurances ouvrières obligatoires et leur rôle social. Diss. dott. presentata all'Università di Ginevra. — Berna, 1901.

Breithaupt H.: Die Rechtssprechung des Reichs-Versicherungsamtes. Berlin, 1912, Verlag von Franz Vahlen.

Brentano L.: Der Arbeiterversicherungszwang: seine Voraussetzungen und seine Folgen. — Berlin, 1881, C. Habel.

Burckhardt W.: Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung von 1874. — Bern, Stämpfli & C., 1914.

Bureau International du Travail: Bulletin officiel. Vol. X.

Bureau International du Travail: La réparation des accidents du travail. — Genève, 1925.

Ceresole E.: De l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies spécialement en Suisse. Dissertation. — Lausanne, F. Rouge, 1892.

Consiglio federale Bericht an die Bundesversammlung über seine Geschäftsführung 1921-1927.

Consiglio federale: Niederschrift der Verhandlungen der Kommission des Nationalrates für ein Gesetz über das Dienstverhältnis der Bundesbeamten. — 1926, Engelberg.

Decreto-legge 31 gennaio 1904, con modificazioni 17 novembre 1918 e 20 marzo 1921, sull'assicurazione infortuni sul lavoro e *Regolamento* per l'esecuzione della legge suddetta del 31 marzo 1904 e modificazioni 27 marzo 1919 e 2 ottobre 1921.

Egger A.: Personenrecht. — Zürich, 1911, Schulthess & Cie. — Citato con *Comm. Egger.*

Escher H.: Schweizerisces Bundesbeamtenrecht-Dissertation. — Zürich, Aschmann & Scheller, 1903.

Fleiner F.: Beamtenstaat und Volksstaat-Festschrift für Otto Mayer.

Fleiner F.: Institutionen des deutschen Verwaltungsrechtes. — Tübingen, I. C. B. Mohr, 1913.

Fleiner F.: Schweizerisches Bundesstaatsrecht. — Verlag von I. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1923.

Forrer L.: Denkschrift über die Einführung einer schweizerischen Unfallversicherung.

Forrer und Comtesse: Referate gehalten in der ausserordentlichen Delegiertenversammlung des schweiz. Bauernverbandes am 11. Dezember 1899. — Bern, K. J. Wyss, 1900.

Frauchiger F.: Der schweizer. Bundesstaat. — Zürich, 1922, Schulthess & Cie.

Giorgio und Nabholz: Die schweizer. obligatorische Unfallversicherung. — Zürich, 1918, Schulthess & Cie. Citato con *Giorgio.*

Gmür M.: Diritto delle persone di Hafter E. Tradotto da Luigi Colombi. — Grassi & Ci., Bellinzona. Citato con *Comm. Hafter.*

Guida dell'assicurazione obbligatoria, edita dall'Istituto Nazionale d'Assicurazione contro gl'Infortuni, Lucerna. Settembre 1922. Citata con *Guida INAIL.*

Guide de l'Assurance obligatoire, Edition Avril 1926. Citata con *Guide C. N.*

Gutachten der territorialen Arbeiterunfallversicherungsanstalten über das Regierungsprogramm für die Reform und den Ausbau der Arbeiterversicherung. — Wien, 1907.

Handbuch der Unfallversicherung: 3 Bände. — Leipzig, Breitkopf & Härtel 1910. Citato con *Handbuch I, II, III.*

Handwörterbuch der Staatswissenschaften, IV. Band. — Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1909, III. Auflage.

Hanow H.: Kommentar zur Reichsversicherungsordnung, I. Band. Berlin, C. Heymanns Verlag 1914. Citato con *Comm R. V. O. I.*

Hoffmann F.: Kommentar zur Reichsversicherungsordnung, II. Band. Citato con *Comm. R. V. O. II.*

Kaskel Wl.: Arbeitsrecht. — Verlag Julius Springer, Berlin, 1925.

Kaskel W. und Sitzler F.: Grundriss des sozialen Rechtes, I. Band. Berlin, Julius Springer, 1912. Citato con *Kaskel u. Sitzler.*

Koechlin C.: Bundegesetz betreffend Kranken- und Unfallversicherung mit Einschluss der Militärversicherung. — Basel, 1899.

Laband P.: Deutsches Reichsstaatsrecht. — Tübingen, I. C. B. Mohr, 1919.

Lass und Zahn: Einrichtung und Wirkung der deutschen Arbeiterversicherung. — Berlin 1900, A. Asher & Cie.

Lass und Klehmet: Grundriss der deutschen Arbeiterversicherung. Stuttgart, F. Enke, 1903.

Lotmar Ph.: Der Arbeitsvertrag, I. Band. — Verlag von Dunker & Humblot, Leipzig, 1908.

Manes A.: Versicherungslexicon. — E. S. Mittler & Sohn, Berlin, 1924.

Menzl A.: Die Arbeiterversicherung nach österr. Rechte. — Leipzig, 1893, Verlag von Dunker & Humblot.

Moesle und Rabeling: Kommentar zur Reichsversicherungsordnung,

III. Band. — Berlin, C. Heymanns Verlag, 1914. Citato con *Comm. R.V.O. III.*

Neuen (die) *Aufgaben* der Sozialversicherung in der Praxis. — Tübingen 1913. Hochschule für kommunale und soziale Verwaltung, Köln.

Oser H.: Das Obligationenrecht. — Zürich 1915, Schulthess & Cie. Citato con *Comm. Oser.*

Pic P.: Les assurances sociales en France et à l'Etranger. — Paris, 1913, Librairie F. Alcan.

Piloty R.: Der Versicherungszwang in der deutschen Arbeiterversicherung und die Thesen des Hr. Dr. Zacher. — Stuttgart, 1910, F. Enke.

Raccolta ufficiale delle leggi, decreti e regolamenti della Confederazione svizzera. Nuova serie.

Relazioni annuali e rendiconti, dell'Istituto Nazionale d'Assicurazioni.

Repond J.: Kritik des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1899 betr. die Kranken und Unfallversicherung. — Bern, 1900.

Rosin H.: Das Recht der Arbeiterversicherung, I. Band. — Berlin, I. Guttentag, 1893. Citato con *Rosin.*

von Salis L. R.: Schweiz. Bundesrecht, V. Band. — Bern, 1904, K. J. Wyss. Citato con *Salis.*

Scherer V. E.: Die Haftpflicht des Unternehmers. — Basel, Helbing & Lichtenhahn 1908.

Schneider A. und Fick H.: Das schweiz. Obligationenrecht, herausgegeben von F. Fick. — Zürich, Schulthess & Cie., 1911. Citato con *Comm.Fick.*

Volkswirtschaftsdepartement (Eidgen.): Volkwirtschaft, Arbeitsrecht und Sozialversicherung der Schweiz. — 1925, Benzinger, Einsiedeln.

Waser E.: Die schweizer. Kranken- und Unfallversicherung. Studie über die Verfassungsmässigkeit des Bundesgesetzes vom 13. Juni 1911. Diss. — Weida i. Thür. Thomas & Hubert.

Zacher: Die Arbeiterversicherung im Auslande. — Berlin, 1899, A. Troschel.

Riviste :

Arbeitsrecht: Zeitschrift für das gesamte Dienstrecht der Arbeiter, Angestellten und Beamten, herausgegeben von Potthof. — J. Hess, Stuttgart, 1914-21.

Internationale Zeitschrift für Sozialversicherung. Herausgegeben von Hubert Korkisch, Prag, 1925.

Monatsblätter für Arbeiterversicherung. Herausgegeben von Mitgliedern des Reichsversicherungsamtes 1920-22, Berlin, Verlag von Behrend & C.

Monatschrift für Arbeiter- und Angestelltenversicherung. -- 1926 Julius Springer, Berlin.

Oesterreichische Zeitschrift für öffentliche und private Versicherung. Wien 1919.

Schweiz. Juristenzeitung: 17. Jahrgang, 1920-21. — Zürich, Schulthess & C., 1920-21.

Schweiz. Zeitschrift für Unfall-Kunde: Ernst Bircher A.-G., Bern, 1918-1927.

Schweiz. Zeitschrift für Volkswirtschaft und Sozialpolitik, 1920, II. Steiger, Bern.

Unfallversicherungspraxis (die) Zeitschrift, für die öffentliche und private Unfallversicherung. — Leipzig-Mokau, 1917-20.

Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft: Herausgegeben vom deutschen Verein für Versicherungswissenschaft. — Berlin, 1919-1926.

Zentralblatt der Reichsversicherung. — Leipzig, 1921. Verlag von Felix Meiner.

B. FONTI.

Legge federale sulla responsabilità civile dei fabbricanti (25 giugno 1881).

Legge federale in estensione della responsabilità civile e complemento della legge federale del 25 giugno 1881 (26 aprile 1887).

Legge federale concernente l'assicurazione contro le malattie e contro gl'infortuni e l'assicurazione militare, del 5 ottobre 1899. (*Lex Forrer*).

Message du Conseil fédéral touchant un projet de loi sur les assurances contre les maladies et les accidents (10 décembre 1906).

Protokoll der bundesrätlichen Kommissionen 1908-1911.

Stenographisches Bulletin der Räte 1908-1911.

Legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gl'infortuni. Citata con *LAMI.*

Legge federale del 18 giugno 1915 di complemento della succitata. Citata con *L. di Compl.*

Progetto dell'Ordinanza I del luglio 1915 e protocolli delle conferenze relative.

Ordinanza prima sull'assicurazione contro gl'infortuni del 25 marzo 1916. Citata con *O. I.*

Ordinanza prima bis del 20 giugno 1920. Citata con *O. I. bis.*

Ordinanza prima ter dell'8 dicembre 1922. Citata con *O. I. ter.*

Ordinanza prima quater dell'8 novembre 1927. *Citata con O. I. quater.*

Ordinanza terza del 2 marzo 1928. Citata con *O. III.*

Schweiz. Unfallversicherungsanstalt: Zur Auslegung und Anwendung der Verordnung 1. Dezember 1916. Citata con *SUVAL Zur A. und A.*

SUVAL: Erläuterungen zur Verordnung I. (1916-1918). Citato con *Erläut.*

SUVAL: Die versicherungspfichtigen Betriebe. — Mai 1920. Citato con *Die versich. Betr.*

Protokoll der Konferenz zur Verordnung II. vom 29. Okt. 1917.

Ordinanza seconda sull'assicurazione contro gl'infortuni del 3 dicembre 1917. Citata con *O. II.*

Sentenze del Tribunale federale delle Assicurazioni. Raccolta non stampata, 1919-1927. Citata con *T. F. A.*

Decisioni di principio del Tribunale federale delle Assicurazioni nella Schweiz. Zeitschrift für Unfallkunde 1918-1926.

Sentenze del Tribunale federale. Raccolta ufficiale. Citata con *R. O.*

Prescrizioni federali sul lavoro nelle fabbriche. Raccolta pubblicata dalla Cancelleria federale svizzera. 1919.

LIBRO PRIMO

L'assicurazione contro gli infortuni

nella

legislazione europea.

CAPITOLO PRIMO

INTRODUZIONE

§ 1. Concetto ed importanza delle assicurazioni sociali.

I. ORIGINE STORICA.

A. ***Lo sviluppo dell'industria moderna e il contrasto fra capitale e lavoro.*** — L'origine storico-giuridica dell'assicurazione sociale è da ricercarsi nel sistema capitalista nato dalla rivoluzione delle condizioni economiche e sociali alla fine del XVIII^{e} e sul principio del XIX^{o} secolo. La formazione e lo sviluppo dell'industria moderna, dovuti all'applicazione della macchina, hanno condotto alla creazione della grande classe dei salariati. Il lavoro a domicilio si riduce sempre più, tutte le forze vive vengono assorbite dalla fabbrica che origina la gran massa dei lavoratori, che offre tutti i pericoli del lavoro d'assieme d'officina fino allora sconosciuto. Il capitale si concentra nelle mani di pochi, si scinde in tal modo maggiormente dal lavoro ; il contrasto fra padrone e operaio diventa sempre più vivo ; la dipendenza e l'impotenza del lavoratore si accentua, mentre la bramosia di sfruttamento del padrone è illimitata.

B. ***L'insufficienza dei rapporti di diritto privato e l'intervento dello Stato.*** — I rapporti di diritto privato intercorrenti fra padrone ed operaio non bastano più da soli. Il nostro diritto privato è bensì pervaso dal principio dell'egua-

glianza giuridica e della libertà reciproca [1]). Ma questo principio è puramente formale, se la forza economica delle parti non è eguale ; molte volte, anzi, la garanzia della eguaglianza nel diritto serve precisamente a mettere gli economicamente più deboli alla mercè dei più forti. Uno di questi casi ci è dato appunto dal contratto di lavoro del diritto privato, conchiuso fra il capitalista e l' operaio nullatenente. Questi vien privato della sua libertà ed eguaglianza nei confronti di quello specialmente per due motivi : per la sua regolare povertà e per la indissolubilità della sua forza di lavoro dalla sua persona. Sotto l' egida della libertà giuridica l' operaio, il quale per vivere deve vendere l' unica merce che possiede, appunto la forza di lavoro, soggiace alle condizioni che l'imprenditore gli impone, condizioni che trovano il loro limite estremo solo in un minimo indispensabile all' esistenza del lavoratore e della sua famiglia. Il rapporto di lavoro, che giuridicamente crea un semplice diritto dell' imprenditore quale parte contraente, diventa economicamente un rapporto personale di signoria in cui sta in prima linea il padrone, quale benefico elargitore di lavoro [2]).

Il carattere sociale del rapporto di lavoro vien rilevato durante il pediodo di fioritura delle teorie del liberalismo economico ; questo carattere presuppone altri doveri fra operaio e padrone, oltre la prestazione di lavoro da una parte e il pagamento della mercede dall' altra. E lo *Stato* non può restar eternamente indifferente di fronte alle questioni che agitano le parti sue più vitali ; d' altronde il diritto privato,

---

[1]) Rosin pag. 140 segg.

[2]) Il Kulmann nel 1894 (vedi « Gutachten für die Reform und den Ausbau der Arbeiterversicherung, Wien » pag. 29) vedeva l'origine dell'assicurazione sociale, secondo la sua più intima essenza, nel contrasto tra ricchi e poveri, piuttosto che nel contrasto fra padrone e operaio. E il Seybold (op. cit.) si esprimeva : « La vera misura per il bisogno di sussistenza in casi d'indigenza senza colpa propria può essere data solo dal proprio bilancio personale e non dalla unica qualità di „lavoratore" o di „imprenditore". » Tali teorie hanno lasciato traccia nelle leggi (obbligo dell'assicurazione subordinato a un dato guadagno annuo).

da solo, non può colmare l'abisso scavato fra ordinamento economico e ordinamento giuridico. Lo Stato quale nume tutelare di tutte le classi sociali deve fare in modo di ristabilire l'equilibrio fra imprenditore e salariato, per poter lasciar campo, senza danno per una intera classe di popolazione, al libero gioco delle forze economiche : esso crea, perciò, quelle norme che, scatenti dal diritto pubblico e dal potere di Stato, toccano or più or meno il diritto privato del contratto di lavoro.

II. SCOPO.

A. *I mezzi dello Stato*. — Di varia natura sono le norme escogitate dallo Stato per ristabilire l'equilibrio sociale fra padrone e operaio, fra datore di lavoro e lavoratore : in parte di natura amministrativa e in parte di natura legislativa. Il loro complesso forma il vasto campo della ***previdenza sociale.***

1. **L'amministrazione** estrinseca la sua opera di previdenza sociale con la creazione di scuole per l'istruzione generale e professionale dell'operaio, con la costruzione di abitazioni che permettano al lavoratore e alla sua famiglia una vita comoda, ignienica e allo stesso tempo non troppo dispendiosa ; con la cura dei poveri e degli ammalati ed altri istituti miranti al miglioramento delle condizioni della classe lavoratrice.

2. **La legislazione** tende a diminuire la dipendenza economica dell'operaio, dominante il contratto di lavoro del diritto privato, per mezzo di un sistema di diritto pubblico. Essa segue due vie a questo scopo, vuole :

a) *la protezione dell'operaio,* che mira a proteggere l'economicamente più debole da uno sfruttamento del più forte ; regola il lavoro delle donne e dei fanciulli, stabilisce la durata del lavoro, ecc., ecc.

b) *l'assicurazione* che « assicura » all'operaio, per i casi in cui l'unica sua merce valorizzabile, la forza di lavoro indis-

solubilmente legata alla sua persona, vien danneggiata per accidenti, al cui pericolo egli è sottoposto più d'ogni altra classe professionale, una rendita che egli non sarebbe in grado di procurarsi mediante il puro contratto di lavoro del diritto privato, scevro da ogni influsso statale. Essa giunge al suo fine con due mezzi:

aa) con la *prevenzione* del danno.

bb) con la *riparazione* del danno.

B. *Definizione dell' assicurazione sociale.* [3])

1. Abbiamo sott'occhio tre definizioni:

a) In « Volkswirtschaft, Arbeitsrecht und Sozialversicherung der Schweiz » il diritto delle assicurazioni sociali è definito quale complesso delle norme giuridiche in forza delle quali, per potere statale, alla popolazione di uno Stato o a singoli gruppi di essa vengono accordati diritti a copertura dello sbilancio di patrimonio, che può risultare da diminuzione o soppressione della forza di lavoro o dalla impossibilità della sua valorizzazione [4]).

b) Manes nel suo « Versicherungslexicon »: l'assicurazione sociale è l'organizzazione comprendente gruppi aventi gli stessi diritti e oppressi dagli stessi bisogni, allo scopo di realizzare pretese e date prestazioni in dati casi di necessità; i mezzi a questo scopo vengono procurati mediante partecipazioni finanziarie dirette o indirette [5]).

c) Menzel in « Die Arbeiterversicherung nach österreich. Recht »: La legislazione sull'assicurazione operaia ha per iscopo di assicurare il mantenimento vitale a un gruppo di persone, le quali ricavano la loro rendita in gran parte dal-

---

[3]) L'espressione « assicurazione sociale », « Sozialversicherung » data dal movimento francese del 1891, tendente a estendere la denominazione del Congresso internazionale per gl' infortuni professionali coll'aggiunta delle parole « e per le assicurazioni sociali » (« et des assurances sociales »), espressione che fece subito fortuna.

[4]) Volkswirtschaft, Arbeitsrecht und Sozialversicherung der Schweiz, pag. 661*.

[5]) Manes: Versicherungslexicon pag. 1175.

l'applicazione della loro forza di lavoro, per quei casi in cui quest'applicazione assolutamente o quasi è impossibile. In questo senso lato il concetto d'assicurazione operaia abbraccia anche la cosidetta assicurazione di crisi, cioè la protezione in caso di mancanza d'occasione di lavoro. In senso stretto questo concetto si riferisce a quei casi di bisogno, che vengono creati per diminuzione o distruzione della forza di lavoro a danno dell'operaio stesso e della sua famiglia [6]).

2. La definizione **a)** si riferisce alle condizioni speciali della legislazione svizzera. Chè se essa parla di « potere di Stato » e di « popolazione d'uno Stato o singoli gruppi di essa » è per essere consona con la Costituzione federale. Dice infatti l'Art. 34 bis C. F. : « La Confederazione introdurrà per legge l'assicurazione, ecc. »; e al secondo capoverso : « Essa può dichiarare quest'assicurazione obbligatoria per tutti o per certe classi di cittadini soltanto. »

Le definizioni più generali **b)** e **c)** sono caratterizzate da due momenti principali :

a) *soggetto* è sempre un gruppo di persone, e precisamente quel gruppo che non ha altro che la sua forza di lavoro da mettere sul mercato.

b) *oggetto* è la garanzia di un equivalente pel danno risultante da malattia o infortunio o vecchiaia o invalidità o pel danno derivante dall'inutilizzazione di questa forza di lavoro (disoccupazione).

Una definizione strettamente giuridica e, al contempo, completa è molto difficile. Il tentativo da noi fatto nelle linee che seguono tien conto della circostanza che l'argomento principale da noi trattato si riferisce sopratutto all'assicurazione contro gli infortuni : donde la ragione del concetto d'assicurazione da noi espresso in forma piuttosto ristretta, che meglio si attaglia all' idea, appunto, del ramo assicurazione infortuni.

---

[6]) Menzel : Die Arbeiterversicherung nach österreich. Recht, pag. 3.

Di conseguente, definiamo in modo conciso la *assicurazione sociale come quella che garantisce a un gruppo di persone la riparazione del danno risultante da lesione o perdita della lor forza di lavoro non attribuibili a loro colpa intenzionale.*

III. FORME.

A. *Generalità.* — Il contrasto fra capitalista e lavoratore è universale; non conosce frontiere, non fa distinzione di razza, nè di lingua. Allo stesso modo l'assicurazione sociale non permette di tracciare nel suo campo delle divisioni, sì da poter parlare con fondatezza di sistema europeo ed extraeuropeo o di sistema germanico e latino o in relazione alle forme di stato. Si è per questo che già si affacciò l'idea di un diritto internazionale di assicurazione operaia, abbracciante tutti i popoli civili [7]). La scienza giuridica si è curata sgraziamente solo per eccezione e di transenna del diritto mondiale di assicurazione operaia. E anche il programma del diritto mondiale di lavoro, contenuto nel patto di Versailles, ignora in linea generale l'assicurazione sociale, limitandosi piuttosto a citare alcuni rami del diritto operaio, nei quali si potrebbe supporre l'assicurazione sociale, ma in modo al massimo grado prudente e limitato, abolendo ad arte l'espressione « assicurazione » e usando invece la parola imprecisa « previdenza ». Merita rilevare che il progetto tedesco per un diritto operaio mondiale del 1° febbraio e 23 aprile 1919, pubblicato prima del documento di Versailles, considerava l'assicurazione sociale più completamente e più a fondo che non il documento medesimo [8]).

---

[7]) Manes : Die Sozialversicherung im Weltarbeitsrecht in « Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft », p. 273 seg.

[8]) Le questioni di previdenza accennate nel trattato di Versailles sono :

1. la lotta contro la disoccupazione.
2. la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e gl' infortuni sul lavoro.

B. *Sorta.* — L'assicurazione sociale è stata realizzata nei diversi paesi, secondo lo spirito del legislatore, o per adattamento alle leggi di diritto comune preesistenti o anche in considerazione dei mezzi d'attuazione disponibili.

Manes nel suo « Versicherungslexicon » raggruppa le diverse forme d'assicurazione sociale dei popoli civili secondo le categorie seguenti : assicurazione volontaria, assicurazione obbligatoria, protezione statale dei cittadini.

1. **L'assicurazione volontaria.** Tipo : gli Stati Uniti d'America : qui l'assicurazione è facoltativa ed esclusivamente privata.

2. **L'assicurazione obbligatoria.** Tipo : la legislazione germanica : l'operaio è assicurato per legge; la sua sola qualità di operaio occupato in una data impresa basta per sottoporlo all'assicurazione.

3. **La protezione dei cittadini a cura dello Stato.** Tipo : la legislazione australiana. Questa forma che il Manes con parola nuova battezza „Staatsbürgerversorgung" è un sistema di prevenzione il quale si distingue sia dalla cura dei poveri che dall'assicurazione vera e propria :

a) ***dalla cura dei poveri*** pel fatto che le rendite di vecchiaia e invalidità che esso garantisce non sono odiose come i soccorsi per gl'indigenti; sono piuttosto risposte a pretese fondate di diritto, e ancora prestazioni sulla base di un rapporto di assicurazione.

3. la protezione dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne.

4. le pensioni di vecchiaia e d'invalidità.

Donde non risulta assolutamente che si pensi ad assicurazione. Inaspettivamente l'Ufficio Internazionale del Lavoro a Ginevra ha creato una sezione per l'assicurazione sociale, la quale ha svolto una attività degna di encomio : prova ne siano le numerose publicazioni nelle riviste, e i volumi editi dall'Ufficio Internazionale sumenzionato e i rapporti sulle questioni d'assicurazione sociale discusse nelle sessioni delle Conferenze Internazionali del Lavoro, fra cui quella importantissima sull'eguaglianza dei lavoratori stranieri e nazionali vittime d'infortuni sul lavoro.

b) *dall'assicurazione* in quanto che le persone che ricevono le rendite non hanno dato speciali contributi a quello scopo, ma queste rendite vengono piuttosto garantite dalla finanza dello Stato.

IV. CONCLUSIONE.

Da quanto è stato esposto risulta l'enorme importanza delle assicurazioni sociali nella vita economica del nostro secolo. Esse sono diventate uno dei più gravi problemi che sian posti a risolvere ai nostri moderni legislatori. Esse occupano le menti dei più grandi giuristi che si costituiscono in società e fondano riviste per lo studio approfondito di questa nuova materia; formano oggetto di discussione in tutti i parlamenti dei popoli civili.

E' dunque dovere d'ogni studioso di collaborare alla rapida soluzione del grave problema e di portar la sua pietra all'edificio delle assicurazioni sociali.

§ 2. L'evoluzione dell'assicurazione contro gl'infortuni.

I. I SISTEMI CONTINENTALI EUROPEI.

1. Principio generale : La concezione classica della responsabilità del diritto civile, inspirata dal diritto romano, ci dà la prima base giuridica per il risarcimento del danno occorso in seguito a un infortunio sul lavoro.

Secondo i principi del diritto romano il presupposto della responsabilità è subordinato solo all'esistenza di *colpa soggettiva del padrone*. La vittima, se vuole ottenere un risarcimento, deve dimostrare la colpa del padrone.

a) *Il padrone è responsabile* per ogni colpa commessa nell'impianto materiale e nell'attrezzamento, nell'organizzazione

del personale, nella direzione e sorveglianza, nell'ordinare l'esecuzione, nella scelta dell'operaio; se la colpa è dimostrata dell'attore, il padrone è tenuto a pagare alle vittime od a' suoi superstiti una somma rappresentante il risarcimento pecuniario integrale del pregiudizio patito.

b) *Il padrone non è responsabile* pei danni attribuibili a sola colpa dell'operaio, al caso fortuito, al caso di forza maggiore, al rischio inerente al lavoro e indipendenti da ogni colpa nell'impianto materiale, nella sorveglianza dell'azienda o nella scelta dell'operaio. In questi casi l'operaio non ha diritto a risarcimento.

2. **Inconvenienti:** Questo sistema presenta degli svantaggi sia per l'operaio che per il padrone:

a) *l'onere della prova* della colpa del padrone, imposto all'operaio od a' suoi superstiti, offre difficoltà infinite. La dimostrazione è spesso difficile, per non dire impossibile, date le condizioni in cui si trovano per lo più il sinistrato o le persone chiamate a deporre in qualità di testi, e data l'impossibilità di ricostruire, nella maggior parte dei casi, lo stato dei luoghi modificato dall'infortunio stesso. Essa solleva inoltre infinite contestazioni e dà luogo a processi lunghissimi ritardanti l'assegnamento dell'indennità, di cui la vittima ha quasi sempre impellente bisogno. Aggiungasi, poi, il contrasto che si crea fra padrone e operaio.

b) una volta dimostrata la colpa del padrone, questi è tenuto a pagare *indennità* proporzionate alla gravità del sinistro, la cui entità egli non può stabilire preventivamente.

c) infine un gran numero d'*incidenti* non possono venir attribuiti *nè a colpa del padrone, nè a colpa dell'operaio.* Dalle statistiche europee, stabilite dagli enti assicurativi competenti e relative alla ripartizione degli infortuni sul lavoro secondo la loro causa e le responsabilità ch'essi possono involgere [1]), si rileva che il numero d'infortuni non attribuibili nè a

[1]) Bureau International de travail (B. I. T.): La réparation des accidents du travail, pag. 3.

colpa dell'operaio, nè a colpa del padrone, è molto rilevante; varia all'incirca dal 37 al 45% in Germania e raggiunge il 90% in Norvegia. Questa percentuale mostra all'evidenza che i principi del diritto comune non bastano più alle esigenze. Infatti essi proteggono l'operaio nel 20 % dei casi in Germania e nel 2 % in Norvegia, lasciandolo alla mercè degli eventi nell' 80 %, rispettivamente nel 98 % degli infortuni di tutti i giorni.

B. *La responsabilità derivante da contratto:*

1. **Principio generale:** In virtù della responsabilità contrattuale, il diritto dell'operaio a risarcimento risulta non da una colpa del padrone, sibbene dal *contratto* di appalto, che implica per il datore di lavoro non solo l'obbligo di pagare la mercede convenuta, ma anche quello di vegliare alla sicurezza degli operai, in modo che essi abbandonino la sua azienda incolumi.

Ogni infortunio occorso sul lavoro si presume imputabile alle condizioni di lavoro e dà diritto, per principio, al risarcimento per l'operaio che ha subìto il danno. La liberazione dall'obbligo a risarcire è subordinata alla distruzione della presunzione di colpa che pesa sul padrone. L'onere della prova spetta dunque al padrone, il quale cercherà di dimostrare che l'infortunio è dovuto a colpa del sinistrato, o ad un caso fortuito o di forza maggiore.

In tal modo la vittima dell' infortunio vien liberata dal fardello della prova e gl' infortuni dovuti a causa indeterminata sono messi a carico del padrone, realizzando in tal modo un vantaggio considerevole per l'operaio.

2. **Critica:** Il sistema della responsabilità derivante da contratto non copre però gl' infortuni dovuti a colpa, benchè leggera, dell'operaio e al caso fortuito o di forza maggiore. Permane inoltre l'eventualità d'una lite, pel fatto che il padrone si sforza in molti casi, e ciò è umanamente comprensibile, a distruggere la presunzione di colpa che gli incombe.

Si è per queste ragioni che il legislatore non ha accolto questo sforzo della dottrina che ha lasciato il problema insoluto, e ha intravisto orizzonti più vasti e più adatti al conseguimento dello scopo prefisso.

C. *La responsabilità legale o rischio professionale:*

1. Genesi: La base giuridica del sistema della responsabilità legale deve ricercarsi nella generalizzazione dei principi del diritto comune sulla responsabilità, scatente dal contratto di deposito. Essa si può fermare nella formula seguente: Il danno causato da un oggetto deve essere risarcito dal suo proprietario, astrazion fatta da ogni idea di colpi. L'obbligo al risarcimento assume un carattere legale: basta all'attore di provare l'esistenza d'un nesso causale fra la cosa o l'azione e il danno. Non più dunque presunzione di colpa derivante da un contratto, non più colpa soggettiva, ovverosia colpa di colui che agisce o possiede, sibbene *colpa oggettiva,* danno causato da una cosa o da un atto dà origine a responsabilità.

2. Principio generale: Applichiamo ora la dottrina della colpa oggettiva agli infortuni sul lavoro: ne consegue il sistema conosciuto sotto il nome di *sistema del rischio professionale.* Esso comprende tutti i rischi inerenti al lavoro, frutto dello sviluppo attuale dell'attività umana col suo complesso organismo di operai e di macchine, presentante una infinità di pericoli, causante una infinità di danni. Questi danni sono, per conseguenza logica, a carico del proprietario: essi formano uno degli elementi del passivo dell'azienda, come la riparazione o l'ammortamento di una macchina, la manutenzione dei locali, i salari agli operai e impiegati. Il risarcimento entra dunque nelle spese generali dell'azienda ed è a carico del padrone.

II. IL SISTEMA INGLESE.

A titolo di curiosità diamo a larghi tratti l'evoluzione della legislazione inglese.

Nei paesi anglo-sassoni si giunse pure al principio della responsabilità legale, ma per altre vie, che possono riassumersi in diverse tappe, corrispondenti alla edizione delle diverse leggi che la pratica giuridica e il buon senso del legislatore dettavano :

1. **La «common law»** è la risultante della lunga pratica dei giuristi inglesi ; non differisce, per questo, essenzialmente dai codici civili europei inspirati dal diritto romano. Il principio generale della legge suona : ogni individuo sopporta le conseguenze degl' infortuni di cui è vittima, a meno che essi non siano imputabili a colpa di terza persona, la quale, in caso d'infortunio sul lavoro, è il padrone. Questi è responsabile solo per gl' infortuni risultanti da colpa o negligenza da parte sua, a condizione che l'attore possa dimostrare questa colpa o negligenza. Egli risponde inoltre per le colpe commesse dalle persone che ha al suo servizio, qualora le persone pregiudiziate siano estranee all'azienda, e non operai o impiegati in essa. L'operaio che accetta di lavorare con altri operai è considerato, in virtù del « common employment », come assumente il rischio degl' infortuni che possono derivare da atti dei suoi compagni di lavoro.

2. **L'„Employer's Liability Act** (1880)" spezza il principio del « common employment » e, in armonia coll'ingrandir delle aziende industriali e con l'aumento degli infortuni, crea principi più larghi e più consoni con le moderne condizioni di lavoro. La responsabilità del padrone vien estesa anche alla colpe commesse dai suoi operai a danno dei loro compagni di lavoro; insomma, estranei all' impresa e lavoranti in essa sono considerati ormai alla stessa stregua.

3. **Il „Workmen's Compensation Act** (1887)" : ovverosia legge sul risarcimento dei lavoratori vittime d'infortuni sul lavoro. Rappresenta l'ultimo passo dell'evoluzione legislativa britannica e si basa sul principio della responsabilità legale o del rischio professionale, quale vige sul continente.

III. I CARATTERI GENERALI DEL SISTEMA DEL RISCHIO PROFESSIONALE.

L'applicazione integrale del principio del rischio professionale conduce dapprima alla determinazione netta del campo d'applicazione delle legislazioni sugl'infortuni sul lavoro. Si considerano in tal modo i soggetti, cioè le imprese cadenti sotto il dominio della legge e i lavoratori che beneficiano dei vantaggi del sistema ; e gli oggetti, cioè i rischi coperti dalla legge.

1. I soggetti :

a) *le imprese:* Le legislazioni pongono limiti e sollevano eccezioni importanti. Applicate dapprima alle industrie presentanti rischi particolarmente gravi, come le miniere, la navigazione marittima, le ferrovie, le officine di esplosivi, dette leggi si sono estese successivamente alle imprese industriali e commerciali utilizzanti macchine con motori inanimati, e tendono ora vieppiù a inglobare tutte le imprese industriali, commerciali ed agricole, astraendo dalla loro entità e dalla loro natura.

b) *i lavoratori:* In origine sono compresi dalla legge solo quelli che ricevono fino a una data mercede e solo i cosidetti operai manuali. Ora la distinzione fra manuale e non manuale s'attenua o scompare e il limite di mercede s'eleva o vien soppresso.

2. L'Oggetto :

a) le prime legislazioni non coprivano che il *rischio d'infortunio* propriamente detto; il rischio di malattia professionale era omesso o espressamente escluso. Però il principio del rischio professionale esige che anche le *malattie professionali* vengano indennizzate. Il numero delle malattie causate dal lavoro professionale e la cui indubbia origine è stabilita dalla scienza moderna, aumenta sempre più e il legislatore deve assicurare il risarcimento per il danno causato dalle ma-

lattie professionali, sia in forza del principio stesso del rischio professionale, sia in conseguenza dei progressi della scienza medica.

b) altra conseguenza del sistema è la messa *a carico del padrone* di *tutti gl'infortuni*, non solo di quelli dovuti a sua propria colpa, ma anche di quelli dovuti a colpa non intenzionale dell'operaio, al caso fortuito, alla forza maggiore o ad una causa indeterminata.

*

L'applicazione fino alle ultime conseguenze del principio del rischio professionale vuole che, quando il danno imputabile al lavoro si è avverato, il fondamento giuridico del diritto dell'operaio a risarcimento e dell'obbligo del padrone a sopportarne le spese sia sempre il medesimo, indipendentemente dal fatto, se l'impresa è grande o piccola, se essa è pericolosa o meno, se essa è di natura industriale o agricola, se l'operaio riceve una magra mercede o una rimunerazione considerevole, se egli è o no un lavoratore manuale o se infine egli vien colpito da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale.

Il concetto del rischio professionle è espresso, generalizzando, come segue : Il padrone d'una impresa deve risarcire ogni lavoratore occupato in essa per i danni d'ogni natura causati dal lavoro nell'impresa medesima.

CAPITOLO SECONDO

LA LEGISLAZIONE EUROPEA

§ 3. In generale.

Non sarà nostro intento in questo capitolo di esporre minuziosamente le leggi vigenti in ogni nazione d'Europa in materia d'assicurazione contro gli infortuni, chè ci siamo proposti piuttosto di dar una idea generale e sinottica del grado di evoluzione, che presenta, nell'ordinamento di tale materia, il nostro continente. Di conseguente, consideriamo in modo particolare solo alcune legislazioni, e precisamente quelli degli Stati a noi circonvicini, le quali, per una fortunata combinazione, ci offrono le forme-tipo, come risulta dal seguente quadro schematico:

1. **Sistema germanico:** rischio professionale completato dall'assicuazione obbligatoria. Questa vien esercitata:

a) *da gruppi professionali* in Germania, ad es., suddivisi per professione.

b) *da un' istituzione pubblica:* nella Svizzera e in Austria.

2. **Sistema francese:** rischio professionale, assicurazione facoltativa con sistema di garanzia.

3. **Sistema italiano:** assicurazione obbligatoria con libera scelta dell' assicuratore.

Non pertanto tralasceremo di indicare a piè della esposizione d'ogni sistema le nazioni che più o meno ne seguono le stesse linee generali, pur accusando talora particolarità dovute vuoi alla speciale natura del suolo, vuoi al reggimento politico ed economico diverso.

Omettiamo di parlar della legislazione inglese, di cui, del resto, demmo già per sommi capi le caratteristiche, contrapponendola a suo tempo alla legislazione continentale.

Vige nelle Isole Britanniche un sistema completamente libero di responsabilità civile, senza propria assicurazione, senza speciali garanzie. E su tal modello son pure fatte le legislazioni di Grecia e Lituania, per parlar delle nazioni europee soltanto.

§ 4. Il sistema germanico.

(Rischio professionale completato dall'assicurazione obbligatoria presso un determinato assicuratore).

I. GERMANIA.

La « Reichsversicherungsordnung (RVO) » del 19 luglio 1911, segna l'ultima tappa nell'evoluzione della legislazione germanica. Essa riunisce in una sola legge tutte le disposizioni concernenti le assicurazioni sociali e forma tuttora il miglior modello del genere.

A. *Persone assicurate:* Si distinguono in persone obbligate e in persone aventi diritto all'assicurazione :

1. **obbligate:** per legge gli operai, impiegati d'imprese e marinai ; per decisione del gruppo professionale approvata dall'autorità competente : piccoli impresari e loro mogli, lavoranti a domicilio indipendenti.

2. **aventi diritto :**

a) *per legge :* imprenditori, mastri di mare o di fiume che esercitano indipendentemente un'impresa, e loro mogli.

b) *per decisione* degl'imprenditori : il personale commerciale e altri impiegati ; per decisione degl'imprenditori e del comitato del gruppo professionale le persone non occupate nelle officine, ma che vengono a contatto o transitano in esse

(personale di sorveglianza); per decisione del comitato del gruppo professionale i membri degli organi direttivi, i loro impiegati e subalterni.

3. escluse:

a) *per legge:* impiegati, persone, ufficiali della casta militare già beneficianti d'una legge speciale, impiegati con stipendio superiore a M. 5000.

b) *per decisione* del comitato del gruppo professionale possono venir esclusi impresari che non sono minacciati da rischio speciale[1]).

B. *Imprese assicurate:*

1. nell'industria: L'assicurazione si estende alle seguenti categorie, comprese quelle imprese che formano parte integrante o accessoria di altre principali:

a) miniere, saline, officine di preparazione di minerali, cave.

b) fabbriche, cantieri marittimi, forge, farmacie, birrerie e concerie industriali. Per fabbrica s'intende quell'impresa

aa) ove si lavorano e si trasformano industrialmente materie esplosive od oggetti esplodibili o dove si produce o si trasmette forza elettrica;

bb) ove si producono o si trasformano industrialmente oggetti determinati e dove sono occupati regolarmente almeno dieci operai;

cc) ove si fa uso, non solo temporaneamente, di caldaie a vapore o di macchine mosse da una forza elementare o animale;

dd) infine quelle imprese riconosciute come fabbriche dall'Ufficio centrale delle Assicurazioni sociali.

c) cantieri di costruzione, imprese industriali il cui esercizio richiede opera di muratore, decoratore, tagliatore di pietra, chiavaio, fabbro e simili; industria da taglio di pietre e lavori di costruzione di carattere industriale.

---

[1]) Kaskel und Sitzler, p. 227 segg.

d) industria di pulitura dei camini, delle finestre ; macelli ed esercizio d'uno stabilimento balneare.

e) esercizi di ferrovie e amministrazioni di poste e telegrafi, come pure le imprese dell'amministrazione delle forze di difesa del Reich (armata e marina) e le imprese delle vecchie amministrzioni della marina e dell'esercizio che sono passate, in virtù del Trattato di pace, alle amministrazioni civili del Reich (ordinanza del 25 maggio 1920).

f) imprese di navigazione interna, di flottazione, di trasporto di legna, di rimorchio, di pesca interna, di piscicoltura, l'esercizio di stagni e la produzione di ghiaccio, quando queste imprese sono esercitate industrialmente o amministrate dal Reich, da uno stato confederato, un comune, un' unione di comuni, o da ogni altra istituzione pubblica ; imprese con draghe, come pure imprese di deposito di battelli sulle acque interne.

g) imprese di vetturaggio, di spedizione, di istruzione di animali da tiro ; esercizio di maneggi e di scuderie, quando queste imprese sono esercitate a scopo industriale ; tenuta di mezzi di trasporto oltre che battelli, quando essi sono mossi da una forza elementare o animale, come pure di animali da soma ;

h) imprese industriali di magazzinaggio, deposito e cantinaggio.

i) esercizi industriali di imballaggio, carico, manutenzione, pesatura, ecc.

j) imprese di trasporto di persone o di merci, di taglio di legna, quando questi esercizi sono annessi a un'impresa commerciale eccedente i limiti d'una piccola impresa.

k) nelle stesse condizioni di j), le imprese che si occupano della trattazione e manutenzione di merci [2]).

2. **nell'agricoltura:** La legislazione germanica comprende nell'obbligo d'assicurazione anche le aziende agri-

---

[2]) Bureau Intern. du Travail : La réparation, etc., p. 28 segg. R. V. O. § 537.

cole. L' Ufficio centrale delle assicurazioni sociali può determinare i rami d'azienda che devono essere considerati come imprese agricole [3]).

Sono esclusi i piccoli giardini domestici o di svago, non affidati a cure speciali e i cui prodotti servono unicamente all'economia domestica dell'esercente.

3. nella navigazione marittima. Comprende:

a) la circolazione sul mare al di là dei limiti fissati dalle disposizioni del 10 novembre 1899 § 1, in esecuzione del § 25 della legge sulla bandiera del *22* giugno 1899.

b) la circolazione nelle baie, porti ed estuari marittimi.

Si tratta adunque [4]) di bastimenti di mare tedeschi, di stabilimenti di docks galleggianti e imprese analoghe nello interno del paese, come pure di imprese interne destinate al servizio di direzione, salvataggio o sicurezza del personale o delle macchine in caso di naufragio, alla sorveglianza, alla illuminazione o alla manutenzione delle acque serventi alla navigazione marittima.

C. *I gruppi professionali (Berufsgenossenschaften):*

1. Natura: Sono corporazioni di diritto pubblico con personalità giuridica propria, aventi per iscopo l'adempimento di speciali doveri di Stato [5]).

2. Costituzione:

a) *membri* sono tutti gl'imprenditori industriali, agricoli e marittimi obbligati dalla legge. L'obbligo alla aderenza si fonda con la creazione di un'impresa soggetta all'assicurazione o con la modificazione in quel senso di una preesistente o con l'assunzione di operai assicurati. Gli imprenditori devono annunciarsi all' Ufficio di assicurazione del circondario, dove vengono inscritti in registro speciale. Le contestazioni sull'ammissione vengon decise dall' Ufficio centrale.

---

[3]) § 915—920 R. V. O.

[4]) § 1046 R. V. O.

[5]) Kaskel und Sitzler, p. 336.

b) *organi*: l'assemblea, il consiglio d'amministrazione, il comitato rappresentante la corporazione di fronte al consiglio d'amministrazione.

c) *formazione, modifiche, scioglimento:*

aa) la *formazione* vien concessa dal Consiglio federale per una data regione e dati rami industriali.

bb) le *modifiche* (unione, separazione, ecc.) vengon decise dalle assemblee interessate e approvate dal Consiglio federale.

cc) lo *scioglimento* ha luogo dietro proposta dell' Ufficio centrale per mezzo del Consiglio federale. Diritti e doveri passano all' Impero.

d) *statuti:* sono stesi in base alle prescrizioni legali. Sono permesse modifiche ed estensioni ; rimane però sempre riservata l'approvazione dell'Ufficio centrale di assicurazione.

3. **Amministrazione:** E' completamente autonoma: ha propri impiegati e possiede propri mezzi finanziari. Questa autonomia è limitata solo dalla legge e dagli statuti : lo Stato esercita potere di vigilanza.

a) *impiegati:* le condizioni d'impiego sono stabilite da un'ordinanza di servizio decisa dall'assemblea e approvata dall' Ufficio centrale.

b) *mezzi:* son distinti seconda che si tratta di costituzione o d'amministrazione :

aa) *costituzione.* I premi vengon pagati in modo esclusivo e completo dagl' impenditori.

Il fabbisogno annuale consuntivo vien ripartito fra i singoli membri (« Umlageverfahren ») ; questi pagano stabiliti premi il cui ammontare vien fissato preventivamente in considerazione del fabbisogno eventuale (« Prämienverfahren »). La ripartizione ha luogo secondo il grado di rischio (« Gefahrtarif e Gefahrklassen ») e secondo la grandezza dell'impresa.

bb) *amministrazione.* Il patrimonio può venir utilizzato solo per gli scopi previsti dalla legge : pagamento delle indennità, formazione d'un fondo di riserva, spese amministrative

e prevenzione degl' infortuni, erezione di stabilimenti di cura e di case per invalidi. Il patrimonio deve esser messo a frutto in tante obbligazioni imperiali o di uno Stato confederato ; o in carte-valori solo però a scopi amministrativi, per evitare perdite di capitale, in imprese risultanti di utilità per gli assicurati o che aumentano il credito personale dei membri dei gruppi professionali.

c) *prevenzione degli infortuni.* Le prescrizioni in merito sono emanate dai gruppi riservata l'approvazione dell' Ufficio centrale, e contengono l'indicazione delle misure da prendersi sia da parte degli assicurati che da parte degli imprenditori nelle loro imprese.

D. *Altri assicuratori:*

a) *l' Impero o uno Stato confederato* quando il lavoro vien eseguito per suo conto (amministrazioni statali). Per altri lavori l'assicurazione può essere assunta dalle corporazioni.

b) *comuni e unione di comuni* quando essi stessi assumono lavori in qualità d'imprenditori (vedi pure a) prec.).

c) *cooperative d' assicurazione.* Sono create dal Consiglio federale al posto di istituti secondari : acquistano autonomia e personalità giuridica. I mezzi sono costituiti da premi fissati secondo una tariffa basantesi sulle classi di rischio e sugli attestati indicanti il numero dei giorni di lavoro mensili e lo stipendio pagato agli assicurati. Si richiede anche in questi casi un fondo di garanzia.

* * *

Le regioni della *POLONIA* prima appartenenti alla Germania hanno conservato il sistema di assicurazione preesistente.

L' *ESTONIA*, la *LETTONIA* e la *ROMANIA* posseggono corporazioni interprofessionali uniche.

II. AUSTRIA [6].

A. *Assicurati:*

1. **Sono soggetti** all'assicurazione obbligatoria secondo la legge 28 dicembre 1887 :

a) fabbriche, forge, fonderie, miniere, cantieri e tutti gli stabilimenti ausiliari che fanno parte delle imprese sopra indicate ;

b) imprese industriali fabbricanti o adoperanti materie esplosive ;

c) imprese industriali di costruzione e lavori riferentesi alla costruzione di edifici ;

d) imprese industriali o imprese agricole e forestali impieganti caldaie e macchine mosse da forza elementare o animale. Per forza elementare s'intende il vento, l'acqua, il vapore, il gaz illuminante, l'aria calda e l'elettricità.

La legge 18 maggio 1894 emendata dalla legge 12 aprile 1924 ha esteso il campo d'applicazione a :

e) tutte le imprese delle ferrovie e di trasporto terrestre, fluviale o marittimo di persone e di merci ;

f) le imprese di prosciugamento ;

g) le imprese industriali di cantinaggio e magazzinaggio, come pure le imprese di deposito di legna e carbone ;

h) le imprese industriali di spazzatura delle strade e pulitura d'edifici, canali e camini ;

i) le imprese teatrali permanenti ;

j) i corpi di zappatori-pompieri professionali ;

k) le imprese industriali effettuanti lavori di taglio in pietra, fabbri-ferrai ;

l) l'abbattere, spaccare e trasportar legna ;

m) le imprese di caccia (legge 12 aprile 1924) [7].

2. **Sono esclusi :**

a) ***nell'industria*** le imprese industriali occupanti di solito meno di venti salariati e non utilizzanti caldaie, nè macchine

---

[6]) La legislazione è attualmente in via di trasformazione.

[7]) Bureau International du Travail : La réparation, etc. p. 33.

mosse da forza elementare o animale, nè materie esplosive e non eseguenti lavori di costruzione o di forgia ; come pure le imprese non appartenenti al loro impianto.

b) *nel commercio* piccole imprese commerciali che non adoperano motori.

c) *nell'agricoltura* imprese agricole e forestali che non si servono di caldaie o macchine mosse da forza animale o elementare. Lavori forestali effettuati regolarmente in piccole imprese agricole.

d) *in altri rami:* costruzioni basse per abitazioni o per impresa, in cui non sono impiegati che il costruttore, i suoi famigliari e altri abitanti del medesimo comune, che non si occupano professionalmente della costruzione di edifici.

B. *Assicuratori:* Invece dei gruppi professionali abbiamo qui *istituti d'assicurazione territoriali* a Vienna, Graz, Salisburgo. Queste circoscrizioni regionali comprendono tutte le industrie di una provincia coi loro imprenditori, impiegati ed operai.

L'amministrazione è nelle mani d'un consiglio d'amministrazione formato per un terzo dai rappresentanti degli imprenditori, per un terzo dai rappresentanti degli assicurati e pel rimanente da persone nominate dal ministro dell' Amministrazione sociale, e d'una commissione direttiva pure eletta sulle basi del Consiglio d'amministrazione. Quest'ultimo ha le seguenti mansioni : fissa i premi come nella legge germanica e ripartisce i premi fissati fra i capi d'impresa.

Il sistema finanziario era dapprima quello della ripartizione annuale dei capitali presunti necessari per assicurare il servizio delle rendite create nel corso dell'anno precedente (« Kapitaldeckungsverfahren »). Dopo l'inflazione, con legge 11 aprile 1924, questo sistema è stato sostituito da quello della ripartizione delle indennità annuali (« Aufwandsdeckungsverfahren »). Nel corso d'esercizio sono prelevati anticipi sulle quote per la costituzione di un fondo.

Le Istituzioni sono sotto il controllo dello Stato.

Manca un tribunale speciale di ultima istanza : la competenza è ai tribunali civili regionali ordinari.

Tutte le spese sono a carico degli imprenditori [8].

* * *

La *CECOSLOVACCHIA* segue il sistema austriaco con la tripartizione regionale.

La *POLONIA* nei territori appartenenti prima all' Austria, ha lasciata vigente la legge preesistente.

III. LA SVIZZERA.

A. *Assicurati:* L'assicurazione è completamente automatica. Tutte le persone che lavorano in una impresa soggetta all' assicurazione obbligatoria in forza dell' articolo 60 della legge sono latentemente coperte dai rischi d'infortunio, senza che necessiti un atto qualsiasi. Sussiste l'obbligo per il capo d'impresa di dichiarare il carattere dell'impresa medesima all' Istituto nazionale ; ma, se per omissione o negligenza, l'esercizio, sebbene soggetto in forza di legge, non figura sulla lista delle imprese assicurate, gli operai in esso occupati son pur sempre assicurati e hanno il diritto, in caso d'infortunio annunciato in tempo debito, a tutte le prestazioni legali [9].

B. *Assicuratore.* E' l' Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gl' infortuni, previsto dall' Art. 41 LAMI. Esso siede a Lucerna, quale istituzione completamente indipendente dall'amministrazione federale. Sta sotto l'alta vigilanza della Confederazione : le sottopone per approvazione i suoi regolamenti organici e i suoi rapporti e resoconti annuali. E' soggetto alle imposte solo per i beni immobili non direttamente destinati al suo servizio.

---

[8]) Op. cit. p. 463.

[9]) Vedi Secondo libro del nostro studio.

1. **Organizzazione** (Art. 41—46 LAMI) :

a) *Organi centrali* dell' Istituzione nazionale sono :

aa) ***il consiglio d'amministrazione*** con le sue commissioni, nominato per sei anni dal Consiglio federale e composto di quaranta membri rappresentanti gli assicurati, gl'imprenditori e la Confederazione. Esso è incaricato d'edire i regolamenti organici dell' Istituto, di far le proposte al Consiglio federale in merito alla nomina della direzione, di fissare le classi di rischio, i gradi di rischio e le tariffe dei premi, di stabilire le basi per il computo della riserva matematica, di verificare ed approvare il conto e il rapporto annuali.

bb) ***la direzione*** col suo segretario e con i suoi nove servizi : essa è nominata dal Consiglio federale su proposte non vincolanti del Consiglio d' amministrazione (Art. 45) : dirige ed amministra l' Istituto, e lo rappresenta di fronte a terzi.

b) *Organi locali* sono :

aa) le ***agenzie di circondario*** incaricate d'esaminare le condizioni d'esercizio delle imprese, d'incassare i premi, di fissare e pagare le prestazioni dell'assicurazione, ad eccezione delle rendite. Sotto di esse stanno le agenzie principali ed agenzie semplici, quali organi di ragguaglio, in relazione stretta e continua con le agenzie di circondario.

bb) le ***amministrazioni federali*** delle ferrovie, poste, dei telegrafi e telefoni, per ciò che riguarda i loro operai e impiegati.

2. **Mansioni:** sono di tre specie :

a) ***Controllo delle imprese soggette alla legge.*** L' Istituto decide in prima istanza il carattere delle imprese. E' riservato ricorso all' Ufficio federale delle assicurazioni sociali ; quale istanza inappellabile è stato designato il Consiglio federale.

b) ***Prevenzione degli infortuni:*** l' Istituto dà le istruzioni necessarie e prepara, dopo consulto con associazioni di mestiere importanti, i regolamenti di carattere generale editi dal Consiglio federale ; sorveglia l'applicazione di questi regolamenti e ordinanze.

c) ***Servizio d' assicurazione.***

3. **Gestione finanziaria** (Art. 102—114 LAMI) : vige il sistema dei premi « à forfait », il cui importo può essere ogni anno oggetto di revisione : tale sistema si basa su classi di rischio divise alla lor volta in gradi di rischio. Il tasso dei premi è espresso in ‰ di stipendio. Esso è sopportato interamente dall'imprenditore, se si tratta d'infortuni professionali ; per i tre quarti dall'Assicurato e per un quarto dalla Confederazione, se l'infortunio non era professionale (Art. 108 LAMI). Dopo la chiusura dell'anno d'esercizio, l'ammontare dei premi è calcolato definitivamente dall'Istituto in base al totale effettivo delle mercedi risultanti dalle liste di paga (Art. 112).

Nelle prestazioni dell'assicurazione s'inscriverà il valore attuale di tutte le uscite che l'Istituto dovrà presumibilmente ancora sopportare per gl' infortuni occorsi sino alla fine dell' esercizio (sistema della riserva matematica) (Art. 48 LAMI).

Il fondo di riserva è costituito mediante versamenti annui, l'ammontare dei quali è fissato dal consiglio d'amministrazione secondo una percentuale dei premi riscossi. Questi versamenti sono continuati fino a che il fondo di riserva abbia raggiunto almeno la metà dei premi e di sussidi federali durante gli ultimi cinque anni (Art. 49).

La Confederazione rimborsa all' Istituto un quarto delle sue spese d'amministrazione ; fornisce cinque milioni di franchi quale capitale d'esercizio e altri cinque milioni quale fondo di riserva (Art. 51) [10].

* * *

L'*UNGHERIA* ha istituito una cassa unica : le indennità vengono ripartite fra gli imprenditori. Così pure il *REGNO DEI SERBI CROATI e SLOVENI.*

---

[10]) Il rimborso delle spese d'amministrazione ammontava dapprima alla metà. La legge federale del giugno 1927 modificante l'Articolo 51 LAMI ha operato la riduzione. L'Art. 2 di detta legge dichiara che la Confederazione rimborserà per l'esercizio 1927 ancora la metà delle spese. In seguito la contribuzione sarà ridotta ogni anno di un decimo, per comportare, entro cinque anni, la prestazione di un quarto prevista dalla nuova disposizione.

Il *LUSSENBURGO* considera l'assicuratore quale Istituto di utilità pubblica sotto controllo di Stato.

L'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura in *ITALIA* è di competenza esclusiva, per certe regioni in cui è stato dichiarato il monopolio, della Cassa nazionale.

L'assicurazione dei marinai in *FRANCIA* è obbligatoria ed effettuata da una cassa unica, la Cassa di previdenza dei marinai francesi gerita dal ministro della Marina con l'assistenza di un consiglio d'amministrazione.

Anche nel *BELGIO* l'assicurazione dei marinai è obbligatoria.

In *NORVEGIA* assicura l'Istituto reale d'assicurazione garantito dallo Stato.

In *BULGARIA* vige gestione statale diretta.

In *RUSSIA* tutte le assicurazioni sociali sono comprese in un regime unitario, naturalmente statale.

§. 5. Il sistema italiano.

(*Assicurazione obbligatoria con libera scelta dell' assicuratore*).

A. *Assicurati:*

1. Nell'industria sono assicurati gli operai addetti:

a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere e al carico, trasporto e scarico delle materie estratte, alle imprese di costruzioni e demolizioni edilizie, e a quelle pel carico, trasporto e scarico dei materiali per le costruzioni o provenienti dalle demolizioni; alle imprese per produzione di gas o di forza elettrica e alle imprese per collocamento, riparazione e rimozione di conduttori elettrici e di parafulmini; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti; agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime.

b) alle costruzioni e imprese seguenti, qualora vi sono impiegati più di cinque operai: costruzione o esercizio di

strade ferrate o di tramvie a trazione meccanica; imprese di trasporti per vie terrestri, per fiumi, canali e laghi ; imprese di navigazione marittima, comprese quelle esercenti la pesca oltre i dieci chilometri dal lido e quelle delle spugne e dei coralli ; imprese di scarico e carico, lavori di bonificamento idraulico, lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani ; imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi e torrenti, o presso le strade carreggiabili e per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi e torrenti ; costruzione e restauri di porti, canali ed argini ; costruzioni, riparazioni e demolizioni di navi ; costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie nazionali, provinciali e comunali.

c) agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine, qualora concorrano le due condizioni : che le macchine non siano mosse direttamente dall'operaio che ne usa, e che siano mosse direttamente dall'operaio che ne usa, e che siano occupati nell'opificio più di cinque operai.

Sotto la denominazione di macchine sono compresi anche le caldaie e i recipienti di vapore soggetti a sorveglianza in forza di legge speciale (Art. 5 del Regolamento).

Per gli stabilimenti industriali in cui si fa uso di macchine l'obbligo dell'assicurazione si applica anche per gli operai i quali lavorano in locali diversi e separati da quello in cui agisce la macchina, anche quando siano addetti a lavori complementari o sussidiari a quelli dell'industria principale (Art 7 del Regolamento).

Sono compresi fra gli opifici industriali :

aa) quelli nei quali le macchine siano adoperate solo in via transitoria e non periodica ;

bb) quelli nei quali le macchine non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell' industria che forma oggetto di essi ;

cc) gli opifici annessi a ospizi, ospedali o altri istituti pub-

blici di beneficenza, per il servizio interno degli istituti stessi e per lavori che eseguiscono i ricoverati ;

dd) gli opifici annessi alle case di pena e ai riformatori (Art. 8 del Regolamento).

d) a prestare servizio presso macchine mosse da agenti inanimati o presso i motori di esse, quando le macchine siano destinate ad uso industriale o agricolo.

e) a prestare servizio presso i camions e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine.

Così pure ai commessi ai viveri dipendenti dalle imprese per la fornitura dei viveri alla marima militare [1].

2. Nell'agricoltura [2] sono assicurati i lavoratori fissi od avventizi, maschi e femmine addetti ad aziende agricole o forestali ; i proprietari, mezzadri, affittuari e loro mogli e figli, anche naturali che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende (Art. 1 della legge).

Costituiscono aziende agricole o forestali le coltivazioni della terra e dei boschi e le lavorazioni ad esse connesse, la custodia, l'allevamento e il governo degli animali, la preparazione, la conservazione, la transformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, armentizi e forestali (Art. 2 della legge).

B. ***Assicuratori:*** [3]

1. Le Casse private (Art. 36-40 del Regolamento) : esse vengono fondate dai capi o esercenti d'impresa, industria o costruzione, previa autorizzazione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, cui devono essere sottoposti gli statuti e gli elenchi degli operai occupati da assicurare. La do-

---

[1]) Legge per gli infortuni degli operai sul lavoro 31 dicembre 1904, modificata dal decreto legge 17 novembre 1918 e dalla legge 20 marzo 1921.

[2]) Decreto legge 23 agosto 1917 concernente provvedimenti per l'ass. obblig. contro gl' infortuni sul lavoro in agricoltura e modificazioni approvate con legge 24 marzo 1921.

[3]) Regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1904 per gl'infortuni sul lavoro.

manda è pure accompagnata da una dichiarazione della Cassa nazionale di assicurazione, dalla quale risulti l'ammontare del premio annuo che essa richiederebbe per l'assicurazione di quegli operai, e dalla polizza o dichiarazione provvisoria di ricevuta del deposito di una cauzione presso la Cassa dei depositi e prestiti (Art. 36, cap. 1 Reg.). Più industriali esercitanti la medesima industria possono riunirsi in consorzio regionale (cassa consorziale).

Le casse stanno sotto la sorveglianza dello Stato, il quale esercita il suo potere di vigilanza mediante ispezioni regolari e straordinarie e con sanzioni che vanno fino al ritiro dell'autorizzazione.

2. **La Cassa nazionale** di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro (Art. 63-68 Regolamento) :

a) *obblighi:* deve accettare tutte le proposte di assicurazione e di riassicurazione. Le sue tariffe devono essere approvate dal ministero per il lavoro. Non sono permesse alcune condizioni speciali.

b) *privilegi:* non fornisce cauzioni ; ha il monopolio delle assicurazioni degli operai statali, di provincia, di comune e di tutti gli operai impiegati in imprese pubbliche concesse dallo Stato, provincia o comune ; ha pure il monopolio dell'assicurazione per gli infortuni nell'agricoltura in quasi tutti il Regno.

3. **I Sindacati** d'assicurazione mutua facoltativa od obbligatoria (Art. 41-53 Regol.) :

a) *facoltativa:* gl' industriali riuniti in sindacati rispondono in solido di tutti gl'impegni assunti dal Sindacato stesso.

aa) *costituzione:* richiede un numero di operai fissato dalla legge e il versamento alla Cassa dei depositi e prestiti di una cauzione corrispondente a lire 25 per operaio assicurato, e di una somma equivalente alla metà dei premi annuali che verrebbero richiesti dalla Cassa nazionale qualora essa stessa assicurasse. Tale somma vien restituita alla cassa del Sindacato, quando questo è approvato dal ministro per il lavoro. Il Sindacato si costituisce per atto pubblico.

bb) *finanziamento:* per il primo anno esso si basa sulla restituzione della somma di cui abbiamo fatto parola ; indi vengono prelevati sui partecipanti dei primi annuali il cui montante è fissato prendendo per base le indennità liquidate l'anno precedente.

La sorveglianza statale è esercitata come nel confronto delle Casse private.

b) *obbligatoria:* qui gli statuti sono imposti dal decreto che costituisce i Sindacati, su proposta d'un Comitato provvisorio. Devono comprendere almeno 15,000 operai. Non sono tenuti al pagamento di una cauzione, ma devono avere un fondo di riserva, fissato dal decreto di costituzione. Devono sorvegliare le industrie per le quali essi sono costituiti.

4. **Le Società o imprese private** (Art. 69-78 Regol.) vengono autorizzate dal ministero per il lavoro, previo versamento alla Cassa dei depositi e prestiti di una somma di lire 500,000 in titoli emessi o guarentiti dallo Stato. Devono inoltre sottoporre a quel ministero le tariffe normali dei premi, le condizioni generali di polizza e le norme con le quali debbono essere calcolati i riporti dei premi per i rischi in corso alla fine di ogni esercizio.

Sono sotto la sorveglianza dello Stato e devono presentare al ministero il rendiconto annuale della gestione e delle operazioni della Società.

* * *

OLANDA: bisogna scegliere fra Banca statale d'assicurazione, compagnie private e società mutue. Si vien prosciolto dall'obbligo mediante versamento di garanzie equivalenti. Gli agricoltori hanno la scelta fra la Banca di Stato e le corporazioni professionali. La Banca è un' istituzione pubblica sotto controllo del governo.

FINLANDIA: due qualità di assicuratori : compagnie private e società mutue. Già dal 1917 è prevista una Cassa nazionale.

DANIMARCA: nessuna istituzione statale. Esistono solo società di imprenditori a responsabilità mutua, oppure a responsabilità limitata riconosciuta a condizioni speciali.

SVEZIA: Ufficio nazionale d'assicurazioni, oppure mutualità d'imprenditori.

PORTOGALLO: Società mutue o compagnie a premi fissi, oppure a proprio rischio, deponendo all'Istituto delle Assicurazioni un fondo corrispondente alle pensioni indispensabili.

SPAGNA: Assicurazione obbligatoria per i marinai; l'armatore ha la scelta dell'assicuratore.

§. 6. Il sistema francese.[1]

(*Rischio professionale, assicurazione obbligatoria sostituita da un sistema di garanzie equivalenti*).

L'assicuratore può, ma non deve, pattuire una assicurazione di responsabilità presso una società di assicurazione o un sindacato d'imprenditori. Se non può far fronte agli impegni, ricorre al fondo statale di garanzia dotato mediante una tassa pagata da tutti gl' imprenditori responsabili[2].

A. *Assicurati.*

1. **Imprese:** L'art. 1 della legge del 9 aprile 1898 designa soggetti alla legge:

a) l'industria di costruzione, le officine, le manufatture, i cantieri, le imprese di trasporto per terra e per acqua, lo scarico, i magazzeni pubblici, le miniere e cave; inoltre

b) ogni impresa o parte d'impresa nella quale sono fabbricate o adoperate materie esplodenti o in cui si fa uso d'una macchina mossa da forza che non sia umana o animale.

c) tutte le imprese commerciali (legge 12 aprile 1906).

---

[1]) Un progetto di modificazione sta avanti alle Camere.

[2]) Pic: Les assurances sociales en France et à l'étranger.

d) le imprese agricole di qualsiasi natura (legge 15 dicembre 1922).

2. Persone: La qualità di assicurato è subordinata all'esistenza di un regolare contratto di lavoro o di tirocinio. Beneficiano della legge gli operai, impiegati e apprendisti (e loro rappresentanti legali) occupati nelle imprese sumenzionate. La dipendenza del lavoratore dall'imprenditore deve essere giuridica e non semplicemente economica.

B. *Assicuratori:* L'imprenditore che vuol assicurare contro gl'infortuni i suoi operai può scegliere fra i seguenti quattro tipi d'assicuratori[3]) ;

a) *cassa nazionale:* essa assicura solamente i rischi d'infortunio seguiti da incapacità permanente : restano così scoperti gl'infortuni con incapacità temporanea e le malattie professionali. E' posta sotto la garanzia dello Stato.

b) *società d'assicurazione a premi fissi o mutui.* Soggiacciono a certi obblighi, per il fatto che il tesoro di Stato ne garantisce la solvibilità di fronte agli operai e agli imprenditori. Tali obblighi sono la cauzione e la riserva matematica.

Sono sotto il controllo del ministero del lavoro : un comitato speciale delle assicurazioni contro gl' infortuni vien consultato dal ministro nei casi previsti dalla legge ed esprime il suo parere su difficoltà d'applicazione o d'interpretazione delle disposizioni : presenta inoltre al presidente della repubblica un rapporto sul funzionamento delle società sottoposte alla sua sorveglianza.

c) *sindacati di garanzia:* differiscono dalle Società in quanto che, mentre nelle prime gli assicurati o associati versano dei premi variabili coll'estensione dei rischi, secondo un tasso minimo determinato dagli statuti, nei sindacati invece ogni aderente è illimitatamente responsabile in solido della solvibilità degli altri.

---

[3]) Bureau International du Travail : La réparation des accidents du travail p. 413 segg.

d) *casse agricole mutue d'assicurazione o di riassicurazione* (legge 15 dicembre 1922) : esse sono esenti da ogni obbligo di registro e di bollo. Devono però essere gerite e amministrate gratuitamente e non aver nessuno scopo lucrativo. Ricevono annualmente la metà al massimo delle quote che dovrebbero pagare i membri, se fruissero della facoltà di sottomissione alle leggi sugl' infortuni sul lavoro.

* * *

Tale sistema vige anche nel *BELGIO* e nella *SPAGNA*

§. 7. Conclusioni critiche.

I. SULLA FORMA D' ASSICURAZIONE.

Abbiamo già visto nell' introduzione del nostro studio (pag. 3) come lo Stato intervenga nei rapporti privati fra imprenditore e operaio per colmare il vuoto esistente fra ordinamento economico ed ordinamento giuridico, e di quali mezzi esso si valga per compiere la sua opera di previdenza sociale. Poniamoci ora la domanda : Deve lo Stato limitarsi ad indicare ai beneficandi le vie da seguire pel conseguimento di quei diritti che miglioreranno la loro posizione, oppure deve esso obbligare questa gente ad usufruire direttamente di tali diritti ? In altri termini : assicurazione volontaria o assicurazione obbligatoria ?

Ammettono anche gli scettici nei confronti di un socialismo di Stato [1]) che l'intervento statale è di giovamento ogni volta che l'attività individuale non arriva a realizzare un progresso sociale riconosciuto come necessario. « Noi non vogliamo i progressi del socialismo di Stato — dice Koechlin nell' opuscolo citato — dobbiamo però accettare tale socia-

[1]) Koechlin : Bundesgesetz betr. Kranken und Unfallversicherung p. 13 e 15.

lismo dove esso non è scopo a sè stesso, ma solo mezzo allo scopo. E come la nostra industria e il commercio si lasciarono imporre prescrizioni sulla limitazione del tempo di lavoro, sul riposo festivo, sugl' impianti per la protezione della salute fisica e morale dei lavoratori, così anche l'attività della Confederazione e dei Cantoni è da ammettere nel più importante campo delle assicurazioni contro le malattie e gl' infortuni. E ciò non deve allarmare, poichè non si tratta d'istituzione puramente statale, sibbene di collaborazione reciproca fra datore di lavoro e lavoratore. »

La nozione di Stato suppone poi un organismo pubblico che, per quanto primitivo, poggia sopra un' idea di coercizione e d'autorità [2]). E allo stesso modo che il potere statale obbliga al servizio militare per la difesa della patria e all'istruzione per l'elevamento spirituale della popolazione, potrà pure obbligare alle assicurazioni sociali, in difesa della salute della classe lavoratrice e per l'elevamento economico della classe medesima.

E la constatazione pratica, da una parte, che favori, seppur privi di oneri, vengono utilizzati solo minimamente, e la necessità, dall'altra, d'una grande superficie di supporto per i rischi che ogni importante sistema di assicurazione sociale presenta, fa sì che il carattere coercitivo sia quasi essenziale al fondamento del rapporto assicurativo [3]).

Da quanto esposto risulta di leggeri come l'obbligo d'assicurazione sia l'essenza delle assicurazioni sociali.

Poche nazioni persistono in Europa nell'applicazione d'un principio d'assicurazione senz' obbligo : vogliamo alludere, per tacer dell' Inghilterra, alle legislazioni di tipo francese che si basano sulla pura responsabilità dell' imprenditore con la possibilità d'un' assicurazione facoltativa presso una società d'assicurazione o un mutuo degl' imprenditori, con sicurtà statale

---

[2]) Bovet : Les assurances ouvrières obligatoires et leur rôle social p. 150.

[3]) Giorgio : Die Organisationsformen in der Sozialversicherung in « Schweiz. Juristenzeitung » 1920/21 p. 257.

delle prestazioni di rendite d'invalidità e superstiti, in caso di insolvibilità dell' imprenditore o dell' assicuratore.

Dicono gli avversari dell'assicurazione obbligatoria : essa uccide l'iniziativa individuale, fa opera di comunismo, aumenta le spese generali, dà luogo all'accumulazione di capitali considerevoli tolti all'industria, esige da parte degli operai delle quote talvolta esose. Tali argomenti non reggono più, ormai. Prova ne sia l'evoluzione, nei paesi finora sottoposti all'assicurazione volontaria, verso la forma dell'obbligatorietà, in seguito alla riconosciuta impotenza di poter raggiungere l'alto scopo delle assicurazioni sociali senza l'imposizione di Stato. Prova ne sia il fatto che, discutendosi l'introduzione nella Svizzera della assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità, tanto la Commissione degli esperti che il Consiglio federale, facendo tesoro delle esperienze raccolte in patria e all'estero e avuto riguardo alle più nuove teorie in materia, hanno raccomandato l'applicazione dell'obbligo per quel ramo d'assicurazioni [4]).

Di varia natura sono i vantaggi che l'assicurazione obbligatoria offre al lavoratore, non solo, ma anche all'imprenditore :

1. Per il lavoratore [5]) :

a) *dal punto di vista economico:* eleva il benessere delle classi basse e ne migliora le condizioni igieniche. A sostegno della prima affermazione stanno le statistiche d'imposta, di consumo e dei depositi di cassa di risparmio e delle casse dei poveri ; a conforto della seconda citiamo le leggi sulla prevenzione degli infortuni, le cure mediche e le statistiche sulla mortalità. Questi due fattori : igiene e benessere hanno per

---

[4]) Rüfenacht : der Ausbau der Sozialversicherung in der Schweiz in « Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft » 1919 p. 301.

[5]) Lass und Zahn : Einrichtung und Wirkung der deutschen Arbeiter versicherung p. 206.

Van der Borght : die soziale Bedeutung der deutschen Arbeiterversicherung.

risultato di aumentare la forza vitale e produttiva e il coraggio al lavoro.

b) *dal punto di vista giuridico:* gli operai partecipano all'amministrazione, migliorano la loro posizione giuridica nella vita pubblica, danno vita ai segretariati operai ; ne consegue rafforzamento delle loro facoltà spirituali.

c) *dal punto di vista pedagogico-sociale:* i lavoratori si abituano ad amministrarsi da sè ; l'assicurazione obbligatoria diventa scuola di politica sociale. Diminuiscono le condanne per accattonaggio e furto, scema la prostituzione. Gli abusi per simulazione non si verificano, grazie ai progressi della scienza medica, e una supposta diminuita iniziativa degli operai nel far fronte ai bisogni sociali è contestata, sulla base delle statistiche delle società private di assicurazione e dei libretti di cassa di risparmio.

d) *dal punto di vista politico:* collaborazione delle forze produttrici col capitale.

2. **Per il padrone**[6]). Si disse in Germania che il peso imposto agl'imprenditori dalle assicurazioni sociali era troppo grave e avrebbe scemato la forza di concorrenza di fronte agli altri stati, cagionando vero pericolo per l'industria nazionale. Tale opinione venne sfatata dal corso degli eventi che dimostrarono che il fiorire dell'industria germanica era dovuto non in minima parte alla conservazione delle forze di lavoro e al miglioramento delle condizioni di corpo e di spirito dei lavoratori tedeschi, operati dalle assicurazioni sociali. Le spese d'assicurazione sociale sono ormai passività d'esercizio, incorse nell' interesse e per la prosperità di un'azienda [7]).

---

[6]) Schweighoffer : die Belastung der Industrie durch die Sozialversicherung, p. 275 in « Die neuen Aufgaben der Sozialversicherung für die Praxis ».

[7]) Giesberts : die Bedeutung der sozialen Gesetzgebung für die Volkswirtschaft, p. 297 in op. cit.

II. SULL' ORGANIZZAZIONE DELLA ASSICURAZIONE.

Se si è quasi unanimi nel riconoscere la necessità dell'obbligo in materia di assicurazione contro gli infortuni, la discussione è pur sempre aperta sul modo in cui si deve provvedere alla realizzazione di quest'obbligo. Una delle questioni più gravi è la seguente : Deve lo Stato aver la privativa nell'organizzazione dei mezzi di assicurazione, oppure deve esso lasciar libero campo all'assicurazione privata ? Libera concorrenza o monopolio ?

E, in caso di ammesso monopolio, deve questo operare secondo un' organizzazione per classi professionali, oppure per circondari regionali ? E' ciò che cercheremo di vagliare.

A. *Libertà o monopolio?* Si distinguono due sistemi : a tipo germanico e a tipo latino.

1. Sistema germanico: sta sulla base del monopolio : di conseguenza concede la qualità di assicurato puramente in subordine al *rapporto d' impiego* che determina forzatamente questa qualità, la quale fonda diritti e doveri rispetto allo Stato direttamente quale assicuratore, oppure agli assicuratori da lui creati. Conclusione ne è una latenza delle pretese d'assicurazione che diventa effetto coll'accader del sinistro, anche se l'assicurato non avesse pagato i premi.

2. Sistema latino: quì la sicurezza riposa sull'obbligo della creazione di *un rapporto d'assicurazione*, che deve già esistere al momento dell'infortunio, senza di che non si può far valere alcuna pretesa alle prestazioni.

a) *l' Italia* esige che i proprietari delle imprese sottoposte per legge all'obbligo d'assicurazione assicurino i propri operai presso un assicuratore a libera scelta. Per gl' imprenditori adunque esiste solo un obbligo a fondare il rapporto d'assicurazione, un obbligo a contrattare ; l'assicurato è conseguentemente a dipendenza dell'obbligo legale del padrone; fin che quest' obbligo non è adempiuto non esiste che un diritto a responsabilità secondo le norme del diritto comune. L'operaio

non ha diritti soggettivi di fronte allo Stato, ma, per riflesso di diritto oggettivo, la possibilità di far pressione acchè l'imprenditore compia il suo dovere ; se egli poi patisce un infortunio prima della creazione di un rapporto d'assicurazione, può chiedere, in caso d'insolvibilità dell'imprenditore, una sovvenzione, prelevata dal fondo creato appositamente dallo Stato e allo Stato appartenente. In ogni caso, solo dopo conclusione del rapporto d'assicurazione da parte dell'imprenditore si fonda latente pretesa rispetto all'assicuratore scelto dall'imprenditore medesimo.

b) *la Francia e il Belgio:* quì l'assicurazione è completamente alla mercè del capriccio del padrone. Il diritto alle prestazioni è pure subordinato unicamente all'esistenza di un rapporto d'assicurazione validamente conchiuso [8]).

3. Il migliore dei sistemi ? La discussione è aperta.

Gli argomenti che parlano contro il monopolio si riassumono nei termini seguenti : difetti congeniti a tutti gli organismi statali amministrativi incaricati di un servizio economico, ed inconvenienti derivanti dal fatto di non lasciar fissare il prezzo d'assicurazione dal giuoco di una concorrenza supposta libera.

D'altra parte i vantaggi che il monopolio presenta in fatto di assicurazione sono così evidenti che noi non esisteremo un istante a difenderlo con tutte le nostre forze. Infatti il monopolio può offrir condizioni migliori derivanti da una base più larga su cui poggia l'istituzione, permettente una più ampia applicazione del principio della mutualità e della legge dei grandi numeri. Esso solo permette di non tener conto della differenza dei rischi e di prevedere un'eguaglianza completa o relativa dei premi [9]) : esso dà insomma il massimo di sicurezza congiunto al minimo di spesa.

Aggiungasi che lo stabilimento ufficiale non mira ad alcun beneficio, mentre per gli stabilimenti privati l'utile è la mira

---

[8]) Giorgio, op. cit., p. 257 segg.
[9]) Bovet, op. cit., p. 152.

principale, per non dir unica. Lo stabilimento ufficiale potrà di conseguente ridurre i suoi premi a tassi inferiori a quelli d'ogni compagnia privata.

Errore capitale sarebbe poi quello d'ammettere a fianco dell'istituzione statale la concorrenza delle compagnie private che avrebbe per conseguenza logica di mettere tutti i peggiori rischi a carico dello Stato [10]).

L'idea del monopolio guadagna sempre più terreno ed è riconosciuta da tutti gli Stati come la forma migliore per la attuazione dell'assicurazione obbligatoria [11]).

B. *Amministrazione regionale o gruppi professionali?* Questione tecnico- assicurativa, che pur non riteniamo inutile di toccare : essa dev'essere risolta avuto riguardo alla forza industriale e alla configurazione territoriale di un dato paese.

I gruppi professionali promuovono la solidarietà nei diversi rami d'industria e formano tra i capi di impresa organizzazioni solide e attive, ove gl'imprenditori imparano a conoscersi l'un l'altro e a vedere nei colleghi i compagni di lavoro e i collaboratori e non solo i concorrenti e gli avversari. Tale solidarietà darà maggior incremento alle migliorie nel processo di produzione e alle misure di prevenzione contro gl'infortuni.

Ma questi gruppi professionali sono concepibili solo in paesi di grande estensione, ove l'industria fiorisce. Nella Svizzera già l'eseguità del territorio impedirebbe la costituzione di tali corporazioni : tutt'al più si potrebbe pensare ad una simile organizzazione per le industrie della seta, del cotone, dei ricami e degli orologi e per le amministrazioni ferroviarie [12]). Ma pensiamo un po' alle gravi crisi che hanno colpito le nostre industrie. Che avverrebbe in caso di dissesto ? sarebbe necessaria una garanzia dello Stato ! E la politica protezionistica è quanto mai temeraria.

---

[10]) Ständeratskommission zum Entwurf 1909 : daktil. Protokoll.
[11]) Giorgio, op. cit., p. 265/266.
[12]) Bovet, op. cit., 189.

Ma altri inconvenienti, di ordine politico sopratutto, presentano i gruppi professionali. Essi tendono a raggruppare i cittadini in classi distinte e a creare caste di mestiere arieggianti il Medio Evo. Tale ordinamento non occomoderebbe al carattere della nostra popolazione e verrebbe considerato come antidemocratico e impraticabile.

Venendo poi alla parte finanziaria, constatiamo che i gruppi professionali varianti in estensione col variar del numero dei membri da essi compresi, richiedono spese d'amministrazione non indifferenti. L'organizzazione regionale invece opera una felice ripartizione dei rischi e dà così alla cassa basi più salde che le permetteranno di soddisfare alle prestazioni che le incombono. Essa deve però essere abbastanza estesa per costituire una base d'amministrazione solida, alla prova delle fluttuazioni inevitabili in materia d'assicurazioni, e allo stesso tempo abbastanza limitata per non causar spese troppo grevi di gestione.

LIBRO SECONDO

Imprese sottoposte all'assicurazione

e

persone assicurate

nella

legislazione svizzera sull'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni.

§. 1. Fonti essenziali.

I. LA COSTITUZIONE.

A. *L'articolo 34 cap. 1°:* 1. La Costituzione del 1874 dispone in detto articolo:

« La Confederazione è in diritto di statuire disposizioni uniformi su l'impiego dei fanciulli nelle fabbriche e sulla durata del lavoro di persone adulte nelle medesime. Essa ha parimente il diritto di emanare dispositivi per la protezione degli operai contro l'esercizio di industrie malsane e pericolose. »

La disposizione è conseguenza della preoccupazione popolare suscitata dai rischi del nuovo sistema di fabbrica e che aveva già determinato in alcuni cantoni (Zugo, S. Gallo, Glarona), intorno al 1850, l'emanazione di leggi che stabilivano l'età minima per l'occupazione nelle fabbriche e il massimo di durata del lavoro per i fanciulli.

2. Questa disposizione trovò la sua esecuzione nella ***legge 23 marzo 1877 sul lavoro nelle fabbriche***, accettata dal popolo il 26 ottobre dello stesso anno e seguita più tardi da diverse leggi sulla responsabilità civile dei fabbricanti, basate sulla teoria del rischio professionale. Ma queste leggi, create a beneficio d'una cerchia ristretta di persone, davano luogo alla formazione di una classe privilegiata, quella dei lavoratori di fabbrica, in urto con lo spirito della nostra democrazia.

B. *L'articolo 34 bis:* 1. Nell'autunno del 1889 Kinckelin e Forrer presentarono uno studio ciascuno sulla questione delle assicurazioni operaie. Le loro memorie furono unite ad un messaggio del Consiglio federale, con il quale si proponeva d'inserire nella Costituzione un articolo 34 bis che venne poi adottato nella forma seguente:

« La Confederazione introdurrà per legge l'assicurazione contro gl' infortuni del lavoro e le malattie, tenendo conto delle casse di soccorso esistenti.

Essa può dichiarar quest' assicurazione obbligatoria per tutti, o per certe classi di cittadini soltanto. »

2. L'art. 34 bis forma la ***base massima*** del diritto federale per la materia che ci occupa. Esso autorizza la Confederazione a legiferare in fatto di assicurazione malattie ed infortuni: oggetto principale ne è adunque la competenza della Confederazione in questo campo: tale competenza si estende pure ai domìni relativi, quali il diritto civile, penale, procedurale, e alla prevenzione degl' infortuni quale parte essenziale della protezione operaia strettamente connessa con l'assicurazione infortuni: abbraccia insomma tutto ciò che è necessario per l'attuazione della creanda assicurazione [1]).

II. LA LEGGE.

A. *Le leggi sulla responsabilità civile:*

1. La legge del 23 marzo 1877 in esecuzione dell'art. costituzionale 34, cap. 1, valeva solo per le persone occupate in una fabbrica. Essa aveva già il carattere d'una legge di previdenza statale per il fatto che proteggeva il lavoratore, nella sicurezza della sua forza di lavoro, dai danni dell'esercizio di fabbrica. Non solo, ma essa prevedeva già un risarcimento che il lavoratore aveva diritto di pretendere in caso di lesione della sua persona.

2. L'art. 5 della legge poneva un nuovo principio della responsabilità del datore di lavoro, allontanandosi già dal riritto comune. A questo principio si conformava la ***legge sulla responsabilità civile dei fabbricanti del 25 giugno 1881***. Questa si basava completamente sulla teoria del rischio professionale ponendo il canone: se un operaio vien leso corporalmente o muore, l'imprenditore è responsabile anche se non è dimo-

[1]) Volkswirtschaft, Arbeitsrecht und Sozialversicherung der Schweiz, I, p. 661*.

strata la sua colpa o quella del suo rappresentante. Le malattie professionali erano già considerate alla stregua degli infortuni professionali.

3. L'applicazione di questa legge ebbe per effetto di allargare considerevolmente la cerchia delle persone beneficate e di consolidare il sistema della responsabilità. Causò perfino un'altra legge « ***in estensione della responsabilità civile*** e a complemento della legge federale del 25 giugno 1881 » ; movente ne fu la mozione Klein del 20 marzo 1885, invitante il Consiglio federale a rivedere la legge sulla responsabilità civile del 1875 sui trasporti con le ferrovie e la legge del 1881, nel senso di estendere la responsabilità e studiare, se non fosse il caso d'introdurre un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. La legge (26 aprile 1887) venne adottata e le Camere invitarono, appunto di quel tempo, il Consiglio federale a presentare un rapporto e proposte per l'introduzione d'un'assicurazione generale, obbligatoria ed ufficiale contro gl' infortuni.

B. ***Le leggi d' assicurazione:***

1. Forrer incaricato di elaborare progetti in esecuzione dell' art. 34 bis C. F. si scaricava nel 1899 del suo mandato, presentando quella che fu poi detta antonomasticamente *Lex **Forrer***. Essa fu discussa e approvata dalle due Camere nell' ottobre 1899. Prevedeva l' assicurazione obbligatoria per tutte le persone di almeno 14 anni di età, lavoranti nella Svizzera per conto altrui per la durata di almeno una settimana e con uno stipendio non eccedente i 5,000 franchi ; i cantoni avevano la facoltà di estendere l'obbligo ai giornalieri e alle persone esercitanti per proprio conto una industria domestica. Tutte le altre persone potevano volontariamente assicurarsi facendosi membri di una cassa pubblica ammalati.

Il progetto naufragò clamorosamente nel 1900, in votazione popolare. La ragione del disastro va ricercata unicamente nella forma della legge : la soluzione era troppo rapida

e definitiva ; bisognava procedere per tappe e mediante compromessi fra i principi vecchi e i nuovi [2]).

2. Ma lo spirito per un' assicurazione generale restò più vivo che mai. Infatti, in seguito alle pressioni di quasi tutte le associazioni commerciali ed economiche della Svizzera, il Consiglio federale costituiva una delegazione composta da Deucher, Forrer e Comtesse con l'incarico di occuparsi della legislazione sull' assicurazione malattia e infortuni.

Nel dicembre 1904 era pronto l'avanprogetto per l'assicurazione malattie e nel febbraio 1905 quello per l'assicurazione infortuni. Vennero discussi in commissione e affrontarono le Camere il 10 dicembre 1906.

Il *13 giugno 1911* entrava in vigore il titolo sull' assicurazione malattie e il 1° aprile 1918 quello sull' assicurazione infortuni.

C. *Natura della L.A.M.I.:*

1. Costituzionalità :

Fu più volte messa in dubbio.

Secondo *Waser* [3]) l'art. 34 bis della Costituzione crea un formale obbligo di dare una legge sull' assicurazione malattia e infortuni, nelle esatte forme di un'assicurazione obbligatoria per tutte e due le specie di previdenza sociale e sotto l'esclusivo dominio del diritto pubblico. La legge attuale sarebbe conforme ai principi del progetto di revisione costituzionale del Consiglio federale e non a quelli del testo definitivo dell' art. 34 bis.

Tale opinione è stata impugnata da *Fleiner* [4]) : afferma questi che l'articolo costituzionale ha dato alla Confederazione il dovere di « securum facere » date classi di popolazione contro i danni finanziari risultanti in conseguenza d'una

---

[2]) Message du Cons. féd., p. 10.

[3]) Waser, die schweiz. Kranken- und Unfallversicherung — Dissertation, p. 1, 12, 13, 16, 17, 18.

[4]) Fleiner, Bundestaatsrecht, p. 533.

malattia o d'un infortunio. La legge regola piuttosto una forma di previdenza statale, che un' assicurazione strettamente economica, ciò che è da sottolineare specialmente per l'assicurazione infortuni, quale sostituto della responsabilità civile. La forma organica di questa assicurazione non è stata prescritta dalla costituzione ; ne è stata lasciata la scelta al legislatore ; perciò questi ha creduto opportuno di lasciar un ramo d'assicurazione (malattie) al domino di diritto privato e l'altro (infortuni) al dominio di diritto pubblico.

Bisogna riconoscere che già l'articolo costituzionale non è scevro di critica. *Burckhardt*[5]) mette a suo carico due fatti urtanti lo spirito del giurista : primieramente il principio dell' obbligo di assicurazione contrastante col movente di revisione che voleva unicamente sostituire alla legislazione sulla responsabilità l'assicurazione statale, in secondo luogo la scappatoia sancita con la dizione « tutti o certe classi di cittadini », onde non ledere la massima dell'uguaglianza di tutti i cittadini svizzeri davanti alla legge (Art. 4, C. F.), pur permettendo una certa libertà al futuro legislatore. Ciò premesso, sarà di leggeri comprensibile il carattere della LAMI e il prevalere dell'opinione Fleiner in argomento. Concludendo : la redazione attuale del testo costituzionale permetteva tanto un' applicazione quale Forrer nel suo rinomato progetto provedeva, quanto quella realizzata della legge del 1911. Del resto tal caso non è unico nella nostra legislazione.

2. Carattere : Più marcato che in ogni altra legge federale è rilevante nella LAMI il carattere di *compromesso,* comune a tutta la nostra legislazione popolare[6]). Unità e coesione fanno difetto.

L'assicurazione malattia non è organizzata su basi federali : il titolo primo della legge è legge cosidetta di sovvenzione, prescrive cioè a quali condizioni le casse ammalati

---

[5]) Burkhardt, Komm. der B. V., p. 307 segg.

[6]) Fleiner, cit., p. 532.

create da corporazioni private, da comuni o cantoni hanno diritto a sussidi federali. L'assicurazione malattia è delegata ai cantoni e comuni: essi solo possono dichiararne l'obbligo.

Per l'assicurazione infortuni si tratta semplicemente della sostituzione della legge sulla responsabilità civile. Tutto lo spirito di revisione costituzionale e di formazione della legge è pervaso unicamente da questo scopo [7]).

La legge prescrive l'obbligo per tutti quegli operai che sono occupati in una delle imprese contemplate già dalla legge della responsabilità civile estesa. Fu messo tuttavia in dubbio il suo carattere di pura legislazione di classe [8]). Dal canto nostro crediamo che, finch'essa mira ad attuare la protezione operaia in favore di quei cittadini che non possono colle proprie forze far fronte ai danni economici che li minacciano nell'impresa in cui lavorano, resta prevalentemente legislazione di classe; chè al concetto di *fabbrica* che già originò le note leggi protezionistiche infrangenti il principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, s'è sostituito il concetto d'*impresa*, il quale, per quanto più vasto, determina pur sempre una divisione netta nella compagine dei cittadini svizzeri: da uno parte i beneficati, dall'altra gli esclusi.

D. ***La legge di complemento:***

Prima ancora che la LAMI entrasse in vigore, il consulto per la redazione dell'ordinanza prima d'esecuzione mise in evidenza le debolezze e le pecche di alcune disposizioni [9]) riportate testualmente dalla vecchia legge sulla responsabilità civile, senza tener conto delle nuovi questioni che il progresso inesorabile aveva nel frattempo create: quali, ad esempio, la possibilità di tracciar nella medesima impresa limiti d'assicurabilità fra i diversi esercizi, a seconda della gradazione di rischio, la considerazione delle cangiate caratteristiche di certe imprese che, se all'epoca dell'entrata in vigore

---

[7]) Boll. Stenogr. Cons. nazionale 1908, p. 181, 455.
[8]) Fleiner, op. cit., p. 533.
[9]) Boll. Stenogr., Cons. nazionale 1915, p. 126.

della LAMI non parevano tali da abbisognare la sottoposizione, pur coll'andar del tempo accusavano indubbiamente i requisiti richiesti [10]).

Fu necessaria allora una nuova legge che dovesse servire a dar maggior chiarezza alla precedente, tenendo conto delle esperienze e delle constatazioni fatte, in consonanza con lo sviluppo « che mai non resta » della moderna vita industriale ed economica [11]). E tale fu il compito della ***legge di complemento del 18 giugno 1915.***

Si potrebbe chiedersi, se proprio era necessario elaborare una legge, dal momento che l'art. 131 LAMI dava già sufficiente potere al Consiglio federale di emanare ordinanze, ove indicare tutte le regole del caso. Sennonchè il Consiglio federale medesimo stimava meglio di dare alle future ordinanze una base legale, indicando appunto nella legge di complemento le direttive generali della pratica da seguire in avvenire [12]).

Vero è però che la nuova legge è un unico del genere ; forse nessun'altra fu, come la LAMI, in tal modo completata. Per non parlar della forma dei articoli, da cui è possibile ricavare una quantità considerevole di disposizioni particolareggiate. Ma la necessità e il bisogno pratico hanno voluto che le fresche esperienze creassero prescrizioni elastiche, sulla cui base si potessero fissare poi più concretamente le disposizioni d'ordinanza [13]). Ciò non toglie che il fondamento della LAMI rimanga tal quale [14]).

La nuova legge ha per oggetto i seguenti punti per noi d'importanza :

1. dà facoltà al Consiglio federale di dichiarare applicabile l'assicurazione obbligatoria ad altre categorie d'imprese oltre quelle già previste alla legge del 1911 [15]).

---

[10]) Boll. Stenogr. Consiglio nazionale, p. 143, 1915.
[11]) Boll. Stenogr., cit., p. 119.
[12]) Boll. Stenogr., cit., p. 119 e 143.
[13]) Boll. Stenogr., cit., p. 126.
[14]) Boll. Stenogr., cit., p. 119.
[15]) Ove la « facoltà di dichiarar applicabile » vuol dire « significar l'applicazione » (Boll. Stenogr., cit., p. 127).

2. dà competenza formale al Consiglio federale per l'emanazione delle disposizioni d'esecuzione in cui saranno precisate le categorie d'imprese e di aziende sottoposte all'assicurazione.

3. autorizza il Consiglio federale « a fissar la procedura e le vie di ricorso da seguire per decidere circa la sottoposizione all'assicurazione obbligatoria » (Art. 60 ter, cap. 2, LAMI) [16].

III. L'ORDINANZA.

A. *L'ordinanza prima* [17] ha le seguenti mansioni essenziali per il nostro studio :

1. designa in modo preciso le categorie d'impresa i di cui operai e impiegati sono obbligati all'assicurazione (Art. 12-23); fissa la delimitazione fra le imprese e le parti d'impresa assicurate e quelle che non lo sono (Art. 2-10).

2. pone i principi generali sulle persone assicurate (Art. 24-25).

3. dà la lista delle sostanze la produzione o l'uso delle quali produce certe malattie gravi (Art. 47).

4. indica le linee generali della procedura di sottoposizione delle imprese (Art. 26-46).

B. *L'ordinanza seconda* [18] contiene disposizioni sull'assicurazione delle persone occupate irregolarmente (Art. 2-7).

C. *L'ordinanza terza* [19] determina, fra altro, la sottoposizione all'assicurazione d'imprese esercitanti lavori di pit-

---

[16] E' da ricordare inoltre la Legge federale del 9 ottobre 1920, che modifica alcune disposizioni della legge federale del 13 giugno 1911 e precisamente gli articoli 74, 78, 112, 117. Si tratta di varianti d'ordine fiscale che non entrano in linea di conto nel nostro studio. E ancora la Legge federale del giugno 1927 da noi considerata, pag. 28, Nota 10.

[17] O. I. del 25 marzo 1916 ; O. I. bis del 20 settembre 1920 ; O. I. ter dell'8 dicembre 1922; O. I. quater dell'8 novembre 1927.

[18] O. II. del 3 dicembre 1917.

[19] O. III. del 2 marzo 1928.

tura e che non cadono già sotto l'art. 60, capov. 1, N. 1 e 2 LAMI e l'art. 13, N. 1 o l'art. 16, N. 4 O. I. (Art. 1).

D. ***Natura***. Queste tre ordinanze sono emanate dal Consiglio federale sulla base dell'Art. 131 e in applicazione degli articoli 60, 60 bis, 60 ter e 68 della legge. Esse non contengono semplici particolari tecnici, sibbene ***si occupano pure di diritto:*** vincolano il giudice in quanto alle prescrizioni di portata generale e alle decisioni definitive statuenti la sottoposizione d'imprese all'assicurazione obbligatoria (Art. 60 ter, cap. 3 LAMI).

Parte prima

LE IMPRESE

CAPITOLO PRIMO

IL CONCETTO D'IMPRESA

§. 2. Definizione e delimitazione.

I. DEFINIZIONE.

A. *Note preliminari.*

All' impresa assicurata addiviene nel sistema dell'assicurazione obbligatoria una grandissima importanza. Solo in forza dell' appartenenza a questa impresa una persona resta assicurata. Essa forma, rispetto all'assicuratore, l'unità alla quale tutti i doveri e tutti i diritti, eccettuati quelli concernenti le prestazioni, si riconnettono [1]).

Questa importanza, del resto già rilevante nelle leggi della responsabilità civile, ha la sua ragion d'essere, come l'assicurazione sociale stessa, nello sviluppo industriale.

Le prime leggi d'assicurazione operaia contro gl' infortuni limitavano il campo d'applicazione specialmente ai lavoratori delle grandi imprese e di quelle adoperanti macchine, perchè si credeva con ciò di colpire le imprese presentanti maggior pericolo : si originò in tal modo la teoria del *rischio speciale d' impresa* (da distinguersi dal *rischio casuale di vita*), ingrato principio, dice Mumelter, che ha impedito in tutto il mondo l'estensione dell'assicurazione contro gl' infortuni a tutte le imprese industriali. Questa distinzione traspare già dalle prime

[1]) Volkswirtschaft, Arbeitsrecht und Sozialversicherung der Schweiz, I., pag. 731*.

leggi di assicurazione sociale e ancor oggi si cerca sempre di formulare la distinzione fra imprese *pericolose* e *non pericolose,* cioè fra imprese da sottoporre all'assicurazione e imprese da escludere [2]).

B. *La nozione d' impresa* [3]).

1. Il classico *Rosin* definisce l'impresa nel senso della legge, come il *complesso di lecite attività economiche di relativa durata e continuità* [4]) e spiega più oltre che queste attività sono attività umane di lavoro aventi per oggetto una prestazione economica nella preparazione dei mezzi materiali a soddisfazione dei bisogni umani. Queste attività devono essere lecite, non urtanti cioè contro il diritto e contro la morale [5]).

La definizione data dal Rosin venne più tardi generalizzata ed assunse la forma seguente : *impresa è il complesso di attività economiche continuate* [6]) ; tuttavia con leggere varianti di redazione. Così mentre un autore parla di *attività*, gli altri parlano di *istituzioni,* riferendosi il primo piuttosto alla parte umana, alla manifestazione del lavoratore, comprendendo i secondi, oggettivamente, anche l'organismo tecnico (impianti, ecc).

2. *Il progetto del luglio 1915* per l'Ordinanza Prima definiva quali imprese, nel senso dell' art. 60 della LAMI, le

---

[2]) Karl Mumelter : « Unfallgefahr und Arbeiterunfallversicherung » in Oesterreich. Zeitschrift für öffentl. u. private Versicherung — 1919 — pag. 499 e segg. L'autore, postasi la domanda se esista uno speciale rischio d'impresa, conclude per la negativa, affermando che la distinzione fra questo rischio e quello della vita usuale è, sulla scorta delle statistiche, impossibile e di conseguenza è pure impossibile il limitar l'obbligo d'assicurazione alle sole « imprese pericolose ». La definizione dell' impresa assicurata deve essere chiara, semplice e comprensibile, insomma popolare, in modo che l'operaio sappia che per ogni infortunio patito sul lavoro egli vien risarcito. L'autore conclude nella speranza che l'idea di sottoporre tutte le imprese indistintamente all'assicurazione obbligatoria, contenuta nei nuovi principi generali austriaci, abbia a trasformarsi in azione e dall'Austria partire in viaggio trionfale attraverso il mondo a lenimento degli operai d'imprese non pericolose, abbisognanti pure di protezione e finora abbandonati al loro destino.

Vedi anche dello stesso autore : « Die Hauptfrage in der Unfall-

imprese industriali, il cui scopo consiste nell'esercizio professionale di una delle attività designate in quell'articolo [7]) e in cui, all'infuori del proprietario, sono occupate una o più persone in qualità d'impiegati od operai.

Questa definizione differisce dalle altre citate in quanto specifica il modo in cui quest'impresa svolge la sua attività, ne richiede cioè il carattere ***professionale***. Ed essa è ripresa dall'art. 2 - O. I., che suona :

« Si considerano come imprese i cui impiegati e operai sono assicurati, le fabbriche e le imprese che esercitano a titolo professionale un' attività la quale, secondo l'art. 60, Numero 1, 3 e 4 della legge o in virtù di un' ordinanza emanata in esecuzione dell'art. 60 bis, N. 1, lettere a-c, determina di pieno diritto la loro sottoposizione all'assicurazione. Un'attività è esercitata a titolo professionale quando costituisce in modo permanente o periodico l'oggetto dell'impresa di cui si tratta. »

Ora che abbiamo dato le principali definizioni in materia, cerchiamo di cavarne l'essenza e di stabilire i punti salienti che ci saranno di guida nel discernimento del carattere assicurativo d'un'impresa.

---

versicherung der Arbeiter » in Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 1925.

[3]) S'incontrerà ora la parola **impresa** (Unternehmung) e ora la parola **azienda** (Betrieb). La distinzione non ha valore per la materia che stiamo a trattare ; essa è più d'ordine economico che giuridico. Valga a maggior spiegazione quanto dice Giorgio (Giorgio, pag. 7) :

1. impresa è il corpo economico al cui servizio stanno le persone assicurate ;

2. azienda è il complesso di persone da sottoporre all'assicurazione e di istituzioni nell'interno dell'impresa. Un' impresa può in tal guisa comprendere più aziende.

[4]) Rosin ., pag. 209.

[5]) Op. cit., pag. 218.

[6]) Handbuch I., p. 22 ; Kaskel und Sitzler, p. 303 I. ; Comm. R. V. O. III., p. 19.

[7]) Notisi che l'Art. 60 bis e ter — L. di Compl. — era ancora in gestazione.

C. *I caratteri dell'impresa assicurata.*

Enumereremo dapprima i presupposti cui è subordinata la sottoposizione all'assicurazione, dandone poi succintamente gli effetti.

1. Presupposti:

a) *L'occupazione di forze di lavoro:* essa è condizione d'esistenza d'un'impresa nel senso della legge e, per conseguenza, è pur condizione per il suo carattere d'impresa assicurabile. La preventiva sottoposizione d'imprese che non occupano ancora impiegati ed operai è inconcepibile. La decisione di sottoposizione per tali imprese, per quanto siano esse pensabili senza personale, non potrebbe entrare in vigore, o se lo fosse, l'esatto momento della sua entrata in vigore sarebbe, nel senso dell'art. 38 - O. I, sconosciuto.

Queste forze di lavoro sono costituite da impiegati ed operai, ove per impiegati sono pure intesi i funzionari e per operai valgono ancora gli apprendisti, i volontari e i praticanti (Art. 60, cap. 3, LAMI).

aa) Il *numero* delle persone occupate non conta [8]). Basta che un'impresa avente per oggetto una delle attività designate negli articoli 12-17 O. I. occupi un sol impiegato, un sol operaio, perchè essa venga sottoposta all'assicurazione obbligatoria.

Il progetto di legge prevedeva che le imprese fossero obbligate all'assicurazione, solo quando l'imprenditore occupasse durante il periodo d'esercizio in media più di cinque operai. Ma già le Commissioni delle Camere federali proponevano di sopprimere questa disposizione tramandataci dalla legge sulla responsabilità civile [9]): la proposta, ritenuta l'iniquità della misura, veniva accettata senz'altro.

Il numero degli operai ha influenza solo quando l'applicabilità dell'assicurazione obbligatoria è subordinata alla sot-

[8]) Die vers. Betr., p. 1 e Guida INAIL, p. 9.
[9]) Bollettino Stenografico, Cons. naz. 1908, p. 181 e p. 455

toposizione dell'impresa alla legge sulle fabbriche (Art. 60, N. 2, LAMI) o quando si tratta di lavori eseguiti per conto proprio da amministrazioni pubbliche, da enti che mirano ad uno scopo d'utilità pubblica (Art. 18-22 O.-I.) o da privati (Art. 23, O.-I.) [10]).

bb) Non occorre che l'occupazione sia ***stabile***: una occupazione puramente occasionale d'un sol operaio o perfino d'una sola forza d'ausilio che si possa considerare come operaio od impiegato basta per far l'impresa assicurata [11]).

b) ***L'attività***: presupposto essenziale dell'obbligo d'assicurazione per un'impresa è che l'attività formante oggetto di essa sia esercitata in certe forme e a certi fini prestabiliti: distinguiamo adunque le forme dalla natura dell'attività:

aa) ***Forme*** dell'attività: esse devono essere quelle designate dall'Art. 60, N. 1, 3 e 4, LAMI o in virtù d'un'ordinanza emanata in esecuzione dell'Art. 60 bis, N. 1, lettere a-c. Sono oggetto di studio nel secondo capitolo di questa parte prima.

bb) ***Natura*** dell'attività: l'esercizio deve svolgersi a titolo ***professionale***. Il carattere professionale si manifesta quando l'attività in parola vien esercitata con una certa regolarità dall'imprenditore per terzi, dietro compenso [12]). Non occorre che vi sia intenzione di guadagno [13]). Basta che si realizzino entrate, anche se queste, per il supposto fatto che scopo dell'impresa è la comune utilità, non sono sufficienti a sopperire alle spese o non le eccedono. Di egual valore è poi ancora che un'impresa lavori per un indeterminato numero di terze

---

[10]) Vedi la NOTA a pag. 64.

[11]) Vedi cifra 2 a pag. 64 nel contesto.

[12]) E' negato il carattere professionale all'attività esercitata dai montatori nella divisione di prevenzione degli infortuni dell'Istituto Nazionale di Assicurazione. Si vuol pur evitare con ciò che nell'Istituto si identifichi la qualità di assicuratore con quella di assicurato, situazione che sarebbe punto desiderabile, cifr. Bundesratsbericht an die Bundesversammlung 1925, p. 561.

[13]) Altro il Comm. R. V. O. III, p. 19, che fa dipendere il carattere professionale dalla realizzazione di un guadagno.

persone, oppure solo per singoli, o esclusivamente per un solo [14]).

1. L'attività deve essere *l'oggetto dell'impresa* di cui si tratta. L'occupazione passeggera d'impiegati od operai da parte di una impresa cadente per sua natura sotto la LAMI non ha per effetto dunque la sua sottoposizione che solo qualora questi impiegati ed operai sono occupati in lavori che costituiscono l'oggetto regolare dell'impresa, ma non quando essi sono occupati in lavori che, quantunque contemplati dall'O. I., sono eseguiti solo eccezionalmente in questa impresa [15]).

Così un artigiano in serramenta che lavora regolarmente senza personale e che, per questo fatto, non è assicurato, sebbene il suo ramo d'attività cada sotto l'Art. 13, N. 1, O. I., non sarà assicurato anche se eseguisce eccezionalmente con un montatore, occupato a quest'uopo, degli impianti per il gas nell'interno di un edificio.

2. L'attività deve essere esercitata in modo ***permanente o periodico:*** questa regolarità non è lesa dal fatto che si avverino soluzioni di continuità di tempo, purchè l'attività non sembri eccezionale [16]).

Nota: Nel senso di un'eccezione il Consiglio federale è stato autorizzato, per mezzo dell'Art. 60 bis, N. 1, lettera e) ed f), a sottoporre all'assicurazione lavori in economia di amministrazioni pubbliche e istituti simili, come pure grandi lavori di privati pel proprio fabbisogno, senza che essi pertanto presentino il carattere d'impresa o, tanto meno, siano esercitati a scopi professionali.

2. Effetti:

a) se sono dati i presupposti surriferiti, l'impresa cade ***di pieno diritto*** sotto l'imperio della legge, automaticamente. Il diritto dell'assicurato a prestazioni eventuali è indipendente dal fatto, se l'impresa è stata annunciata o meno all'Istituto

---

[14]) Die vers. Betr., p. 1.
[15]) Erläut. April 1917, all'Art 2.
[16]) Vedi nota 20 a pag. 65.

nazionale, come era dovere del padrone o suo rappresentante (Art. 63. LAMI), o se i premi dovuti sono stati pagati [17]), [18]).

b) l'impresa resta *assicurata* ancorchè il suo esercizio sia *temporaneamente sospeso*, sino a tanto cioè che ricorrono gli estremi dell'assicurazione (Art. 3 - O. I.). Per conseguenza, un'impresa che non ha cessato il suo esercizio, ma che all'epoca in cui fu pronunciata la sua sottoposizione non occupava impiegati od operai, non è esclusa dall'assicurazione obbligatoria che qualora è probabile che essa non occuperà persone in un avvenire più o meno lontano. Essa sarà adunque assicurata, se il periodo in cui essa vien esercitata senza personale deve potersi considerare come semplicemente temporaneo, e notoriamente quando operai e impiegati sono occupati in modo intermittente e non è che casualmente che l'impresa si trova senza personale al momento in cui essa riceve l'avviso di sottoposizione.

La questione sarà giudicata secondo le circostanze del caso singolo. Si dovrà tener conto sopratutto delle condizioni preesistenti, dell'epoca in cui il personale è stato occupato per l'ultima volta, delle circostanze che hanno determinato la riduzione, ecc., ecc. [19]), [20]).

---

[17]) Giorgio, p. 305.

[18]) La questione se un'impresa o sua parte soggiaccia all'assicurazione obbligatoria o meno è di competenza esclusiva delle Autorità amministrativa designate dall'O. I. (direzione dell'Istituto, Ufficio federale delle Assicurazioni sociali, Consiglio federale) anche nei casi in cui si tratta di una questione preliminare in una causa per prestazioni dell'assicurazione. Cifr. Relazione annuale e Rendiconto dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni, 1921, p. 17.

Inoltre O. I., Art. 26-46. — Parte terza del nostro lavoro.

[19]) SUVAL, Zur A. und A., 1916 Dic. All'Art. 3.

[20]) L'art. 9 del progetto del luglio 1915 per l'O. I. cercava di dare una definizione delle imprese stabili e non stabili nel modo seguente: « Imprese stabili sono quelle che vengono esercite permanentemente o per la durata di un esercizio determinato e chiuso in sè, oppure per periodi piuttosto lunghi e ritornanti regolarmente. Imprese non stabili sono quelle in cui queste condizioni fanno completamente difetto. »

Questo articolo nel progetto 27 agosto 1915 (Art. 16), si accorciava come segue: « Sono imprese non stabili quelle la cui durata, secondo lor natura, comporta meno di due settimane. »

Il tutto cadeva nell'O. I.

II. DELIMITAZIONE.

Dalla definizione d'impresa risulta come questa sia un complesso di attività economiche; l'obbligo all'assicurazione coinvolgerà pure tutto l'insieme delle attività economiche in correlazione oggettiva diretta coll'impresa assicurata (Articolo 4 O. I.). Comprenderà così tutti i lavori di preparazione, esecuzione e produzione [21]) ed in particolare:

a) *i lavori ausiliari ed accessori* che servono all'impresa assicurata o che sono necessari alla sua esistenza e le istituzioni da essa utilizzate. Così non solo la parte tecnica dell'impresa, ma eziandio gli uffici, gli spacci, il personale di trasporto, il personale di pulizia; inoltre le funzioni commerciali, i magazzeni, le spedizioni, ecc.

Però se questi lavori, per lor natura non assicurabili, non presentano un carattere subordinato nei confronti dell'impresa per sua natura sottoposta alle legge, ma hanno sul complesso dell'impresa una rilevante importanza economica e potrebbero sussistere anche per sè soli, essi saranno da giudicare sulla scorta dei criteri usati nella determinazione delle imprese combinate [22]).

b) *i lavori di crisi* (« Notstandsarbeiten ») : sono un'apparizione della crisi economica del tempo bellico e son dovuti alla rilevante mancanza di lavoro verificatasi allora nelle imprese industriali. Per poter occupare in certo qual modo il personale, molti imprenditori fecero eseguire dai loro operai questi lavori cosidetti di crisi, che servivano più o meno direttamente all'impresa assicurata: erano, per esempio, mi-

---

[21]) Non quelli compiuti prima dell'apertura e dopo la chiusura dell'esercizio, secondo Handbuch I. - p. 22.

[22]) Per questo, in un' impresa giornalistica la redazione, ad esempio, vien aggiudicata alla tipografia, quando ad essa, come è il caso per piccoli giornali, accudisce principalmente la direzione della tipografia; e nelle imprese tessili l'organizzazione per l'esportazione è lavoro accessorio quando si tratta di una piccola divisione di esportazione, annessa alla fabbrica alla stessa guisa dell' ufficio di fabbrica, o addirittura annessa all' ufficio medesimo e non di una vera e propria ditta di esportazione; è lavoro accessorio, quando si tratta di una piccola divisione di esportazione. (Die vers. Betr., p. 2 e 3.)

gliorie o innovazioni nell'interno o all'esterno dei fabbricati, erano esecuzioni o migliorie di strade o vie d'accesso o di condotte d' acqua.

Questi lavori, quando era dimostrabile un nesso colla impresa assicurata, venivano dichiarati ammessi al beneficio dell' assicurazione di cui godeva l' impresa principale.

Alla stessa stregua si consideravano le « Notstands-pflanzungen » : esecuzione o cura di giardini nell'area della impresa o sul terreno messo a disposizione per tale bisogna dall' imprenditore. Quando persone dell'impresa al posto del loro lavoro abituale dovevano accudire a lavori di questo genere, si riteneva applicabile l'Art. 4 O. I.

III. LE IMPRESE COMBINATE.

Raramente un' impresa moderna si presenterà per sè stante ; saranno quasi sempre da notare accanto ad essa altre aziende o imprese, le une subordinate, le altre coordinate, a seconda del nesso oggettivo tecnico o economico che le lega vicendevolmente.

A. *Subordinazione.*

E' caratterizzata dalla presenza di un'azienda principale, seguita da una azienda accessoria od ausiliare. Il tutto, però, deve formare un complesso chiaramente determinato da una direzione unica, contabilità in comune per il fatto dello scambio di operai nelle diverse aziende o dell'impiego delle stesse forze d'esercizio o della vicinanza o collegamento fra le aziende combinate, o dell'analogia di rischio o di merce, o del trattamento di prodotti dell'una nell'altra azienda [23]).

Il nesso potrà mancare in caso di lontananza spaziale delle diverse aziende, utilizzazione di locali diversi, indipendenza di direzione e di contabilità per ogni azienda, mancanza di relazioni interne, diversità d'importanza e di rischio fra le imprese.

a) *L'azienda principale:* è quella in cui giace il centro di gravità economico del complesso d'impresa, o prospice in esso

[23]) Handbuch I. - p. 215 e 219. Comm. R. V. O. III - p. 58.

in modo da conferirgli speciale carattere. Un punto di riferimento per la considerazione di una azienda principale ci è dato dall'importo degli stipendi pagati nelle singole aziende, dall'entità e durata, dal guadagno conseguito, dal montante del capitale d'esercizio e più specialmente dal numero degli operai occupati nelle diverse aziende [24]).

b) *L'azienda ausiliare:* è parte essenziale dell'impresa e sta in nesso speciale con l'azienda principale cui serve economicamente e tecnicamente [25]).

c) *L'azienda accessoria:* mira a uno scopo economico diverso, ma per altri rapporti dipende economicamente dalla azienda che appare la principale. Questo nesso economico sarà da giudicare secondo i criteri indicati per la determinazione del complesso d'impresa [26]).

Essa gode dunque di una relativa indipendenza, non è legata all'impresa in un unico economico più vasto, ma è di minore importanza economica nei confronti dell'azienda principale [27]).

B. *Coordinazione:*

E' data dalle imprese miste. Queste risultano dall'unione di imprese concorrenti che nella vita economica sono ordinariamente indipendenti : questa indipendenza economica è data anche quando esse, nel caso concreto, lavorano assieme e si sostengono a vicenda.

Le singole imprese concorrenti possono a lor volta presentare aziende principali e aziende subordinate [28]).

---

[24]) Erläut. Aprile 1917, all' Art. 7.
[25]) Comm. R. V. O. III - p. 19.
[26]) Op. cit.
[27]) Rosin, pag. 244.
[28]) Così in un'impresa mista giornalistica, composta dalle due imprese coordinate **edizione** e **tipografia** : la distribuzione dei giornali potrà essere azienda accessoria dell'impresa edizione, a seconda dell'organizzazione dell'impresa. L'azienda accessoria annunci farà parte, in ragione del suo oggetto, dell'impresa tipografia, quando è completamente separata dell'edizione. Farà parte dell'edizione quando sarà legata ad essa dal punto di vista dell'organizzazione (redazione, corrispondenza redazionale ecc.). Cifr. Erläut. Aprile 1917 — all'Art. 6.

§. 3. Le aziende subordinate.

I. GENERALITÀ.

A. La legge del 1911 ha supposto solamente imprese unite e chiuse, cadenti in tutti i loro elementi sotto l'Art. 60 LAMI, ed ha perfino tralasciato di delegare espressamente il Consiglio federale a elaborare, mediante ordinanza, le definizioni e le necessarie delimitazioni atte a fissare i principi generali e a metter chiarezza nell'applicazione della legge.

Noi osservavamo intanto imprese combinate, di cui solo l'azienda principale cadeva sotto il tenore dell'Art. 60, mentre le aziende accessorie ad essa neccessarie non trovavano in tutta la LAMI e in tutta la legislazione sul lavoro nelle fabbriche una disposizione d'assicurazione che loro si attagliasse. D'altra parte trovavamo grandi imprese non assicurate, che accusavano però aziende accessorie o ausiliari che avrebbero dovuto esserlo [1]).

La lacuna è stata colmata dalla legge di complemento del 1915, la quale autorizza il Consiglio federale a estendere l'assicurazione obbligatoria anche a parti d'impresa miste e ad aziende ausiliari o accessorie (Art. 60 bis, N. 1, lett. d).

B. Il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni esecutive della legge la delimitazione fra imprese o parti d'imprese assicurate e quelle non assicurate.

Il principio fondamentale espresso nell'ordinanza di esecuzione è quello del diritto comune :

Questo principio soffre però di notevoli eccezioni espresse nell'Art. 7, cap. 2 e nell'Art. 6 dell' O. I. Tratteremo adunque nell'ordine prima la regola, indi l'eccezione.

NOTA : Per non ripeterci troppo designeremo con un + il carattere *assicurativo,* e con un — il carattere *non assicurativo di un' impresa.*

---

[1]) Bollettino stenogr. Cons. nazionale — 1915 — p. 127.

II. LA REGOLA.

Si esplica in due casi:

A. *L'azienda principale è + e l'azienda subordinata è —:*

Quest'ultima vien considerata alla stregua della prima e divien pure assicurata.

Dice infatti l'Art. 5 dell'O. I.: «Se un'impresa ha per oggetto principale un esercizio sottoposto all'assicurazione, questa si estende anche alle imprese ausiliari e accessorie che fanno parte di detto esercizio, anche quando queste imprese ausiliari e accessorie, prese separatamente, non siano per il loro oggetto sottoposte all'assicurazione.»

a) *La distinzione* fra i puri lavori dell'Art. 4 O. I. e le imprese dell'Art. 5 O. I. presenta difficoltà: Di imprese piuttosto che di lavori si parla quando l'attività, per sua natura non assicurabile, vien esercita quale industria per percepire speciali entrate, ma propriamente in vista dell'impresa principale assicurata, senza la quale la prima non potrebbe sussistere e non verrebbe tenuta dall'imprenditore [3]).

b) le aziende subordinate devono essere in *nesso oggettivo* coll'impresa principale. In caso contrario incorrono nell'eccezione dell'Art. 6, O. I. [4]).

B. *L'azienda principale è — e l'azienda subordinata è +:*

Questa segue il destino di quella, a condizione che serva esclusivamente all'azienda principale (Art. 7, cap. 1, O. I.). Questa *servitù* è data nei casi seguenti:

---

[2]) Rosin, p. 244; Giorgio, p. 13; Handbuch I, p. 220; Kaskel u. Sitzler, p. 303.

[3]) Die vers. Betr., p. 5.

[4]) Art. 10 del progetto luglio 1915 all'O. I., n. 5: «imprese accessorie ed ausiliarie hanno per oggetto lavori per l'erezione, la manutenzione, la pulizia e la vigilanza degl'impianti e istituzioni per procurarsi la materia da lavorare e per allontanare i prodotti ottenuti, o per espellere o confezionare o sopprimere i cascami». Questo articolo caderà già nel progetto dell'agosto.

a) quando essa rappresenta solo un *riempitivo* permettente di eseguire il lavoro per sua natura non assicurabile dell'impresa principale (impresa di trasporto per una impresa commerciale) o anche di fornire a quest'ultima i prodotti che essa utilizza (impresa di falegname in una officina meccanica).

b) quando essa ha per iscopo di rispondere meglio alle *esigenze della clientela* dell'impresa principale e servire alla conservazione di questa clientela (posa di parti d'edificio, persiane, linoleum, serrature, vetri, eseguita dal venditore della merce ; esecuzione occasionale di lavori di costruzione da parte di operai non appartenenti all'industria di costruzioni).

c) quando essa ha per iscopo la *migliore utilizzazione* del personale e delle istituzioni dell'impresa principale (l'esecuzione di lavori ad edifici, d'impianti d'acqua da parte di un forgiatore o maniscaldo di campagna) [5]).

III. L' ECCEZIONE.

A. *L'azienda principale è — e l'azienda subordinata è +* :

Questa resta eccezionalmente *assicurata* [6]) contravvenendo alla regola (accessorium sequitur principale), quando sono date una delle condizioni seguenti :

---

[5]) Secondo questi criteri l'obbligo all'assicurazione viene generalmente **negato** alle imprese di trasporto delle imprese commerciali, sin che la loro importanza richiede 5 persone (vedi sotto III); a manovali per lor natura non assicurati come maniscalchi, carrozzai, e falegnami di mobili, sellai e tappezzieri di mobili, che soltanto occasionalmente intraprendono lavori edili assicurabili : inoltre a geometri che si occupano principalmente di misurazioni e soltanto eccezionalmente progettano lavori sotterranei assicurabili ; a un fabbricante di grasso per macchine, che produce accessoriamente, in piccole quantità, anche cera per pavimenti; a uno stabilimento di nichelatura che serve esclusivamente a una coltelleria; a un commercio di articoli di cuoio e finimenti con montaggio occasionale di redini; così pure a un commercio di macchine agricole con occasionale montaggio di saliscendi per il fieno. Al contrario venne dichiarato **assicurato** uno scultore che faceva generalmente modelli ed eccezionalmente accudiva a lavori di scultura a costruzioni, perchè quest'ultima non era funzione ausiliare dei primi, ma propriamente scopo finale a sè stessa. Cifr. Erläut., dic. 1917; die vers. Betr., p. 6/7.

a) *L'azienda subordinata è d'un' importanza speciale.* Due fattori ci guidano in questo caso :

aa) *il numero degli operai:* devono essere *cinque* almeno. Per il computo fa stato il numero massimo degli operai occupati nell'impresa per un periodo di lunga durata o per ripetuti periodi di breve durata. Quand' anche il numero degli operai discendesse al disotto di questa cifra limite durante meno di 12 mesi consecutivi, ciò non esonerebbe la sottoposizione all'assicurazione (per analogia, dall'Art. 4 del Regolamento per l'applicazione della legge sul lavoro nelle fabbriche — 3 ottobre 1919) [7]).

bb) *la sua natura di fabbrica:* in questo caso è solo applicabile la legge federale sul lavoro nelle fabbriche del 18 giugno 1914 [8]).

b) *L' azienda subordinata è esercitata separatamente :* perchè tale sia effettivamente la situazione, non basta che l'impresa ausiliare o accessoria abbia istituzioni o personale speciali, ma bisogna pure che il capo-impresa la metta (anche quando lo fa nell'interesse dell'impresa principale) direttamente a disposizione del pubblico [9]), [10]).

c) se son date a) o b) anche gl' impiegati ed operai dell'impresa principale che sono esposti ai pericoli delle aziende subordinate, sia per ragioni d'impiego che per ragioni di spa-

---

[6]) Il carattere eccezionale si rileva già nell'Art. 60 bis, N. 1, lettera d) : « se l'impresa principale non è obbligata all'assicurazione, questa sarà applicata **solo in via eccezionale** e alle condizioni che saranno stabilite dal Cons. federale alle aziende accessorie... »; risulta inoltre dal contesto dell'Art. 7, cap. 1, O. I., che stabilisce la regola.

Vedi pure Rosin, p. 244 : « Der Satz, dass der Nebenbetrieb die Versicherungspflicht des Hauptbetriebes teilt, kann nicht als allgemeiner aufgestellt werden ».

[7]) Sono così assicurate le imprese di grandi commerci di linoleum, che effettuano la posa della merce negli edifici ; le imprese di ebanisteria che non esercitano che occasionalmente e per essere cortesi coi clienti la fabbricazione, l'innovazione e la riparazione a certe parti d'ufficio, e non possono essere considerate come imprese miste di ebanisteria o da falegname in costruzioni nel senso dell'Art. 8, O. I. (§ 4.)

[8]) Quali esempi di imprese subordinate sottoposte alla legge sulle fabbriche e in forza di essa assicurate valgano : la stamperia

zio o di tempo, sono assicurati. Non basta però la loro attività occasionale nell'azienda subordinata ; essi devono essere, grazie alla posizione da loro assunta nel complesso d'impresa o nell'azienda principale, o grazie alle funzioni a loro affidate, in regolare rapporto con l'esercizio subordinato [11]).

B. *L'azienda principale è — e l'azienda subordinata è* :

E' possibile una volta tanto che l'assicurabilità dell'azienda subordinata determini la sottoposizione alla legge dell'azienda principale ? Può darsi, con altre parole, che il principio si capovolga e prenda sostanza nella formola : *principale sequitur accessorium ?*

Dice in proposito l'Istituto Nazionale [12]) : « la questione di sapere in quale misura, nei termini dell'Art. 7, cap. 2, seconda frase O. I., la sottoposizione dell'azienda subordinata trascini quella dell'impresa principale rimane aperta. »

E altrove : « Se l'impresa accessoria od ausiliare mostra rischi a largo campo d'influenza, per es. pericoli d'esplosione, allora può, essere data la coassicurazione dell'impresa principale o di parti di essa, senza che occupati nella stessa abbiano a che fare con la impresa accessoria o ausiliare, appunto quando queste persone, senza accudire a lavori serventi all'impresa subordinata, in seguito a trasporto nei locali

---

di carte geografiche e affini, la divisione di galvanoplastica e fotografia della tipografia nazionale svizzera ; gli stabilimenti di riparazione nelle grandi calzolerie. Cifr. Die vers. Betr., pag. 7.

[9]) Art. 11 del progetto luglio 1915 per l'O. I. : se l'azienda principale di un'impresa non è assicurabile, l'assicurazione è ciononostante applicabile alle sue aziende accessorie assicurabili, quando esse vengono esercite separatamente dall'azienda principale o quand'anche il loro rischio è maggiore di quello dell'azienda principale. Il progetto dell'ottobre 1915 stralciava l'ultima proposizione.

[10]) Così il servizio di trasporti d'un commerciante, per il trasporto di merci formanti l'oggetto di commercio, non è sottoposto all'assicurazione obbligatoria, anche se esso vien disservito da un personale speciale, mentre che il trasporto di persone fatto da un albergo che si mette a disposizione de' suoi ospiti, dietro compenso, per corse particolari, sarà assicurato qualora affidato a un personale speciale. Cifr. Erläut. Dic. 1917.

Causa **condotta indipendente** vennero assicurati : la divisione di montaggio di una fabbrica di scarpe disservita da due operai speciali ; una chiatta che serviva ad uno stabilimento balneare, ma

dell'azienda subordinata vengono esposti ai rischi della stessa.» [13]). Adunque è intravista la possibilità dell'applicazione, in casi eccezionali, della LAMI. Dal canto nostro ci auguriamo, in vista di una sempre maggiore estensione dell'assicurazione, che tale possibilità abbia a realizzarsi nei diversi casi concreti.

C *L'impresa è + e una sua parte —*:

La parte resta esclusa dall'assicurazione quando ricorrono gli estremi d'eccezione dell'Art. 6, O. I.:

1. Senso:

a) *Natura dell'eccezione:* Mentre le eccezioni fin qui studiate (A e B) e quelle del paragrafo che segue tendono alla sottoposizione all'assicurazione, sono cioè disposizioni estensive, questa dell'Art. 6, O. I. è di carattere *negativo:* vuole escludere dall'obbligo certe parti d'impresa presentanti date particolarità. Non per nulla ne fu messa in dubbio la legalità, quale disposizione d'ordinanza esorbitante dalla facoltà del Consiglio federale. Infatti, se ci atteniamo alla lettera della Legge di Complemento, dobbiamo convenire che questa autorizza il Consiglio federale solo ad estendere l'assicurazione, giammai a restringere il campo d'applicazione della LAMI. Di conseguente sosteniamo noi pure l'inopportunità dell'Articolo 6, O. I., in urto anche con lo spirito generale della legge che tende, nella sua evoluzione, a inglobare un sempre maggior numero di lavoratori protetti, come ne fan fede le due ordinanze I quater e terza di recentissima edizione.

b) *Campo d'applicazione:* Essa si applica a tutte le imprese combinate, cioè tanto alle aziende subordinate di aziende

---

il cui servizio veniva disimpegnato da un uomo speciale e per la cui utilizzazione veniva richiesto speciale compenso; l'esercizio di trasporto d'una impresa di spedizioni, il quale serviva non alla rimessa a domicilio, ma al semplice transito di merci da una stazione all'altra, quale vincolo intermedio di tutto l'atto di spedizione. Cifr. Die vers. Betr., p. 7.

[11]) Die vers. Betr., p. 7 e Erläut. Aprile 1917 — all'Art. 7.

[12]) Zur A. und A. Settembre 1916. All'art. 7 e 8.

[13]) Die vers. Betr., pag. 7/8. — Cifr. inoltre § 10.

principali che alle aziende sussidiarie o accessorie di più imprese coordinate [14]).

Esclusa ne è l'applicazione solo quando si tratti di parti d'esercizio appartenenti ad imprese sottoposte alla legge sul lavoro nelle fabbriche [15]).

2. **Presupposti:** [16]): L'eccezione vale solo qualora gli operai ed impiegati che non vengono in nessun contatto coi rischi dell'esercizio assicurato costituiscono una parte d'impreso. Due, adunque, sono i punti da considerare:

a) gli operai ed impiegati da escludere dall'assicurazione devono formare una *distinta parte* d'impresa. Questo è il caso quando, dal punto di vista organizzatorio, essi possono essere considerati come formanti una unità che permetta di distinguerli a prima vista dagli altri gruppi d'impiegati ed operai. Una separazione di luogo non è necessaria, ma costituisce indizio d'un'organizzazione più o meno indipendente [17]).

La parte da escludersi o da sottoporsi all'assicurazione può, secondo i casi, constare di *una sola persona* come per esempio il contabile, lo spedizioniere, il direttore, il procuratore, il capo riparto [18]).

---

[14]) Vedi pag. 68, nota 28.

[15]) Altrimenti operai di fabbrica potrebbero venire esclusi, eppoi perchè la sottoposizione delle fabbriche alla legge d'assicurazione non succede a motivo di speciali rischi, ma in forza della legge sulle fabbriche. Cifr. Die vers. Betr., pag. 8.

[16]) Il progetto di O. I. dell'agosto 1915 presupponeva quale condizione per l'esclusione solo la mancanza di liste speciali di paga. Questa disposizione fu stralciata, data la sua ingenuità e la sua contraddizione coll'automaticità della nostra assicurazione infortuni.

[17]) Così la parte commerciale nel suo insieme o certe suddivisioni di questa, come la contabilità, la corrispondenza, lo spaccio, possono costituire parti d'impresa (Zur A. und A., sett. 1916, nota all'Art. 6): i viaggiatori da soli, quando esiste una speciale divisione di viaggio organizzata, oppure si hanno speciali viaggiatori-impiegati: non però quanto questo lavoro è disimpegnato da semplici impiegati d'ufficio per turno. Negli uffici d'architettura vennero esclusi i disegnatori, quando essi non si recano mai sui luoghi di lavoro, o la signorina d'ufficio nelle stesse condizioni; così pure in grandi imprese le impiegate d'una divisione commerciale, quando l'attività esposta ai rischi d'impresa incombe ai soli impiegati, e gli apprendisti quando si tratta di puri praticanti d'ufficio (Die vers. Betr., p. 8/9).

[18]) Op. cit.

b) *il contatto col rischio* deve essere escluso in modo assoluto [19]). Anche la sola possibilità del contatto eccezionale da parte di un sol membro della parte d'impresa in questione basta per escludere l'applicazione di quest'eccezione. L'articolo sarà invece eventualmente applicato, se la singola persona, non in contatto col rischio, forma parte d'impresa per sè sola (vedi capoverso precedente) [20]).

aa) *il concetto di rischio.* Per rischio d'impresa assicurata son da intendersi generalmente i pericoli inerenti all'oggetto, per conseguenza, alla parte tecnica dell'impresa, che hanno determinato la sottoposizione dell'azienda.

Così per un'impresa che, secondo l'Art. 17, N. 2, della O. I. è sottoposta all'assicurazione in virtù del suo deposito in grande quantità di oggetti pesanti e dell'uso di mezzi meccanici per il loro trasporto, non vengono considerati come rischio solo gli speciali pericoli presentati da questi due fattori, sibbene tutti i pericoli inerenti all'esistenza e all'entità di un simile deposito. In imprese industriali valgono quali pericoli non solo quelli dell'esercizio propriamente industriale, ma ancora i pericoli inerenti ai rami ausiliari, come nelle birrerie tutti quelli dell'esercizio di trasporto e dell'esercizio di deposito [21]).

bb) *il contatto:* Per regola generale esiste contatto col rischio d'impresa, se gli operai od impiegati delle parti in questione devono svolgere una purchè piccola attività o devono circolare in altre parti.

---

[19]) « räumlich und organisatorisch » dice il progetto dell'ottobre 1915 per l' O. I. Il « räumlich » però con riserva, come si deduce dalla nostra ulteriore esposizione sulla teoria del rischio e contatto di rischio.

[20]) Dove il contatto col rischio d'impresa vien limitato alla direzione o al comando di date divisioni d'esercizio, i procuratori, i capi-reparti e simili possono essi soli essere compresi nell'assicurazione, mentre il proprio e vero personale d'ufficio vien escluso quale parte d'impresa.

In direzioni di costruzioni pubbliche i segretari, cancellieri, insomma il puro personale amministrativo in rapporti con gl'ingegneri e tecnici e col resto del personale tecnico può venir escluso quale parte speciale d'impresa. Cifr. Die vers. Betr., p. 9 ; Erläut. Dic. 1917 — all'Art. 6.

[21]) Die vers. Betr. cit. ; Zur A. und A. Sett. 1916 — all'Art. 6.

Si stabilisce un *campo di rischio* che varia in estensione col variar della portata del rischio medesimo : così dove esiste pericolo d'esplosione o forte pericolo d'incendio o altro, il contatto può essere dato anche dalla presenza in un riparto che, quantunque separato, si trova nella vicinanza della parte propriamente pericolosa. Del resto, la distanza spaziale non conta [22]).

La questione di sapere se nell'esercizio delle loro funzioni persone occupate nella parte da escludersi entrano in contatto col rischio d'impresa, deve essere decisa esaminando le condizioni d'esercizio di questa impresa. Il questo esame ci baseremo su confronti con imprese analoghe e sulle condizioni generali conformi ai generi d'industria cui appartiene l'impresa e ne trarremo le conclusioni, giudicando sulla probabilità o la sola possibilità dell'esattezza delle indicazioni fornite dal capo-impresa [23]).

§. 4. Le imprese coordinate.

I. LA NOZIONE D'IMPRESA MISTA.

Qui si tratta, a differenza del paragrafo precedente, di imprese coordinate, cioè poste allo stesso piano l'una rispetto all'altra [1]). Sono due o più imprese unite di cui

[22]) Non è soltanto per il pericolo che presenta un binario di raccordo che le imprese industriali e commerciali che ne fanno uso sono assicurate : questo binario è semplicemente un criterio per la misura dell'estensione del traffico e, con ciò, del rischio che presentano quelle imprese in generale. Per questo non si potrà domandare l'esclusione d'una parte d'impresa unicamente perchè il personale di quest'ultima non viene a contatto col binario di raccordo. Cifr. Erläut. Dic. 1917 — all'Art. 6.

[23]) Quando un impiegato della parte commerciale deve recarsi a controllare le liste di paga all'impresa assicurata distante dal suo ufficio e compie questo lavoro in un locale non esposto al rischio dell'impresa, allora può essere applicato l'Art. 6. Deve egli invece aver a che far anche occasionalmente con l'esercizio tecnico, l'Articolo 6 non è più applicabile, siano ufficio tecnico d'impresa assicurata e impresa medesima anche molto distanti l'uno dall'altra. Cifr. Die vers. Betr., pag. 10.

[1]) Vedi pag. 68, B ; Giorgio, pag. 13.

a) l'una o le une sono sottoposte all'assicurazione, le altre non presentano i caratteri che ne giustificano l'assicurabilità [2]).

b) tra esse non corre il rapporto subordinato da azienda principale ed azienda ausiliaria od accessoria [3]). Una parte presa isolatamente può sussistere indipendentemente per tecnica ed economia dall'altra, anche se ambedue lavorano assieme e si sostengono a vicenda ; è l'unione insomma di esercizi concorrenti che nella vita economica sono comunemente indipendenti [4]).

II. EFFETTI D'ASSICURAZIONE.

A. Il progetto dell'ordinanza prima del luglio 1915 stabiliva nel suo articolo 10, N. 4, che l'assicurazione obbligatoria venisse dichiarata applicabile a parti d'impresa mista per lor natura non assicurabili, le quali *invadessero* le altre parti assicurabili.

---

[2]) Cifr. Progetto luglio 1915 all' O. I., Art. 10, N. 4, seconda frase.

[3]) Quali imprese miste sono trattate nella pratica : le imprese di tessitura risultanti dall'unione di una fabbrica con un'impresa d'esportazione, le imprese giornalistiche composte della redazione, tipografia, inserzione, inoltre altre imprese editrici con stamperia annessa ; fabbriche di stufe con esecuzione di rivestimenti di pavimenti e pareti ; grandi commerci di coloniali e petrolio ; cooperative di consumo con prestino, latteria, magazzeno, impresa di trasporto e organizzazione di vendita al minuto ; mulino e prestino ; commercio di carta e cartone con legatoria e tipografia ; segheria e carrozzeria, impresa da falegname e carrozzeria ; confezioni e mode ; spedizione e rimessa a domicilio. Cifr. Die vers. Betr., p. 5.

[4]) L'esempio più tipico è dato dalle imprese giornalistiche : si sarà di fronte a **imprese miste** quando la redazione non costituisce parte della tipografia ; essa deve essere considerata come un ramo dell'intera industria, comprendente tipografia ed edizione. L'oggetto d'impresa considerata nel suo insieme è la pubblicazione del giornale, alla quale stamperia e redazione collaborano, ciascuna a suo modo, senza che l'una di essepresenti i caratteri di impresa accessoria all'altra.

Siamo di fronte ad **imprese subordinate :** quando in imprese di poca importanza la tipografia costituisce l'oggetto principale dell'impresa e ove la redazione del giornale deve essere considerata come accessoria alla ipografia. In casi simili, del resto, i redattori parteciperanno di frequnte alla direzione o almeno dipenderanno strettamente dalla tipografia. Cifr. Erläut. Aprile 1917 — all'Art. 8.

Il progetto dell' ottobre 1925 sostituiva alla nozione d'*invadenza* quella dell' *esposizione* di operai della parte non assicurabile al rischio d'impresa della parte assicurata.

Il testo definitivo dava poi il concetto generale della *distinzione del personale* fra le diverse parti d'impresa.

B. Quali sono adunque gli effetti della distinzione di personale sull'obbligo all'assicurazione delle imprese coordinate ?

a) Quando l'occupazione degli operai e impiegati *non è separata*, tutto il complesso d'imprese coordinate cade sotto l'obbligo di assicurazione [5]).

b) Quando invece siamo di fronte a *personale distinto*, ogni parte d'impresa verrà considerata separatamente come un'impresa indipendente, e giudicata secondo i criteri generali sulla sottoposizione dell'impresa all'assicurazione [6]), [7]).

c) Per determinare se vi è personale distinto, bisogna prendere in considerazione lo scopo cui mira la legge, che vuol pure assicurare il personale di diverse imprese o parti d'impresa miste contro i rischi ai quali esso può venir esposto in altre parti d'impresa.

La nozione di personale distinto è dunque da interpretare in senso più o meno stretto a seconda che per evitare il contatto col rischio, il personale debba essere più o meno completamente separato.

Per regola generale basterà che il personale delle parti non assicurabili sia distinto dal punto di vista dell'organizzazione, cioè che le persone occupate in queste parti lavorino esclusivamente per esse, e non ancora per le altre. Non è dunque necessario che questo personale non entri in alcun modo in contatto, nell'esercizio delle sue funzioni, col rischio delle parti assicurate. Tuttavia la nozione di personale distinto

[5]) Così le parti comuni e i complessi di personale comune alle diverse imprese, come uffici comuni, fattorini, corrieri, vengono computati nell'esercizio da assicurare. Cifr. Die vers. Betr., pag. 8.

[6]) Vedi pag. 59 e segg.

[7]) Saranno imprese miste da giudicare separatamente quelle in cui il personale relativo ha da accudire a lavori diversi, secondo la necessità e le stagioni.

può essere interpretata in modo più stretto, se l'entrata nei locali dell'esercizio o parte assicurata basta essa sola per esporre gl' impiegati ed operai delle altre parti a un rischio speciale [8]).

La distinzione del personale è data quando ogni esercizio ha un contingente di personale solo per esso stabilito, cosicchè di ogni operaio o impiegato, secondo l'agglomeramento organizzatorio del personale, si può dire senz'altro a quale impresa egli appartiene. Con ciò non si esclude che, occasionalmente, impiegati od operai appartenenti ad un esercizio possano venir mandati in un altro, purchè i lavori a loro affidati siano sempre quelli dell'esercizio al quale essi normalmente appartengono e vengano eseguiti nell'interesse di questo [9]).

La distinzione di personale è possibile non solo per individui, ma anche per *stagioni* (« zeitlich »).

§. 5. Appendice: Le imprese agricole.

I. STORIA.

Mentre si discuteva la « Lex Forrer », si fece proposta di escludere l'agricoltura dal beneficio dell'assicurazione. Ma i rappresentanti dei contadini si levarono compatti a protestare, rimproverando alla Confederazione di far leggi d'ordine economico nell'interesse solo degli operai delle città, delle grandi industrie, che favorivano l'esodo dalla campagna dei lavoratori agricoli in cerca di maggior protezione [1]), e reclamando da parte dei poteri pubblici della Confederazione misure legislative che si traducessero in azione utile e benefica per tutte le nostre popolazioni operaie e li garantissero dai rischi, malattie e infortuni che colpiscono, in grado ancor superiore, gli agricoltori. « Non basta — dicevano essi — che la Confe-

[8]) Erläut., aprile 1917 — all'Art. 8.
[9]) Die vers. Betr., pag. 5/6.

[1]) Referate Forrer und Comtesse 1900 — Pag. 15.

derazione faccia leggi per favorire con premi il miglioramento del bestiame, non basta l'assicurazione del bestiame medesimo, non basta che la Confederazione contribuisca a migliorare il suolo. Noi chiediamo ch'essa pensi pure a quelli che coltivano e lavorano questo suolo con noi, ai nostri collaboratori indispensabili, a tutti quei soldati della grande armata dei lavoratori della terra! Noi lo reclamiamo nell'interesse delle nostre popolazioni operaie, poi nell'interesse dell'agricoltura nazionale, infine nell'interesse generale »[2]).

E la legge Forrer, superando difficoltà d'ordine tecnico[3]), veniva incontro ai desiderata dei campagnuoli sottoponendo completamente all'assicurazione la popolazione agricola e scaricandola in tal modo d'una responsabilità incombente su di essa in forza del diritto delle obbligazioni.

Ma venne il clamoroso naufragio di quella legge, e lorquando il Consiglio federale presentò alle Camere il progetto di legge del 10 dicembre 1906, raccomandava nel messaggio[4]) in particolar modo di non sottoporre all'obbligo di assicurazione gli operai e impiegati dell'agricoltura: « ...è molto dubbio — si legge — che le persone ivi occupate desiderino realmente d'essere sottoposte all'assicurazione e che esse accettino un progetto concreto che li inglobi ».

Discutendosi la legge in Consiglio nazionale il relatore della Commissione[5]) metteva in rilievo le difficoltà d'ordine tecnico che impedivano di sottoporre l'agricoltura all'assicurazione obbligatoria; e un rappresentante del partito agrario, fervente partigiano[6]) dell'assicurazione obbligatoria per i contadini, pur riconoscendo il danno rilevante che sarebbe derivato per la classe agricola escludendola della legge, raccomandava la prudenza, dettata dalla triste esperienza del fallimento della « Lex Forrer ».

---

[2]) Op. cit. Pag. 26.
[3]) Lex Forrer, Art. 91.
[4]) Message du Cons. féd. à la loi 10 déc. 1906, p. 73 b.
[5]) Boll. Sten. Cons. Nazionale, 1908, p. 182.
[6]) Op. cit. Jenny. p. 196.

Perchè tale cambiamento d'opinione ? Forse in vista dello spauracchio dell' INAIL ? Forse per le pressioni delle case private d'assicurazione ? Non vogliamo indagare le ragioni occulte che determinarono il voltafaccia dei rappresentanti dei contadini. Sta di fatto che la legge del 13 giugno 1911 esclude tassativamente l'agricoltura, riservando per essa la assicurazione volontaria con beneficio di sussidio federale [7]). La competenza di legiferare sull' assicurazione facoltativa spetta all' Assemblea federale e non al Consiglio federale. In tal modo si ha la garanzia che i rappresentanti delle diverse tendenze prendano la parola e che anche i partigiani dell'agricoltura, come al solito, manifestino il loro punto di vista [8]).

Al 16 dicembre 1920 il Consiglio federale aveva pronto il progetto e messaggio relativo per ordinare questo ramo di assicurazione. Ma le Camere decidevano la non entrata in materia per ragioni d'ordine finanziario e d'opportunità. Così la questione veniva rimandata sine die e la posizione degli agricoltori non migliorava di un passo [9]).

II. GENERALITÀ.

A. *Lo spirito della legge:*

L' agricoltura è espressamente *prosciolta* dall' assicurazione obbligatoria nella legislazione svizzera, mentre vien specialmente considerata nella legislazione germanica [10]) e in quella italiana [11]).

L'esclusione si estende perfino a lavori, per lor natura, da assicurare, fintanto che essi vengono eseguiti unitamente a un' impresa agricola [12]).

---

[7]) LAMI, Art. 115-117 ; vedi Message cit., p. 73 e Art. 84.

[8]) Boll. Sten. Cons. Nazionale 1908, p. 182.

[9]) Boll. Sten. Cons. Nazionale 1923, p. 205 ; Cons. degli Stati 1923, p. 33.

[10]) Reichsversicherungsordnung § 915.

[11]) Decreto legge 23 agosto 1917 e modificazioni con legge 24 marzo 1921 concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura.

[12]) Art. 9, cap. 2 — O. I.

Per l'agricoltura è riservata l'assicurazione facoltativa (Art. 116 LAMI).

B. *La nozione di agricoltura:*

L'Art. 9, O. I. non deve essere considerato come disposizione su un caso speciale di applicazione. Esso regola in modo generale e completa l'assicurazione delle imprese agricole [13]).

Agricoltura è la coltivazione del suolo in ogni forma, compreso il giardinaggio e la cura a parchi e giardini, come pure l'allevamento del bestiame, fintanto che tutte queste funzioni siano in nesso colla coltivazione del suolo e vengano esercitate in grande. Le imprese forestali son pure comprese in essa [14]).

In senso lato agricoltura è quel ramo della produzione economica che ha per iscopo il ricavo di materie prime di natura animale e vegetale e che per tale bisogna si occupa della coltura del suolo e della tenuta d'animali domestici [15]).

a) Primo oggetto ne è dunque la *coltura del suolo,* nel cui rapporto un'impresa agricola o forestale è il complesso di quelle attività economiche di una certa durata, esercitate dal proprietario di un fondo, per proprio conto, allo scopo di una più sistematica concezione dei prodotti del suolo. La professionalità non è richiesta.

Comprende:

aa) lavorazione e concimazione del terreno di coltura e lavori di miglioramento ad esso [16]).

bb) erpicatura e piantagione di fondi, e altra cura dei prodotti del suolo.

cc) raccolta e messa a tetto dei prodotti del suolo.

b) *La tenuta del bestiame;* sia per allevamento che per produzione di latte o per ingrasso. Se essa è legata allo sfrut-

---

[13]) Zur A. und A., sett. 1916 — I. — All'Art. 9.

[14]) Kaskel und Sitzler, p. 36.

[15]) Comm. R.V.O. III, p. 578 e segg.

[16]) Art. 6 del Regolamento italiano cit.: «Il bonificamento idraulico comprende i lavori che si compiono allo scopo di risanare e di ridurre a coltura i terreni di un compensorio di bonifica sia col mezzo di canali di scolo o fognature, sia col mezzo di colmate naturali o artificiali, sia col mezzo di prosciugamento meccanico.»

tamento del suolo, è pure parte di detto sfruttamento. Il nesso è dato, in senso stretto, dal fatto che il nutrimento per le bestie vien prodotto nell'agricoltura, oppure il letame del bestiame trova la sua utilizzazione nell' agricoltura medesima. Anche se manca il nesso oggettivo le imprese di allevamento sono da considerare per lo più come imprese agricole.

III. CAMPO D' APPLICAZIONE.

A. *Sono esclusi dall' assicurazione obbligatoria:*

a) *le aziende agricole* propriamente dette: adunque quelle che hanno per oggetto una delle attività designate precedentemente. Esse possono formare anche aziende accessorie di aziende principali assicurate: ma rimangono pur sempre escluse.

b) *i lavori ausiliari accessori* che sono connessi con l' azienda agricola o che vengono eseguiti a vantaggio di essa o del fondo rurale. Il nesso oggettivo è dato:

aa) *secondo lo scopo* cui mirano, quando il lavoro serve all' impresa agricola o ai terreni agricoli. Per esempio: migliorie intraprese da uno o più contadini assieme, nell'interesse esclusivo dei loro fondi, lavori d'irrigamento o prosciugamento e lavori viatori [17]).

Detti lavori restano sempre esclusi, anche se a questo scopo si adopera personale estraneo all' impresa; questo personale deve però essere stato ingaggiato dapprincipio per i lavori agricoli e solo occasionalmente prender parte a lavori per loro natura assicurabili [18]).

bb) *secondo l' esecuzione,* quando il lavoro per sua natura tale da inglobare nell' assicurazione (trasporti, esercizio di pozzi) è disbrigato dal proprietario coll'aiuto del personale agricolo o dei mezzi d' impresa agricola.

Queste condizioni sono ancora adempiute quando l'uno o gli altri, onde poter compiere il lavoro, per sua natura assi-

[17]) Die vers. Betr., p. 10.
[18]) Op. cit.

curabile, vennero rinforzati forse un po' al di là delle esigenze puramente agricole, purchè questi rinforzi vengano utilizzati soltanto provvisoriamente nell'agricoltura [19]).

B. *Sono compresi nell' assicurazione obbligatoria:*

a) *i lavori* della lett. A b) precedente, quando essi costituiscono una vera e propria impresa [19a]).

La distinzione fra lavoro e impresa è molto difficile [20]). Decisiva è la presenza dei caratteri generali d'impresa: speciale complesso di istituzioni e di personale indipendente, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico [21]).

b) *le attività* che hanno per iscopo la trasformazione economica dei prodotti agricoli, come sarebbe a dire le latterie, i caseifici, le mosterie, e la fabbricazione di prodotti serventi all' agricoltura, quando esse vengono disimpegnate da persone speciale e adempiono le condizioni di un'altra disposizione d'ordinanza, ad esempio dell'Art. 17, N. 1 e 2, O. I. [22]).

c) *i lavori accessori o ausiliari* agricoli di una impresa assicurata, quando essi non costituiscono una vera e propria impresa [23]). Così, per esempio, lo sfruttamento di fondi agricoli con impiego regolare di forze di lavoro dell'impresa stessa, per i bisogni di manutenzione dell'edifizio, degli operai o di speciali parti, impianti o mezzi di detta impresa (animali da tiro impiegati nei lavori d'impresa [24]).

---

[19]) Op. cit.

[19a]) Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur sa gestion en 1927, p. 618.

[20]) Vedi pag. 70 a).

[21]) Così sono da assicurare: bottega da falegname tenuta da un agricoltore, con macchina piallatrice; fresa a motore elettrico disservita da un operaio speciale; condotta d'una corsa postale con un servo addetto quasi esclusivamente a questo scopo, sfruttamento d'una cava di torba e terra con 2—4 persone speciali, occupate 2—3 mesi (Die vers. Betr., p. 10).

I lavori di miglioramento e irrigazione intrapresi in comune da più agricoltori e confidati ad uso di essi, eseguiti coll'aiuto di un personale speciale a prezzo convenuto e a rischio dell'agricoltore al quale furon rimessi, sono pure da assicurare (Erläut., aprile 1917 — all' Art. 9).

[22]) Op. cit.

[23]) Vedi pag. 66 b) le « Notstandspflanzungen ».

[24]) Die vers. Betr., p. 11; Erläut., dic. 1917 — all'Art. 9.

CAPITOLO SECONDO

LE ATTIVITÀ

Abbiamo visto, nel corso del nostro lavoro, come *l'attività* formante oggetto d'esercizio da parte di un'impresa sia il presupposto essenziale per determinarne la sottoposizione alla assicurazione. E abbiamo ancor distinto la natura dell'attività, cioè il suo carattere eminentemente professionale, dalle diverse forme in cui detta attività si esplica.

In questo secondo capitolo ci proponiamo appunto di studiare più da vicino queste varie forme di attività che fanno l'impresa di pieno diritto assicurata.

Nella LAMI balzano agli occhi due fatti: troviamo cioè in prima linea enumerate attività coinvolgenti per *legge* l'assicurazione (Art. 60) ed altre per cui il Consiglio federale *ha la facoltà* di dichiarare applicabile l'assicurazione (Art. 60 bis, N. 1, lett. a-f). La distinzione, però, non ha praticamente importanza, atteso che l'ordinanza di esecuzione ha messo sullo stesso piano sia le une che le altre disposizioni [1]).

Notiamo poi in secondo luogo la distinzione fra le *imprese* propriamente dette (lett. a-d Art 60 bis) ed i *lavori* (lett. e-f, Art. 60 bis) eccezionalmente ammessi al beneficio dell'assicurazione, senza che essi presentino i caratteri d'impresa, o, tanto meno, siano esercitati professionalmente.

Raggruppando le attività che presentavano maggiori affinità, abbiamo potuto stabilire la enumerazione seguente:

1. I trasporti.
2. Le fabbriche.

[1]) Vedi pag. 53, nota 15.

3. Costruzioni, impianti e miniere.
4. Le officine elettriche.
5. Impiego d'esplosivi e materie pericolose.
6. Attività con rischio particolare.
7. Attività in economia e per privato fabbisogno.

§. 6. I trasporti.

(LAMI Art. 60, cap. 1, N. 1 e 3 lett. b) — O. I., Art. 12 e 13, N. 4).

I. LE ISTITUZIONI FEDERALI.

A. *Cadono sotto la legge:*

a) *le Strade ferrate federali:* cioè tutto il complesso di quel ramo dell'amministrazione federale, senza personalità giuridica, ma pur godente di propria gestione, che ha per iscopo il trasporto di merci e di persone.

b) *le Poste svizzere:* cioè quel ramo dell'amministrazione federale, sotto la vigilanza diretta del Dipartimento federale delle poste, che si occupa del trasporto di persone e di oggetti (bagagli, lettere, pachi fino a 5 kg., atti giudiziari ed esecutivi, abbonamento a giornali e riviste, traffico monetario fra i privati, mandati postali e chèques).

B. *Ne sono esclusi:*

I Telegrafi e i Telefoni, ovverosia quel servizio che opera la trasmissione di pensieri fra due persone a mezzo dell'elettricità o delle onde herziane; questa regia federale, pur occupandosi di trasporti, non gode dell'assicurazione obbligatoria: ne vien poi indirettamente e parzialmente compresa in virtù dell'Art. 60, N. 3, lett. c) LAMI, prescrivente l'assicurazione obbligatoria per le imprese che hanno per oggetto l'impianto o la riparazione di linee telefoniche o telegrafiche (Vedi § 8 seguente).

II. LE IMPRESE CONCESSE.

Lo Stato non ha la privativa assoluta per l'esercizio delle ferrovie e delle poste: per quanto riguarda le prime, esso ha lasciato sussistere le numerose compagnie private, riservandosi in ogni tempo il diritto di riscattarle; per le poste invece ha designato espressamente quali erano i rami da sottoporre alla regia, mentre in altri rami esso entra quale concorrente accanto alle società private.

Ma tanto nell'uno che nell'altro caso, i terzi che volessero esercitare tali imprese devono chiedere la *concessione* della Confederazione. E a simili imprese si riferiscono appunto i N. 3 e 4 dell'Art. 12 dell' O. I., i quali dichiarano applicabile l'assicurazione anche in loro confronto.

Distinguiamo, secondo il ramo dell'amministrazione federale con cui si riserva di concorrere l'interessato:

a) *La concessione ferroviaria:* Essa è regolata dalla legge del 23 dicembre 1872 sulla costruzione e l'esercizio delle Strade ferrate federali sul territorio della Confederazione svizzera e verte su tutte le imprese che si occupano del trasporto di persone o di cose con mezzi mossi da forza motrice qualsiasi (elettricità, vapore, lavoro animale o umano), correnti su guide appositamente collocate per essi e serventi al traffico pubblico.

Non cadono perciò sotto questa legge le automobili, gli ascensori, le funicolari aeree e le imprese di battelli a vapore [1]). Sono pure esclusi dalla legislazione ferroviaria i binari di raccordo che collegano una fabbrica con la rete pubblica ferroviaria, sottoposti invece a una legge speciale sui rapporti di diritto delle ferrovie di congiunzione fra la rete ferroviaria svizzera e stabilimenti industriali, del 19 dic. 1874 [2]).

---

[1]) L'ordinanza I laddove parla (Art. 12, N. 3) di battelli a vapore che hanno ottenuto una concessione della Confederazione in virtù della legge federale del 23 dicembre 1872, è, a nostro modesto avviso, in errore; chè detta legge non concerne tale sistema di trasporto, regolato invece dalla legislazione postale.

[2]) Un binario di raccordo può però pur sempre determinare l'assicurazione d'un'impresa che ne faccia uso, a tenor dell' O. I., Art. 17, N. 1. (Vedi al § 11, pag. 111.)

Cadono invece sotto la legge strade ferrate estere correnti su territorio svizzero e che pur non hanno ottenuto concessione, sibbene sottostanno a disposizioni di contratto o di convenzione; e ciò in forza dell'Art. 60, N. 1 LAMI che parla di « strade ferrate » in generale, mentre Art. 12, O. I. si riferisce unicamente, solo per dimenticanza, alle S.F.F. e agli esercizi concessi.

b) *La concessione postale:* Vige in questo campo la legge federale sulle poste svizzere del 5 aprile 1910, la quale dà la concessione solo per il regolare e periodico trasporto di persone e loro bagagli compiuto con battelli, carri, automobili, aeroplani e altri mezzi di trasporto, filovie, tramvie senza binari, ascensori pubblici, imprese di vaporini ed automobili che effettuano le loro corse secondo un orario fisso e fisse tariffe.

III. LE IMPRESE NON CONCESSE.

Nè l'assicurazione si limita alle imprese concesse, chè la legge, prima (Art. 60, cap. 1, N. 3, lett. b), e l' O. I., poi, Art. 13, N. 4) contemplano anche imprese che, pur non cadendo sotto la legge della concessione postale, hanno per oggetto trasporti per terra o per acqua (flottazione) e tengono a quest' uopo veicoli od animali.

Esaminando la disposizione, si scorge la possibilità di trattar il trasporto propriamente detto separatamente dall' altra attività non perfettamente identica della tenuta di mezzi di trasporto, ciò che determina la nostra sistematica nella linee seguenti :

a) *il trasporto.* Ecco le condizioni cui è subordinata in questo caso l'applicazione della legge :

aa) il trasporto di persone o di cose deve compiersi mediante veicoli mossi da animali da tiro o da forza motrice, sia essa l'elettricità, vapore, gas, aria compressa o vento [3]).

[3]) E' escluso il noleggio di barche, anche se disservito da personale speciale ; è assicurato invece il noleggio di barche a motore (Die vers. Betr. All' Art. 13, N. 4).

bb) nel caso di imprese combinate o di lavori ausiliari ed accessori, restano riservate le regole generali da noi enunciate nei paragrafi precedenti [4]).

Citiamo un esempio: Le case internazionali di spedizione, che non hanno per oggetto il trasporto delle merci, ma la cui attività si limita ad adempiere alle formalità necessarie per la spedizione di dette merci, non sono per lor natura assicurate. Invece l'eventuale impresa di trasporto che sarà loro annessa, cadrà sotto la LAMI, se essa si trova nelle condizioni previste all'Art. 7, cap. 2, O. I., oppure se essa si presenta come una impresa coordinata, economicamente indipendente, della casa internazionale di spedizione. Ciò sarà particolarmente il caso, quando quest'ultima possiede un proprio servizio di «camionaggio». Se in questa circostanza il personale della casa di spedizione non è separato da quello della impresa di trasporto, esso sarà, in virtù dell'Art. 8, O. I., pure sottoposto all'assicurazione [5]).

b) *il tenere mezzi di trasporto*: comprende pure la cura e la sorveglianza degli animali di tiro, la manutenzione dei veicoli, la costruzione di mezzi d'esercizio e tutte le attività inerenti all'effettuazione della vera e propria impresa di trasporto: le azioni suaccennate devono servire precipuamente a questo scopo [6]).

* * *

CASUISTICA DELL'ISTITUTO NAZIONALE: sono soggetti all'assicurazione; noleggio di barche a motore, servizio di messaggeria con impresa di trasporto, imprese di sondag-

---

[4]) Cifr.: per le aziende subordinate pag. 69 e segg.: per le imprese coordinate, pag. 77 e segg.: per i lavori ausiliari ed accessori, pag. 66 e per le imprese agricole, pag. 80.

[5]) Erläut., marzo 1918 — all'Art. 13, N. 4. — Altro esempio: un servizio di trasporti esercito da un agricoltore o da un albergatore sarà assicurato, se il padrone impiegherà in esso personale e mezzi speciali, devolti in massima parte al suddetto servizio (Erläut., sett. 1916 — all'Art. cit.).

[6]) Vengon perciò eccettuati maneggi dove si danno cavalli a nolo. Altro secondo la legge germanica (Comm. R.V.O. III, pag. 34 e segg.), la quale assicura anche le imprese di corse di cavalli e ippodromi e scuole di equitazione e circhi.

gio subacqueo, camionaggio anche unitamente a impresa di spedizione, chiatte, flottazione, trasporti e servizio di cocchieri d'albergo ed altre imprese compiute separatamente e con speciale personale, trasporti di materiale d'imprese agricole ed altre esercitate regolarmente da personale speciale stabile.

Impresa di trasporti di mobili: trasporti a motore di persone e materiale. Tenuta di cavalli postali e condotta di furgoni sulle strade alpine, imprese di vetture ristorante e vetture-letti [7]).

§. 7. Le Fabbriche.

(LAMI, Art. 60 cap. 1, Num. 2.)

I. GENERALITÀ.

L'Art. 60, cap. 1, N. 2 della legge designa quali imprese obbligate all'assicurazione quelle cadenti sotto la legge federale del 23 marzo 1877 sul lavoro nelle fabbriche, rispettivamente del 18 giugno 1914 [1]).

L'obbligatorietà dell'assicurazione è qui stabilita formalmente. Il dominio di applicazione vien circoscritto materialmente dalla pratica di sottoposizione alla legge sulle fabbriche.

In materia vige adunque la *legge federale sul lavoro nelle fabbriche* del 18 giugno 1914 [illegible] *regolamento d'applicazione* in esecuzione dell'Art. 81 di detta legge, modificato da decreto del Consiglio federale del 7 settembre 1923. Restano riservate le disposizioni della LAMI e sue ordinanze di esecuzione che fissano i criteri serventi di norma nella determinazione del carattere assicura[illegible] [illegible]e sub- e coordinate.

Il concetto di fabbrica acquista perciò nella LAMI una importanza particolare, che ci obbliga a vagliarne un po' mi-

[7]) Die vers. Betr. — all'Art. cit. Cifr. anche Giorgio, pag. 31 e Comm. R.V.O. III, pag 32.

[1]) Art. 95, cap. 2 della legge federale del 18 giugno 1914 sul lavoro nelle fabbriche.

nutamente i caratteri generali. Ed alla stessa guisa che studiammo l'impresa, vogliamo ora esaminare le particolarità della fabbrica, sulla scorta degli stessi criteri sistematici.

II. DEFINIZIONE

A. *Nozione di Fabbrica:*

Una definizione generale e, al contempo, esatta è estremamente difficile.

L'« Handwörterbuch der Staatswissenschaften », volume IV (Jena - Verlag von Gustav Fischer, 1909), dà il seguente concetto : « Fabbrica è quel complesso di lavoratori stanti in gran numero e a scopo di produzione in un edificio ed ivi lavoranti reciprocamente uno per l'altro, con prevalente uso di macchine e di motori, cosicchè tutti sono partecipi, mediante prestabilite differenti prestazioni, alla creazione di uno stesso oggetto. All'ordinamento del lavoro, come pure alla fornitura di materiale grezzo, di utensili e di macchine pensa il proprietario della fabbrica, al quale incombe pure lo smercio del contingente di prodotti finiti. » Aggiunge poi : « Del resto il concetto è molto elastico e non soffre troppo acuta distinzione dai concetti corrispondenti di artigianato e industria a domicilio. »

1. Presupposti. A stabilir la natura di fabbrica valgano le norme seguenti[2]) :

a) Sono imprese dove vengon utilizzati caldaie a vapore e apparecchi mossi da forza elementare.

b) Sono imprese che si occupano della creazione o della elaborazione professionale di oggetti, e in cui vien occupata una pluralità di operai.

2. Indizi oggettivi.

a) Grandezza ed estenzione spaziale, quantità e valore della produzione annua, forma della divisione del lavoro e della

---

[2]) Handbuch I, pag. 8 ; Kaskel und Sitzler, pag. 306, N. 1.

cooperazione in senso piuttosto meccanico o in senso piuttosto artistico degli operai, l'applicazione più o meno intensa di macchine di lavoro, le quali vengono messe in movimento da una forza umana o animale.

b) Il maggior o minor rischio d'infortunio offerto dall'impresa può pur entrare in linea di conto ; il fatto però che all'impresa è concesso solo un minimo pericolo d'infortunio, non esclude ancora l'esistenza di una fabbrica.

3. La legge. Su queste basi la legge sulle fabbriche del 1914 è giunta alla definizione seguente :

« Quale fabbrica vale ogni stabilimento industriale che occupi più operai fuori delle loro abitazioni, sia nei locali dello stabilimento e nei cantieri che ne dipendono, sia altrove in lavori connessi coll'esercizio industriale. » (Art. 1, cap. 2.)

B. *Caratteri.*

Dalla definizione premessa emergono tre principali elementi : il carattere industriale, il fatto del lavoro compiuto in dati luoghi e la presenza di più operai.

1. Stabilimento industriale. Ciò limita il campo d'applicazione della legge sulle fabbriche :

a) *rispetto al commercio, all'agricoltura e all'artigianato.* Con altre parole, deve trattarsi nella fabbrica di una *elaborazione* di oggetti, di una lavorazione, cioè, di materia che conduce ad una certa qual modificazione. Non necessita però che queste azioni siano complete : può bastare, ad esempio, legare, mistiare, estrarre, spezzettare. Sono pur sempre escluse quelle azioni aventi per iscopo la conservazione della merce in buono stato o la conversione della merce allo stato di vendita [3]).

b) *rispetto agli istituti di pena e di educazione.* Nei primi il lavoro non è scopo a sè stesso, come nelle fabbriche, sibbene

[3]) Comm. R. V. O. III - pag. 54 ; Giorgio, pag. 22.

solo mezzo allo scopo, chè lo Stato, occupando il detenuto o recluso, si prefigge anzitutto il suo miglioramento [4]).

I secondi (unitamente ai lavatoi degli ospedali e delle case di salute cantonali, al macchinario di teatri cittadini, all'officina meccanica dell'istituto federale di fisica) sono esclusi dalla legge, perchè in essi si produce soltanto per i bisogni del rispettivo stabilimento e non per il pubblico.

2. Dati luoghi di lavoro. La legge del 1877 prevedeva locali chiusi, ma la pratica estensiva considerava non solo gli edifici comunemente designati sotto questo nome, ma anche i locali dove un certo numero di operai e operaie sono occupati a lavorare simultaneamente e regolarmente fuori delle loro dimore : così una segheria era da considerarsi come fabbrica, quand'anche gli operai avessero lavorato in parte a cielo aperto, sul posto stesso del legname (nel bosco) e in parte sotto il tetto della sega [5]). Se le condizioni atmosferiche lo richiedevano, non era necessaria una chiusura delle quattro pareti.

La legge del 1914 estendeva ancor più il significato di fabbrica, comprendendo in tale espressione tutti i lavori e negli stabilimenti e fuori, all' aria aperta, sulle piazze vicine, e ancor quelli compiuti lontano dal corpo principale, in costruzioni dipendenti direttamente dall'impresa industriale.

3. Pluralità di operai. I principi generali sono fissati nell'Art. 1 del Regolamento d'applicazione. Il numero determinante è subordinato alla presenza di motori e di pericoli eccezionali o al manifesto carattere di fabbrica.

a) *Nel primo caso:*

aa) vi sono motori : si richiedono almeno 6 operai.

bb) non vi son motori, ma adolescenti di età inferiore ai 18 anni : si richiedono 6 e più operai.

cc) non vi son motori, nè adolescenti : si richiedono almeno 11 operai.

---

[4]) Salis, N. 2223.

[5]) Salis, N. 2220 e 2233.

dd) le caldaie a vapore sono parificate ai motori, purchè servano direttamente a scopi di fabbricazione [6]).

b) *Nel secondo caso:* Stabilimenti che occupano un numero minore di operai cadono pure sotto la legge :

aa) quando lavorino 3 e più operai (Art. 11 del Regolamento) : i mulini per cereali, le officine del gas, gli stabilimenti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica [7]).

bb) qualunque sia il numero degli operai impiegati (Articolo 12 del Regolamento) : le fabbriche di ricami che adoperano tre e più macchine a mano o due e più macchine a spola con automatico o due e più macchine da ricamo di sistemi differenti.

c) *Questi pericoli eccezionali* per la salute e per la vita sono determinanti nella fabbricazione dei fiammiferi, nelle concerie, nelle seghe con impiego di tre operai di intelligenza fisica e morale anormale, e in quelle imprese ove detti pericoli sono di special compromettenza per la salute de' minorenni [8]).

d) *Il numero degli operai.* Per il computo vale non il minimo o la media, ma il massimo degli operai occupati in uno stabilimento industriale per un periodo di lunga durata o per ripetuti periodi di breve durata. Quand'anche il numero degli operai discendesse al disotto delle cifre-limiti indicate durante meno di 12 mesi consecutivi, ciò non esonera di regola lo stabilimento dall'osservanza della legge (Art. 4 del Regolamento) [9]).

---

[6]) Salis, N. 2241 ; Handbuch I, pag. 88, prescrive una certa pressione ; Comm. R.V.O. III, pag. 55, indica una pressione superiore a 0,5 atmosfere.

[7]) Salis, N. 2230 e 2242.

[8]) Risoluzione del Cons. federale 3 giugno 1891 per l'esecuzione dell'Art. 1 della legge sulle fabbriche ; Salis, N. 2229, 2250, 2233 II, 2251.

[9]) Salis, N. 2246.

III. DELIMITAZIONE.

Valgono le norme seguenti:

a) La fabbrica comprende pure i rami affini, anche se questi si trovano in diversi locali d'un edifizio o in edifizi diversi nel medesimo comune o in edifizi di comuni vicini (Art. 5 del Regolamento).

b) Son pur considerati come formanti un sol tutto diversi stabilimenti situati in un comune o in comuni vicini, che presi isolatamente non sodisfano alle condizioni richieste, ma pure lavorano, almeno in parte, l'uno per l'altro, oppure gli stessi operai sono occupati ora nell'uno ora nell'altro di questi esercizi (Art. 6 del Regolamento) [10]).

c) Per ogni impresa coordinata o subordinata valgono le prescrizioni da noi esposte nel capitolo precedente.

Si è ben vero che nel Regolamento succitato troviamo disposizioni in proposito. Così l'Art. 7 esprime che «i rami di una azienda che non hanno carattere industriale non cadono in conto per l'applicazione della legge». E l'Art. 7, cap. 1 bis: «I lavori di costruzione (edifici, lavori di sterro, scavi, canalizzazioni, opere idrauliche, impianti di condotte aeree e sotterranee, ecc.), ai quali gli operai di una fabbrica sono impiegati fuori del dominio di quest'ultima, non sono considerati come ramo industriale dell'azienda.»

Pure tali suddivisioni d'impresa potranno goder del beneficio dell'assicurazione, se adempieranno le condizioni che fanno assicurate le aziende subordinate e le imprese coordinate. Adunque, in caso di disamina di esercizi combinati, *esclusivamente LAMI* a mai Legge sulle fabbriche.

IV. APPENDICE.

Le officine delle imprese di trasporto.

Non ci resta meglio da fare che riferire alla lettera le dettagliate disposizioni seguenti, che ricevettero l'attuale loro

[10]) Salis, N. 2329, 2236, 2221.

forma in forza di un decreto del Consiglio federale del 7 settembre 1923 :

« Art. 26 del Regolamento : Le officine principali delle strade ferrate e di altre imprese di trasporto e di comunicazione soggiacciono esclusivamente alle disposizioni della legge sulle fabbriche e dei relativi regolamenti d'applicazione.

Questa disposizione non si riferisce agli esercizi accessori annessi alle officine principali, come le stazioni per il caricamento degli accumulatori e le officine del gas, quando esse lavorino principalmente per l'esercizio di trasporto e il loro servizio debba regolarsi secondo l'orario delle corse. »

« Art. 27 del Regolamento : E' considerato come officina principale a' sensi dell'articolo precedente quell'esercizio avente carattere di fabbrica, il cui personale è nella sua massima parte impiegato esclusivamente nell'officina.

Per il personale assegnato ad una siffatta officina, il quale faccia servizio ausiliario o di sostituzione nell'esercizio di trasporto, valgono durante questo servizio, per quanto concerne la durata del lavoro e i riposi, le disposizioni della legislazione ferroviaria. »

Queste disposizioni, riportate a titolo di complemento, non hanno per noi speciale importanza. Chè le imprese cui si riferiscono sono, per lo più, pur sempre sottoposte all'obbligo di assicurazione, se non come fabbrica, come impresa di trasporto o altro, secondo le norme delle autorità amministrative competenti, cui potranno forse servire particolarmente, a scopo d'ordine, gli articoli riferiti.

§. 8. Costruzioni, impianti e miniere.

(LAMI Art. 60, cap. 1, N. 3; O. I Art. 13: O. III Art. 1.)

I. LE COSTRUZIONI.

A. *L'edilizia.*

Essa comprende qualsiasi lavoro di costruzione, restauro, rifinitura, modificazione o demolizione di edifici, la fabbrica-

zione di parti di essi, la preparazione e la direzione tecnica di lavori siffatti, e ancora la pulitura e pittura di detti fabbricati [1]) (Art. 13, N. 1, O. I.).

a) *Lavoro di qualsiasi genere:* anche le costruzioni con ghiaccio [2]) cadono sotto la legge, così pure la posa di monumenti funerari, quando non si tratta di pietre sepolcrali ordinarie [3]).

Per l'assicurabilità dei lavori di giardinaggio si son stabilite le norme seguenti: l'arredamento di giardini ordinari comprendente unicamente il ripieno o l'escavazione di una parte della superficie del suolo inferiore ad una media da 0.50 a un metro di profondità e il tracciar sentieri di poco conto non costituiscono lavori di sottosuolo. Invece quelli uscenti dal limite di lavori ordinari di giardinaggio (lavori importanti di sottosuolo, drenaggio e canalizzazione) posson venir sottoposti all'assicurazione [4]).

b) *Quale parte d' edificio* vale tutto ciò che per sua natura appartiene ad un edificio, sia esso a lui connesso o meno; ed entra pur nel dominio della legge quell'impresa avente per oggetto la fabbricazione di parti d'edificio. Non necessita che essa ne eseguisca ancor la posa. In forza di questo criterio si è perfin sottoposta una fonderia di campane [5]).

Sono, al contrario, esclusi: l'onamento alle case mediante bandiere, il collocar corone elettriche o a gas, insomma oggetti che non sono in solido e duraturo legame con gli edifizi; così pure la posa di insegne alle case, il servizio di sorveglianza a nuovi edifici da parte di società di vigilanza e sicurezza [6].

c) *La manutenzione di edifici* è pure intesa anche per quei monumenti storici ed artistici che hanno carattere d'edificio [7]).

---

[1]) Cifr. Art. 2 del Regol. ital. cit.; Comm. R.V.O. III, pag. 24.
[2]) Salis, N. 2352.
[3]) Erläut., marzo 1918.
[4]) Op. cit.
[5]) Erläut., dicembre 1916.
[6]) Comm. R.V.O. III, pag. 26/27.
[7]) Erläut., settembre 1916.

La nozione di *pulitura* di costruzioni si riferisce puramente alle facciate e non tocca invece la disinfezione, lo spolveramento, la pulitura di vetrine e quella meccanica dei tappeti. Gli spazzacamini sono assicurati.

Le imprese che hanno per oggetto il prosciugamento di edifizi mediante un processo non esigente lavoro di costruzione o impianto nel vero senso della parola, ma operato con un apparecchio di riscaldamento trasportabile, unicamente in modo che l'atmosfera e, con lei, i pavimenti, le serramenta e le pareti vengano asciugati, non cadono sotto il disposto dell'articolo d'ordinanza.

Sono invece comprese nella LAMI le imprese che esercitano lavori di pittura e ciò in forza della recentissima O. III. del 2 marzo 1928.

d) *La preparazione e la direzione tecnica dei lavori:* s'intendon per esse la elaborazione di piani, lo stabilir preventivi e le misurazioni. L'assicurabilità dei lavori d'ufficio è giustificata, quando questi lavori vengon compiuti da impiegati che entrano sia pur occasionalmente in contatto coi rischi dell'impresa, segnatamente circolando nei cantieri di costruzione [8]).

Uffici d'architettura ed ingegneria che si occupano della preparazione tecnica di lavori di sotto e soprasuolo, o mediante loro impiegati eseguiscono rilievi sul terreno o dirigono lavori di costruzione, oppure danno occasione a questi impiegati di recarsi sui luoghi di lavoro, sono pure assicurati. Sorveglianza equivale a direzione : e il suo disimpegno vien sempre ammesso, rispettivamente presunto, fino a prova del contrario [9]).

B. *Altre costruzioni:*

Sono strade ferrate, sono gallerie, strade, ponti, opere idrauliche e fontane, pulitura di strade, piazze e giardini pubblici.

---

[8]) Erläut., dicembre 1917. Secondo il Comm. R.V.O. III, pag. 26, non sono assicurati, se non quando si estendono anche alla sorveglianza dell' esecuzione.

[9]) Die vers. Betr. All' Art. 13, Num. 1.

I lavori d'indigamento di torrenti soggiacciono alla legge, non però di rimboschimento, i quali, nella loro qualità di vere e proprie opere di coltura, non hanno relazione alcuna coi primi [10]).

Lo sgombero di una strada cade sotto la legge : nella manutenzione sono compresi anche i lavori aventi per iscopo l'eliminazione di ostacoli provenienti da forze naturali e non è possibile una differenza di trattamento a seconda delle diverse specie di avvenimenti o casi di questa natura [11]).

Uffici di geometri sono ancor quì assicurati, quando essi si occupano anche di misurazioni di strade e di progetti di lavori di drenaggio o miglioramento [12]).

La pulitura di strade pubbliche in grandi città, la piantagione e cura di alberi stradali, fin quando non ha luogo un notevole sfruttamento di legna e frutta, la conservazione di strade in un luogo d'abbellimento, ecc., ecc. sono pure astretti all'obbligo dell'assicurazione [13]).

II. GL' IMPIANTI.

a) *La messa in opera, la modificazione o manutenzione d'impianti tecnici* all'interno e all'esterno di fabbricati, per esempio, per l'acqua, il gas, la forza elettrica, il riscaldamento, le lavanderie (refrigeranti, ventilatori, essicatori, rinfrescatoi, snebbiatoi, ecc.) [14]).

b) *La posa, il montare, lo smontar macchine* purchè queste siano solidamente legate al terreno o all'edificio [15]) ; l'operazione è assicurata solo quando avviene sul luogo ove la macchina è posta, in vista della sua fissazione o del suo montag-

[10]) Salis, N. 2346.
[11]) Salis, N. 2344.
[12]) Die vers. Betr. cit.
[13]) Comm. R.V.O. III, pag. 26.
[14]) Die vers. Betr., pag. 15.
[15]) Giorgio, pag. 31.

gio [16]). L'assicurazione abbraccia pure la posa di saliscendi, mulini e segherie, orologi di campanili [17]).

c) *Condutture aeree e sotterranee:* la messa in opera, la riparazione o manutenzione di simili condutture d'ogni genere, ad esempio, per la forza elettrica, a corrente debole o forte, per l'acqua o altri liquidi, per gas ; così pure tutto l'impianto e la distribuzione di linee telefoniche o telegrafiche.

d) *La direzione e preparazione tecnica* di tutti questi servizi non è menzionata dall'ordinanza : di conseguente restano esclusi : lo stabilir progetti, la direzione e sorveglianza di questi lavori, anche se la loro esecuzione necessita scavi di terreni [18]).

III. LE MINIERE.

L'assicurazione si estende all'esercizio di miniere, cave e pozzi, all'estrazione di ghiaccio, di minerali, di ghiaia, di sabbia e di materie simili [19]). Distinguiamo adunque :

a) *Le miniere* in senso stretto, impianti mediante i quali vengon ricavati minerali sotterranei da un giacimento, secondo regole tecnico-minerarie, cioè « secondo un piano di esercizio corrispondente allo stadio della scienza mineraria e ai principi generali stabiliti dalla teoria, dalla pratica e dalla legge per sicurezza delle costruzioni interne, della superficie esterna e dei lavoratori » [20]).

b) *Le cave:* S'intende nella Svizzera per esse ogni escavazione che si pratica nel soprasuolo al fine di estrarre prodotti naturali [21]).

[16]) Erläut., dicembre 1916.

[17]) Erläut., settembre 1916.

[18]) Erläut., marzo 1918 ; Giorgio, pag. 31.

[19]) Art. 1 del Regol. ital. : « l'esercizio delle miniere, cave e turbine comprende, oltre lo scavo e la estrazione del minerale, anche la sua lavorazione sul luogo e il trasporto al primo punto di caricamento fuori della miniera ».

[20]) Comm. R.V.O. III, pag. 21.

[21]) Salis, N. 2350.

Comprendon pure la preparazione di ghiaia (stacciatura, spezzatura a mano di pietre, anche quando questi lavori non sono combinati con una cava [22]).

L'estrazione di ghiaccio naturale equivale in massima all'escavazione di minerali, quando essa avviene alla superficie delle acque o dei ghiacciai ; è invece esclusa la fabbricazione di ghiaccio artificiale.

Sono pure assicurati gli scavi per ricerca di giacimenti, filoni di carbone, ecc. e pozzi artesiani per cerca d'acqua, di salmastra e olio minerale, e infine le torbiere [23]).

§. 9. Le officine elettriche.

(LAMI Art. 60 bis, N. 1, lett. a); O. I Art. 15.)

I. GENERALITA'.

La LAMI del 1911 taceva completamente le officine elettriche ; ma non tardò a manifestarsi il desiderio di sottoporle all'assicurazione, tanto più che già dapprima il legislatore era stato spinto dal loro special rischio d'infortunio a creare una legge particolare di responsabilità civile per gl'impianti elettrici.

E' vero che la maggior parte delle imprese elettriche stanno sotto la legge sulle fabbriche. Infatti l'Art. 11, lettera c) del Regolamento d'applicazione della legge suriferita, designa come tali gli stabilimenti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica *purchè essi occupino tre e più operai.*

---

[22]) Erläut., dicembre 1916.

[23]) Handbuch I, pag. 5, dà indicazioni concernenti l'assicurabilità delle cave di sassi, secondo la legislazione germanica : Determinanti sono la grandezza e le condizioni d'esercizio. E' escluso quell'esercizio di cava e spezzatura di sassi, in cui gli operai cercano sassi della grandezza di 15 a 80 cm. e staccandoli dal suolo, li lasciano cadere sul luogo ove si procederà al loro sminuzzamento. Sarà, per contro, assicurato lo stesso esercizio, se esso impiega 18—20 operai, i quali cercano con sonde i massi, li liberano dal terreno e li spaccano sul posto.

Premessa alla centrale la qualità di fabbrica, sarebbe stato possibile, senza la legge di complemento del 1915, considerare tutti gl' impianti elettrici che si riconnettono generalmente a una grande centrale elettrica quali accessori di detta stazione, e di dichiarare soggetto alla legge federale sulle fabbriche il complesso degli impianti collegati, anche se essi avessero appartenuto a diversi proprietari. Questa via trasversa avrebbe però coinvolto una troppo estesa interpretazione della legge, ragione per cui si preferì creare un'assicurazione diretta per le officine elettriche, astrazion fatta del numero degli operai occupati, comprendendo persino gl' impianti di distribuzione, anche se essi non accusano alcun legame tecnico con la centrale elettrica [1]).

II. DOMINIO D' APPLICAZIONE.

L'Art. 60 bis. N. 1, lett. a) LAMI applica in modo generale la legge alle imprese che normalmente producono, trasformano o distribuiscono energia elettrica.

E l'Ordinanza I, Art. 15, specifica :

a) *Le officine elettriche*, sia che per mezzo d'una forza primaria qualunque producono energia elettrica per distribuirla a terzi, o che producono energia elettrica come mezzo d'esercizio d'impianti ad esse collegati, come ferrovie, fabbriche e imprese simili.

Solo la produzione di energia agli scopi preindicati condiziona l'applicazione. Restan di conseguente escluse quelle piccole centrali destinate esclusivamente ad uso degli alberghi, chè simili istituti non sono impianti del genere ferrovia o fabbrica ; e si rileva per di più inapplicabile l'Art. 7. capoverso secondo dell' O. I, per il fatto che l'officina elettrica presa per sè stessa, senza il fine prefisso all' Art. 15, N. 1 e 2, O. I. non è da sottoporre all'assicurazione [2]).

---

[1]) Bollettino stenografico Consiglio nazionale 1915, pag. 126.

[2]) Il personale impiegato specialmente per la manutenzione degli impianti elettrici può però sempre essere assicurato, qualora è possibile l'applicazione degli Art. 23 e 13, N. 1 e 2, O. I.

b) *Le imprese che ricevon energia elettrica* e la distribuiscono a terzi con o senza modificazione nel genere di corrente o della tensione.

L'applicabilità di questa disposizione presuppone che nelle imprese designate, accanto ad operazioni puramente commerciali, si svolga pure un'attività tecnica. Di conseguente non sarà obbligato all'assicurazione quell'impresario, il quale serve puramente da intermediario commerciale tra l'officina e i consumatori, nel caso di distribuzione diretta di corrente dall'officina produttrice ai consumatori, senza che egli compia la benchè minima funzione tecnica [3]).

c) L'assicurazione si estende anche *a tutti i lavori accessori* di produzione, trasformazione e distribuzione ; tali sono ad esempio : la cura dei trasformatori, la sorveglianza, manutenzione e riparazione degl'impianti e delle condutture (anche in forza dell'Art. 13, N. 2 e 3 dell'O. I), la lettura dei numeri sui trasformatori e sugli interruttori di corrente, l'accudire alle illuminazioni pubbliche con ricambio di carboni, di lampadine e di valvole di sicurezza, anche se tale ricambio si compie presso gli abbonati privati, il toglier disturbi dalla rete (rimozione di oggetti caduti sulle condotte e ingeneranti corti circuiti o perdite di corrente, il levar la neve dalle condutture, ecc., ecc.) [4]).

---

[3]) Le cooperative nella campagna che comperano corrente da una grande officina e la rivendono ai loro membri o ad altre persone, soggiacciono alle stesse norme : per esser assicurate, esse devono procurarsi la corrente dall'officina produttrice per proprio conto, e comparire agli occhi dei loro adetti come fornitrici indipendenti. Non devon costituire una semplice organizzazione di abbonati dell'officina produttrice, creata allo scopo di semplificare le relazioni per una migliore organizzazione nella fornitura di corrente. La cooperativa deve inoltre esercitare certe funzioni tecniche, come sarebbe a dire, distribuire lei medesima la corrente ricevuta, con l'aiuto di operai, propri e stabili ed occasionali, effettuanti lavori, in tutto o in parte, di natura tecnica.

Cifr. Giorgio, pag. 34 ; Erläut., aprile 1917 ; Die vers. Betr., all'Art. 15, N. 3.

[4]) Die vers. Betr. All'Art. 15, N. 3.

§. 10. Impiego d'esplosivi e materie pericolose.

(LAMI Art. 60, cap. 1, N. 4; Art. 60 bis N. 1, lett. b); O. I. Art. 14 e 16.)

I. OGGETTO.

A. Il vecchio articolo 60 della LAMI prevedeva al numero 4 del primo capoverso l'assicurazione obbligatoria per gli impiegati ed operai occupati nelle imprese in cui si producevano o si adoperavano normalmente materie esplosive. Con questa espressione « materie esplosive », tramandataci dalla legge sulla responsabilità civile del 1887, si volevan designare gli « esplosivi » (Sprengstoffe) nello stretto senso della parola; di conseguenza, tutte le imprese in cui questi esplosivi venivano prodotti od adoperati erano, senza riguardo al numero d'operai in esse occupati, sotto la legge della responsabilità civile. Ma dopo i lavori preliminari per l'introduzione dell'assicurazione, si rilevarono le manchevolezze di quel termine. Infatti una cosa è « un esplosivo » e un'altra « una materia esplosiva ». Anche benzina e gas sono, ad esempio, materie esplosive, ma la sottoposizione all'obbligo dell'assicurazione di tutte quelle imprese in cui si impiegasse, in una forma qualsiasi, gas o benzina, avrebbe condotto troppo lontano e impossibilitato l'applicazione della legge, nè corrispondeva d'altronde all'intenzione del legislatore. La locuzione venne chiarita con l'elaborazione di due capoversi, ove nell'uno si considerò la categoria di quelle imprese da porsi senz'altro sotto l'assicurazione e nell'altro una seconda categoria d'imprese per le quali è riservata una decisione del Consiglio federale (per via d'ordinanza). Donde la ragione per cui nell'Art. 60, cap. 1, N. 4 LAMI prendono posto quelle imprese aventi rapporti con gli esplosivi, e il motivo delle disposizioni dell'Art. 60 bis riferentisi alle imprese in cui vengon normalmente prodotte, adoperate in grande quantità o depositate in massa materie esplo-

sive o pericolose alla salute, o nelle quali tali materie si sviluppano [1]).

B. Dimodochè tre sono gli oggetti che ce ne occupano: 1. gli esplosivi dell'Art. 60, cap. 1, N. 4 e O. I, Art. 14, che determinano la sottoposizione delle imprese *ipso jure*, in forza di legge; 2. le materie esplodibili dell'Art. 60 bis, N. 1, lett. b) e O. I, Art. 16, per cui il Consiglio federale è autorizzato a dichiarare l'assicurazione obbligatoria; 3. le materie dannose alla salute aggiunte all'articolo succitato 60 bis in estensione del principio del rischio professionale.

a) *Gli esplosivi:* La definizione ne è data dall'Art. 14 dell'O. I, nei seguenti termini:

« Si considerano come materie esplosive nel senso dell'Art. 60, N. 4, tutte le sostanze o miscele chimiche destinate a produrre degli effetti d'esplosione o di tiro » [2]). Così ad esempio la dinamite, la cheddite, la telsite, la gamsite [3]).

b) *Le materie esplodibili:* Si distinguono dagli esplosivi in quanto che esse, per lor natura, possono esplodere (e di questa qualità appunto si fa uso nei motori a scoppio e nella meccanica), senza però che tale esplosione sia scopo unico e finale [4]).

A queste materie vengon assimilate le *sostanze infiammabili* (Art. 16 dell'O. I, N. 1), considerando come tali solo quelle destinate a produrre, per la loro accensione rapida, l'infiammazione d'altre materie [5]).

c) *Le materie dannose alla salute:* L'Art. 60 bis, N. 1, lett. b) rimanda in proposito all'Art. 68 LAMI. Questo dispo-

---

[1]) Bollettino Stenografico Consiglio nazionale 1915, p. 126 e 142.

[2]) Cifr. H. Henne: Der Sprengstoffbegriff in der Versicherung in « Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft » 1925, pag. 178. Inoltre Giorgio, pag. 32.

[3]) Die vers. Betr. All'Art. 14.

[4]) Salis, N. 2325: « Secondo i criteri scientifici ed il costrutto della legge non sono da intendere come comprese fra le sostanze esplosive quelle che s'impiegano nella fabbricazione di acque minerali. » Giogio, pag. 32.

[5]) Erläut., aprile 1917.

sitivo prevede una speciale situazione per le malattie professionali provenienti dalla manipolazione di materie pericolose. E l'Art. 47 O. I bis dà l'elenco, previsto dal succitato disposto legale, delle sostanze la cui produzione o il cui uso producono certe malattie gravi [6]).

Si comprenderà di leggeri che questa lista, peraltro, non è determinante per la sottoposizione delle imprese : con altre parole, la presenza fortuita d'una di queste sostanze in un'impresa non avrà per conseguenza imprescindibile l'assicurazione dell'impresa medesima ; piuttosto saranno ancora da considerare i criteri da noi esposti più innanzi (vedi pag. 109).

II. DOMINIO D'APPLICAZIONE.

A. Quali sono le *condizioni* perchè le imprese aventi relazione con queste materie siano astrette all'assicurazione ? Due principalissime : 1. bisogna che le producano e le adoperino normalmente; oppure 2. bisogna che esse le tengano in deposito. Non necessita che queste condizioni concorrano, una sola, indipendentemente dall'altra, basta per far l'impresa assicurata.

[6]) Esse sono:

Acetilene
Anidride acetica
Acido acetico concentrato
Acido cloridrico
Acido formico concentrato
Acido nitroso
Acido nitrico
Acido fenico (fenolo)
Acido picrico (trinitrofenolo)
Acido solforoso
Acido solforico
Anidride solforica
Acridina
Alcali: 1. potassa
2. soda
3. potassa caustica
4. soda caustica
Alcaloidi
Aldeide acetica
Ammoniaca
Anilina e omologhi
Arsenico e sue combinazioni
Benzolo
Benzidina
Benzina (benzina di petrolio)
Bromo
Bromuro di metile
Bromuro d'etile
Combinazioni del cromo
Combinazioni nitrate e nitroclorate del benzolo e dei suoi omologhi
Crema di tartaro
Cianamide e cianamide di calce
Cianogeno e sue combinazioni
Diamina
Dianisidine
Dinitrofenolo
Essenza di trementina e suoi surrogati
Etere cloroformico
Etere metilico dell'acido paratoluolsolfonico
Formaleide
Gas nitrosi
Idrogeno fosforato
Idrogeno solforato
Idrogeno tetraclorato
Idrossilamina (Fenilidrossilamina)
Iodio
Ioduro di melite
Ioduro d'etile
Mercurio e sue combinazioni
Nitroglicerina
Nitroanilina
Nitrosocreosoto
Nitroso di metilanilina
Nitroso di etilanilina

a) *Per l'uso e per la produzione:* Cadono sotto la legge: le imprese di fabbricazione di gas illuminante, di gas aerogeno, d'acetilene, di gas liquido, di spirito, di lacche e vernici, d'oggetti infiammabili, di fuochi d'artificio, d'ossigeno, d'idrogeno e di sostanze chimiche esplodibili [7]), le fabbriche di fiammiferi, di celluloide, la fabbricazione di cera per pavimenti [8]), la distillazione del catrame [9]), le lavanderie chimiche, anche con tintoria e stireria, qualora il personale è indistinto [10]), la galvanoplastica, l'indoratura, argentatura, nichelatura e zincatura di oggetti d'ogni sorta [11])

b) *Per il deposito* [12]) : quale quello di spirito, petrolio, benzina, benzolo ed altri prodotti volatili distillati del petrolio e del catrame, di sostanze chimiche esplodibili e di fuochi d'artifizio [13]).

c) *Per l'uso e per il deposito:* l'esercizio di rimesse (garages) per la custodia, pulitura e riparazione di vetture e carri automobili (Art. 16, N. 4, O. I), quando « il garage » vien messo a disposizione di terzi e si eseguiscono lavori con proprio personale [14]) ; l'esercizio di stazioni aereonautiche e d'aviazione (Art. 16, N. 5, O. I) anche di privati [15]) e l'esercizio di cinema-

---

Calce viva
Carburo di calcio
Catrame, suoi vapori ed oli, pece di catrame.
Clorato di potassio
Clorato di sodio
Cloro
Cloroformio
Cloruro di calcio
Cloruro di metile
Cloruro di fosforo
Cloruro di etile
Cloruro di zolfo
Cloruro di zinco
Combinazioni del fluoro:
1. fluoruro di silicio
2. idrogeno fluorato
3. acido fluoridrico
4. tetrafluoruro di carbone
Nitrosofenolo
Ossicloruro e ossibromuro di benzolo
Ossido di carbonio
Perossido di manganese
Persulfati
Fenilidrazina
Fosgene (ossicloruro di carbonio)
Fosforo giallo e sue combinazioni
Piombo, sue combinazioni e leghe
Chinina, preparati e derivati a base di chinina
Solfato dimetilico
Solfocloruro di tuluolo
Solfuro di carbonio
Solfuro di sodio
Tetracloruro d'acetilene
Toluidina
Tricloretilene

La recentissima O. I quater (8 novembre 1927 aggiunge ancora :
Radio e i suoi composti
Le leghe del mercurio (amalgame)
Il virus carbonchioso.

Sui motivi di quest'ultima Ordinanza cifrare : Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur sa gestion en 1927, p. 595/596 e p. 618.

[7]) O. I., Art. 16, N. 1.

[8]) Erläut., settembre 1916.

tografi (Art. 16. N. 7. O. I) stabili e ambulanti, con e senza ristorante [16]).

B. La *quantità* di materia usata o depositata è spesso determinante per la sottoposizione d' un' impresa del genere ; giova però distinguere secondo le norme seguenti :

a) *Per gli esplosivi* è *indifferente* la quantità, nè si bada se la materia è depositata in forma libera o chiusa. Anche la più piccola impresa per la fabbricazione di polvere, dinamite, ecc. e tutti i depositi di tali sostanze, anche gli arsenali e le caserme, sottostanno alla legge [17]).

b) *per le altre materie* (esplodibili e dannose alla salute) occorre il *deposito in grande* (Art. 16, N. 3, O. I). La questione di sapere se questa condizione è ottemperata deve essere decisa secondo le circostanze di ogni singolo caso.

Per imprese che hanno per oggetto il deposito in grande non s'intendono unicamente quelle in cui detto deposito costituisce l'oggetto immediato dell' esercizio, ma ancora le imprese commerciali che tengon deposito in grande esclusivamente per il bisogno del commercio [18]). Però piccole imprese che tengon di queste sostanze solamente la quantità necessa-

---

[9]) Art. 16. N. 2. O. I. ; I distillatori e fabbricanti di liquori non sono compresi, perchè l'Art. 16. N. 1, parla solo della fabbricazione di spirito e non della sua trattazione o distillazione in genere. Lo stesso dicasi per l'impiego d'apparecchi distillatori ambulanti. L'assicurazione di distillerie e fabbriche di liquori non potrebbe aver luogo che in caso di presunta sottoposizione alla legge sulle fabbriche : similmente la fabbricazione di articoli di profumeria, fin che non è applicabile Art. 16, N. 3. Così Erläut., settembre 1916.

[10]) Art. 16, N. 6 — O. I. ; Die vers. Betr., all'Art. cit.

[11]) Art. 16, N. 8 — O. I. ; Die vers. Betr., all'Art. cit.

[12]) E' concetto nuovo introdotto con la legge di complemento 1915 : cifr. pure Boll. Sten. Cons. Naz. 1915, pag. 144.

[13]) Art. 16, N. 3 — O. I. ; Depositi di benzina sotterranei, au sicuro dol fuoco e da esplosioni, con rubinetti automatici che danno su diverse vie, davanti a rimesse d'automobili, officine meccaniche, osterie, ecc. sono pure assicurati, quando la quantità di benzina depositata nel « tank », unita a tutte le quantità che si trovano nell'impresa, costituisca un deposito in grande nel senso della legge. Così Cons. federale in « Bericht an die Bundesversammlung über seine Geschäftsführung 1925, pag. 561.

[14]) Die vers. Betr., all' Art. 16, N. 4. Il semplice commercio d'automobili è escluso (Erläut., dicembre 1916). — Un'impresa che

ria alle loro esigenze tecniche o alla vendita al minuto (quali sarebbero le farmacie e drogherie, i pellicciai, le botteghe da fumatore che smercian pure accessoriamente fuochi d'artifizio) non sono assicurate [19]).

L'Istituto nazionale ha fissato la quantità determinante l'applicazione della legge. La presenza di più materie riunite nelle quantità indicate risponde pure al concetto di deposito in grande: la quantità prescritta aumenta in modo considerevole, se si tratta d'una sola materia immagazzinata [20]).

§. 11. Attività con rischio particolare.

(LAMI Art. 60 bis, N. 1, lett. c); O. I. Art. 17.)

I. NOTE PRELIMINARI.

Lo sviluppo del commercio all'ingrosso e del deposito in grande, segnatamente di carbone, ferro, legna, comunemente in relazione diretta con l'industria dei trasporti, e implicante

---

eseguiva pittura e laccatura di autocarri come specialità, venne pure esclusa dall'assicurazione, considerando che un'impresa occupantesi esclusivamente di pittura d'automobili non offre un rischio speciale, come l'esercizio di vere officine di riparazione, e come è richiesta dal senso e fine dell'Art. 16, N. 4, O. I.; così Cons. federale Bericht cit. 1924, pag. 545. Attualmente però si è abbandonato tale punto di vista, sottoponendo in forza dell'Art. 1, O. III, ogni e qualsiasi impresa esercitante lavori di pittura per professione.

[15]) Die vers. Betr., all'Art. 16, N. 5.

[16]) Die vers. Betr., all'Art. 16, N. 7.

[17]) Giogio, pag. 32. — I magazzini dati in concessione per la vendita di polvere (ordinariamente botteghe d'armaiolo) non possono essere considerati come imprese (Erläut., settembre 1916).

[18]) Erläut., aprile 1917. — La ricevuta occasionale di petrolio in carri merci delle S.F.F. da una casa di derrate coloniali e commercio di petrolio, dà luogo al deposito in grande, anche se il petrolio dovesse restar nell'impresa per poco tempo (Erläut., dicembre 1917).

[19]) Erläut., settembre 1916.

[20]) Ecco, ad esempio, quantità prescritte (Die vers. Betr.): a) per presenza contemporanea di più merci; b) per una sola merce:

500—1000 kg	Terebentina	kg 1500
4000—5000 kg	Salmiac	kg 5000
600— 700 kg	Spirito	kg 1000
200— 300 kg	Benzina	kg 500

tutto un apparato di elevatori, ascensori ed altri impianti meccanici, ha determinato nel 1915 l'Assemblea federale a colmar una lacuna involontariamente e, ad ogni modo, ingiustificatamente lasciata dalla LAMI, attraendo nel dominio di applicazione della legge di complemento appunto quelle imprese che, data la loro attività, presentavano rischio sufficiente a determinar per i loro operai il beneficio dell'assicurazione obbligatoria. Si è conseguito in tal modo doppio vantaggio, chè, per di più, si evitan ricorsi concernenti le imprese miste ben frequentati in materia, causa l'affinità di tali imprese con l'industria dei trasporti [1]).

E come in forza della lettera b) dell'Art. 60 bis, N. 1, sono assicurate le imprese che producono, adoperano ed hanno in deposito materie pericolose, così nella lettera c) trovano posto le imprese che ne' loro impianti fanno uso di macchine pericolose.

Il movente delle due disposizioni è unico: sottoporre all'assicurazione le imprese che in un modo o nell'altro espongono a rischio il loro personale. Di conseguente vien esteso l'obbligo ancora alle imprese che sono in relazione diretta con l'industria de' trasporti, tali ad esempio i depositi di legna, carbone, ecc., cioè, esprimendoci con formola generale, tutto ciò che da presso o da lungi si riconnette con l'industria dei trasporti [2]).

II. RELAZIONE COLL'INDUSTRIA DEI TRASPORTI.

1. Imprese industriali e commerciali che fanno uso, per i loro impianti, cantieri, depositi o magazzeni, di ***binari di raccordo*** che le collegano con un' impresa ferroviaria o di battelli a vapore conceduta (Art. 17, N. 1).

Giova notare ***in generale*** che non il raccordo come tale determina l'assicurazione, ma piuttosto la intensità, grandezza

[1]) Bollettino Stenogr. Cons. nazionale 1915, pag. 127.
[2]) Bollettino Stenogr. Cons. nazionale 1915, pag. 144.

del rischio presentato dall' impresa che ne fa uso [3]). Poniamo il caso d'un binario di raccordo non presentante per sè stesso alcun pericolo importante; in concreto, in un commercio di vini, dove quasi tutto il liquido vien travasato direttamente dai carri ferroviari nella cantina, mediante tubi conduttori: quell'azienda sarà ciononostante obbligata ad ottemperare ai prescritti dell'Art. 17, N. 1 [4]).

Nè bisogna dimenticare che l'articolo in parola non prevede l'assicurazione dei depositi soltanto, ma ancor quella dell'impresa intera, nel suo insieme (riservato naturalmente l'Art. 6, O. I); certamente che l' impresa risultante da un solo ufficio di spedizione e non avente altri riparti di natura tecnica non cadrà sotto la legge [5]).

In particolare serva di norma quanto segue:

a) *Nozione del binario di raccordo:* Non occorre che esso sia proprio conforme alla legge federale sui rapporti di diritto delle ferrovie di congiuzione fra la rete ferroviaria svizzera e stabilimenti industriali (19 dicembre 1874) [6]). Basta ogni impianto con rotaie, da cui si possan caricare o scaricar carri ferroviari e battelli [7]), in modo che queste diverse operazioni si compian direttamente dai locali delle imprese disservite ai binari dell' impresa di trasporto. Per questa ragione sono da escludere quelle imprese ove risulti necessario l'uso di vagoncini di scarico non correnti su rotaie [8]), mentre è da permettersi il carico e scarico di liquidi mediante condutture.

b) E' essenziale che il carico e discarico sia disbrigato dal *personale dell' impresa* per cui vengon compiute le operazioni e non solo dal personale del deposito [9]). Non è necessario che detta impresa esercisca il binario di raccordo o che essa sia

---

[3]) Giorgio, pag. 40.
[4]) Erläut., marzo 1918.
[5]) Erläut., aprile 1917.
[6]) Die vers. Betr., all'Art. 17, N. 1; Erläut., settembre 1916.
[7]) Erläut., settembre 1916, II.
[8]) Erläut., marzo 1918.
[9]) Giorgio, pag. 40.

proprietaria del deposito. E' possibile la presenza di più imprese locatarie di uno stesso grande magazzeno.

c) Altra condizione essenziale: questo binario dev'essere utilizzato non occasionalmente, ma *in misura costante e preponderante* da parte dell'impresa [10]).

2. Magazzeni di deposito ed imprese di carico e di scarico. (Art. 17, N. 3):

a) che depositano professionalmente in luoghi adatti ogni sorta di merci appartenenti a terzi. Non deve assolutamente essere merce propria, depositata allo scopo di ulteriore lavorazione o messa in commercio.

b) che prendono merce da terzi per trasportarla dal domicilio dello speditore al magazzeno della stazione, oppure la prendono dai veicoli dell'impresa di trasporto e la consegnano al domicilio del destinatario.

c) che accudiscono al trasporto di materiali da costruzione dai luoghi di deposito ai veicoli dell'impresa di trasporto o ai destinatari [11]).

3. Depositi di birra con servizio di trasporto per mezzo di vetture (Art. 17, N. 4, O. I): Anche qui, a parer nostro, non è tanto il trasporto che determina l'assicurabilità dell'impresa, quanto la frequenza ed ampiezza di rischio che tale trasporto presuppone nel deposito stesso.

In virtù di questa disposizione, cadono sotto la LAMI anche quelle birrarie che già nol fossero per la ragion della loro natura di fabbrica [12]).

III. IMPIANTI E MACCHINE PERICOLOSE.

1. Deposito di merci pesanti con impianti meccanici (Art. 17, N. 2, O. I): La disposizione si rife-

---

[10]) Erläut., dic. 1917; Die vers. Betr., all'Art. in questione.
[11]) Die vers. Betr., all'Art. in parola.
[12]) Die vers. Betr., Erläut., dicembre 1917.

risce solo alle imprese commerciali in senso stretto, e costituendo essa già un' invadenza nel campo del commercio, per regola generale prosciolto dall' obbligo dell' assicurazione, deve essere interpretata restrittivamente. Per questa ragione le due condizioni « merce pesante » e « impianti meccanici » devono concorrere simultaneamente [13]).

a) *merce pesante:* per qualificare una merce come tale bisogna tener calcolo non solo del suo peso specifico. Altri fattori entrano ancora in linea di conto :

aa) è necessario che la merce in questione presenti *u certo volume,* il quale, combinato col peso, renda la manipolazione difficile e determini in tal modo un rischio d'una certa qual gravità. Esempio : oggetti destinati alla vendita in un negozio di ferramenta sono merce pesante quando essi si trovano riuniti in casse o in modo consimile immagazzinate [14]).

bb) oltre il peso specifico è ancor determinante *la natura dell' imballaggio* che serve alla protezione della merce. Nè si vuol dir con questo che occorra un imballaggio di quantità considerevoli, chè non è nel senso della legge intendere per merce pesante quella imballata in grande quantità. Esempio : Fanno assicurare fusti di vino pieni, harmoniums, rotoli di linoleum, non però frutta imballata [15]).

b) *impianti meccanici:* sono elevatori, ascensori azionati da motori, anche se appartenenti a terze persone (alle S.F.F., ad esempio) [16]).

2. **Per gli speciali pericoli:** I macelli provvisti d'impianti meccanici anche se non cadono sotto il numero precedente del disposto, e le segherie (Art. 17, N. 5, O. I).

a) *Macelli:* devono posseder impianti meccanici, cioè azionati da forza motrice (refrigeranti, ascensori elettrici e idraulici, ecc.) e destinati esclusivamente alla funzione di am-

[13]) Erläut., settembre 1916.
[14]) Erläut., dicembre 1917.
[15]) Erläut., aprile 1917 e marzo 1918.
[16]) Erläut., dicembre 1916 ; marzo 1918.

mazzatoi, non, come sarebbe a dire, alla triturazione di carne o altra qualsiasi preparazione della medesima [17]). L'assicurazione si estende sia a macelli pubblici che privati o di corporazioni di mestiere [18]).

Imprese di utilizzazione di cadaveri e cascami esorbitano dal dominio d'applicazione del nostro articolo.

b) *Segherie:* anche se non sodisfanno alla legge sulle fabbriche, purchè lavorino professionalmente per terzi [19]). Comprendono segherie stazionarie ed ambulanti, lavorazione del legno con seghe, taglio di legna da ardere, segherie meccaniche di artigiani, per lor natura non assicurabili.

§. 12. Attività in economia e per privato fabbisogno.

(LAMI Art. 60 bis, N. 1, lett. e) ed f); O. I Art. 18-23.)

I. GENERALITA'.

A. *Motivi.*

Mentre la legge del 1887 sulla responsabilità civile prevedeva all'Art. 2 che nei lavori eseguiti in economia la responsabilità avesse ad incombere all' amministrazione, ovverosia Stato, distretto, comune che tali lavori faceva eseguire, quella sull' assicurazione del 1911 non conteneva disposizione analoga, lasciando perplessi sulla assicurabilità o meno dei lavori eseguiti in economia. Infatti l'Art. 60 LAMI contempla solo le *imprese* assicurate e loro operai ed impiegati e non si cura dei semplici *lavori:* una quantità di operai in attività presso le corporazioni pubbliche in economia sarebbero, per conseguenza, stata ingiustamente privata per il futuro del beneficio

---

[17]) Erläut., settembre 1916, II.

[18]) Die vers. Betr.; Erläut., 1916 sett.: I diversi macellai che fanno uso di macelli in comune, non hanno assicurato il proprio personale.

[19]) Giorgio, pag. 42.

delle leggi di responsabilità, senza trovar d'altra parte un vantaggio equivalente nelle leggi d'assicurazione [1]).

Un' altra qualità di lavori veniva pure taciuta e precisamente di que' lavori eseguiti da privati per loro conto, attività cioè d'una certa importanza, in cui il privato crede di poter ovviare all' opera del professionista e di esser egli stesso in grado di compierle, mediante impiego d'operai, senza cooperazione del competente: è evidente che in questi casi il rischio d'infortunio aumenta, data l'imperizia del capo e degli esecutori.

La legge di complemento chiarì e l'una e l'altra situazione, creando le disposizioni d'eccezione dell'Art. 60 bis, N. 1, lettere e) ed f), intese appunto ad assicurare quegli operai che sono occupati in lavori in economia o in lavori privati di notevole importanza.

B. *Soggetti:*

a) *Corporazioni di diritto pubblico:*

aa) quelle designate come tali dalle costituzioni cantonali o leggi cantonali.

bb) quelle che sono state dichiarate come corporazioni di diritto pubblico dalle competenti autorità cantonali o da periti da loro designati. Dove nè legge, nè costituzione offrono punti di riferimento per la determinazione del carattere di corporazione, vien sempre ammesso il carattere pubblico, qualora la corporazione dimostri momenti di natura pubblica, o le associazioni in discorso non siano state esplicitamente dichiarate di diritto privato dalle competenti autorità cantonali o loro membri [2]).

b) *Corporazioni o società di diritto privato* che posseggono stabilimenti a scopo di bene comune o di carità, quando sodisfanno certe condizioni [3]).

c) *Privati* che eseguiscono lavori per conto proprio.

---

[1]) Boll. Stenogr. Cons. Naz. 1915, pag. 127/128 e 145.

[2]) Die vers. Betr. Si raffronti Erläut., settembre 1916, I e II; Comm. Egger, pag. 179, Art. 59 Anmerk. 1 e Comm. Hafter, Art. 59, nota 2.

[3]) Si veda più avanti: cifr. Die vers. Betr.

II. DOMINIO D' APPLICAZIONE.

A. *Lavori forestali* fatti eseguire da un' amministrazione pubblica (Art. 19, O. I).

Coll' estendere l' assicurazione ai lavori forestali, il Consiglio federale sorte dai limiti stabiliti dalla legge della responsabilità civile e anche dai limiti dei lavori sottoposti alla LAMI per la loro simiglianza ad un' impresa. Perciò questo articolo in pratica vien considerato come disposizione singolare; piuttosto una restrizione che una estensione del concetto è lecita.

Notiamo in primo luogo che si tratta qui solo di lavori forestali fatti eseguire da ***corporazioni di diritto pubblico:*** esclusione di privati, adunque.

Per *lavori forestali* s' intendono tutti quelli aventi per iscopo la cura e l' utilizzazione economica del bosco, segnatamente il taglio di legna, il diradamento, compreso il trasporto fino al luogo di deposito e l'accatastamento; assicurata è pur l'esecuzione delle strade necessarie all'esercizio della foresta [4]).

E' indifferente se i lavori siano abituali, oppure occasionali, nè conta il numero degli operai in essi occupati: uno solo basta per determinare l'applicazione della legge.

Di speciale importanza risulta il secondo capoverso dell'Art. 19, O. I, secondo il quale gli operai che eseguiscono per conto dell' amministrazione pubblica altri lavori, contemporaneamente o in connessione con quelli forestali, sono pure assicurati anche se queste altre attività per lor natura non cadrebbero sotto la legge.

L'applicazione del disposto che ne occupa urta sempre contro gravi difficoltà, per il fatto che quasi mai il lavoro forestale vien accudito da personale speciale, e d'altronde non è possibile trovare una formola che presenti i requisiti necessari di chiarezza e d'indubbio.

---

[4]) Erläut., 1916: Die vers. Betr. — La guardia forestale è esclusa dall'assicurazione.
Vedi anche: Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur sa gestion en 1926, pag. 644/645.

B. *Attività in economia:*

1. **Imprese** esercitate da amministrazioni pubbliche (Art. 21, O. I) o da corporazioni o società di diritto privato serventi in prevalenza a scopi di utilità pubblica (Art. 22, O. I) [5]: sono caratterizzate dal fatto che vengon esercite a titolo professionale e danno luogo ad entrate, per cui si applica analogamente Art. 2, 17 dell' O. I [6]).

Di regola non è unico scopo delle imprese in economia d'amministrazioni pubbliche la realizzazione d'un eccedente d'entrate, dato che il dovere determinante e preponderante delle autorità è quello di servire ai bisogni della collettività. Di conseguente, per determinare l'assicurazione di simili imprese non sarà assolutamente necessario cre si avveri in esse un beneficio. Basterà che esse presentino i caratteri d'un' impresa privata, non servan cioè unicamente alla pubblica amministrazione, ma si mettan ancora a disposizione di terzi dietro compenso.

Esempio: è impresa in economia la segheria esercitata da un'amministrazione pubblica lavorante non per i bisogni dell' amministrazione stessa, ma per gli abitanti del comune, suoi regolari clienti [7]), [8]).

2. **Lavori.** Si disinguono dalle imprese suesposte per la mancanza dei caratteri propri a detti esercizi: scopo è l'interesse pubblico o il fabbisogno strettamente personale di un privato; fa difetto in ogni caso il concetto di lucro.

Per la loro durata essi si distinguono in ***regolari,*** fatti eseguire da amministrazioni pubbliche e da società o corporazioni di diritto privato dell'art. 22, O. I, e in ***temporanei*** com-

---

[5]) Cifr. pure Art. 18, cap. 1 dell' O. I.

[6]) Erläut., aprile 1917.

[7]) Erläut., marzo 1918.

[8]) Le officine elettriche comunali trovan posto nel primo capoverso dell'Art. 18 e non nel secondo, perchè esse sono imprese in economia e non semplici lavori. Se si ammettesse il contrario, queste officine non sarebbero assicurate che solo qualora occupassero almeno due operai (pluralità — vedi a pagina seguente nel testo), mentre l'art. 15, N. 1 e 2 dell'O. I. esige un sol operaio. Erläut., settembre 1916.

piuti per ordine di amministrazioni pubbliche e di privati per conto proprio.

a) *regolari* (Art. 18, cap. 2, O. I) [9]). Esigono :

aa) *una pluralità di operai: due* almeno per i lavori eseguiti da una amministrazione pubblica, *cinque* per quelli eseguiti dalle società o corporazioni di diritto privato con prevalente scopo di utilità pubblica. Non occorre che le persone occupate siano sempre le stesse per un periodo determinato, un anno, ad esempio ; basta che siano occupate costantemente o completamente più persone.

bb) questi operai devon venir *interamente occupati*, cioè mentre essi lavorano nell' impresa non hanno da accudire ad altre occupazioni professionali [10]).

cc) i lavori devono essere *collegati con un servizio pubblico*, quale la distribuzione di acqua e di luce, l'installazione di pompe, la manutenzione di giardini e passeggi pubblici.

b) *temporanei* (Art. 20, O. I) [11]). La disposizione si riferisce solo a lavori ben determinati, d'una certa importanza, intrapresi una volta per sempre, e non alla esecuzione continua di lavori correnti, quali ad esempio la manutenzione di edifici di cui si è proprietari [12]).

Devono essere occupate regolarmente *per un mese* almeno *cinque persone* oppure il lavoro deve richiedere almeno *cento giorni di lavoro*. Per il computo di tali cifre valgono le norme già date a suo tempo. Nell' esecuzione non devono verificarsi soluzioni di continuità.

Caso concreto: una società che intraprende la creazione o manutenzione di sentieri, piazze sportive e di giuoco in estate, piste di ghiaccio per le slitte e pattinaggi in inverno

---

[9]) Erläut., aprile 1917.

[10]) L'Art. 12 del Progetto per l' O. I., ottobre 1915, considerava lavori regolari quelli occasionanti una spesa di oltre fr. 10,000.— (senza il terreno), oppure che occupassero in media più di 5 operai.

[11]) Il progetto all' O. I., all'Art. 13 prescriveva un valore di oltre fr. 10,000.—, mentre l' Istituto naz. proponeva fr. 5,000.—.

[12]) Erläut., aprile 1917.

e che vi occupa per più mesi un numero d'operai progrediente da 5 a 10 a 25 a 30, cade sotto la LAMI [13]).

C. *Eccezioni:*

Sono escluse dall'assicurazione tutte le opere di pubblica sicurezza e di pubblica educazione, quali scuole pubbliche, pompieri e guardie di città, samaritani, ecc. (Art. 18, cap. 4).

[13]) Erläut., settembre 1916.

Parte seconda

LE PERSONE

§. 13. Introduzione.

Perchè una persona goda dei benefici della legge bisogna che essa lavori in un' impresa sottoposta all' obbligo dell' assicurazione. Tre sono adunque i criteri determinanti: la presenza d' un' impresa da assicurare, la qualità di lavoratore ed il rapporto intercorrente fra detto lavoratore e l' impresa.

Oggetto di questa seconda sarà lo studio dei due ultimi concetti: lavoratore, cioè, e rapporto fra lui e l'impresa di cui esponemmo le caratteristiche nella prima parte del nostro lavoro.

La fisionomia del lavoratore oggetto delle assicurazioni sociali si presenta alquanto diversa da quella del lavoratore del diritto privato. Infatti, come già dicemmo, mentre quest' ultimo presuppone uguaglianza delle parti davanti alla legge e fissa per esse precisi doveri e precisi diritti ed esige date formalità, l'assicurazione sociale invece, quale ramo della previdenza sociale, si scosta, nella delimitazione dei beneficati, dai criteri puramente giuridici, considerando vieppiù quelli economici.

Di conseguente il legislatore dell' assicurazione sociale, partendo da un principio generale diverso da quello del giurista del codice delle obbligazioni, giungerà a conclusioni affatto distinte.

Da ciò la necessità, per chi s'accinge a studiare le assicurazioni sociali, di considerare con altro spirito e di veder con altri occhi i diversi rapporti giuridici che giuocano in quel campo, più specialmente quando si tratta, come nel nostro caso, di stabilire la cerchia delle persone soggette all' assicurazione obbligatoria contro gl' infortuni.

Il lavoratore del contratto privato di lavoro è parte con dati doveri e dati diritti, cui corrispondono sinallagmaticamente doveri e diritti equivalenti, incombenti all' altra parte

del negozio, al datore di lavoro. Il lavoratore delle assicurazioni sociali, invece, è un membro dell'immensa classe dei meno abbienti, economicamente dipendente dall'imprenditore, con tanti doveri ed ancora con diritti, sì, ma diritti che appunto tale dipendenza economica rende il più delle volte formali e che lo Stato con il suo intervento coercitivo cerca di afforzare, contribuendo in prima linea appunto con la previdenza sociale.

CAPITOLO PRIMO

LA NOZIONE DI LAVORATORE

§. 14. Generalità.

A. Delimitando la cerchia delle persone occupate, dei lavoratori nel senso lato delle leggi operaie, si giunge pure a concretare giuridicamente i soggetti del diritto politico-sociale di previdenza, quelle persone cioè cui deve addivenire praticamente di vantaggio l'assicurazione operaia [1]). Questa fu creata primieramente per i veri « lavoratori » e si estese in seguito ad altre classi di popolazione, cui mancano talvolta le prerogative della « classe operaia », la quale è il complesso sociale di quelle persone, prive di proprietà, che guadagnano regolarmente la loro esistenza mettendo la loro forza di lavoro, in massima parte corporale, a disposizione di un imprenditore, sulla base di un rapporto di occupazione ; essi, in qualità di lavoratori salariati indipendenti, lasciano al datore di lavoro la completa valorizzazione sul mercato della loro prestazione economica [2]).

Il rapporto di occupazione è generalmente, ma non necessariamente, un contratto di diritto privato, contratto di lavoro o contratto d'appalto.

B. ***La legge della responsabilità civile*** non dava luogo ad una delimitazione esatta delle persone godenti de' suoi benefici. Essa dava diritto di promuovere azione contro il padrone a quell'operaio che in conseguenza della sua espo-

---

[1]) Rosin, pag. 139.

[2]) Op. cit. ; Kaskel u. Sitzler, I., pag. 42.

sizione ai rischi d'impresa veniva infortunato o colpito da malattie professionali. Egli nella sua qualità di attore stava di fronte al padrone in posizione processuale di diritto civile ed agiva solo secondo le disposizioni che il diritto civile formulava in proposito. Egli faceva valere i suoi diritti a risarcimento alla fin fine in forza del codice delle obbligazioni, e precisamente sulla base del contratto di deposito, da cui venne dedotto il principio, secondo il quale il padrone è responsabile per i danni prodotti dagli oggetti che egli tiene in deposito.

C. *Nell' assicurazione sociale* si tratta di ben altro. Qui lo Stato provvede all'assicurazione di una data casta di persone, quei lavoratori, cioè, occupati nelle imprese, e pensa a risarcirli di qualsiasi danno patito in tale occupazione, in forza di diritto pubblico, coercitivo. Con questo di particolare: che l'assicurazione di questi lavoratori esiste già allo stato latente prima dell'avverarsi del fatto determinante l'inizio degli effetti di detta assicurazione. E che la sua qualità di lavoratore occupato in un'impresa presentante i caratteri da noi studiati precedentemente, basta per metterlo a completo beneficio delle prestazioni che la legge gli riseva, anche se egli era sconosciuto all'assicuratore prima della denunzia d'infortunio.

Necessita adunque stabilire in modo generale una norma che serva di guida nella determinazione di questa qualità di lavoratore, tanto importante nelle legislazioni sociali e pur tanto particolare, dato il carattere protezionistico delle legislazioni medesime.

Le leggi d'assicurazione cercan tutte di delineare i limiti delle persone assicurate. La maggior o minor ampiezza del dominio d'applicazione dipende dallo spirito del legislatore, dalle condizioni speciali del paese, dalla natura delle leggi preesistenti.

1. La lex **Forrer**, rigettata dal giudizio popolare nel maggio 1900, astraeva dalla nozione d'impresa; di conseguente molto ampio era il dominio d'applicazione per rispetto alle persone.

« Maggiore il numero degli assicurati — sono parole di Forrer [3]) — minore il pericolo di una prestazione di premi insopportabile per il singolo assicurato. Il sistema della responsabilità richiedeva limitazione, quello dell'assicurazione esige estensione. »

Infatti erano assicurate secondo detta legge tutte le persone lavoranti per conto altrui su territorio svizzero, compresa l'industria domestica, come pure tutte le persone al servizio di famiglie stabilite nella Svizzera, cominciando dall'età di 14 anni compiti.

Erano escluse solo le persone il cui impiego fosse limitato, per sua natura stessa o previo contratto, a una durata minore alla settimana e quegl'impiegati superiori e direttori con uno stipendio annuo eccedente i 5000 franchi.

Ogni circondario d'assicurazione poteva poi in ogni tempo, per decisione presa a maggioranza, estendere l'assicurazione ai giornalieri o ad altre persone cambianti frequentemente d'impresario e non lavoranti che ad intermittenza per conto altrui e a quelle persone esercitanti per proprio conto un'industria domestica.

2. La nostra legge vigente ha dovuto accontentarsi di compromettersi col sistema della responsabilità civile: ripristina in tal modo, sebbene in termini più estesi, l'elenco di imprese già previsto dalla legge anteriore, limita in grande misura, per rispetto alla legge Forrer, la cerchia degli assicurati, riducendo il numero dei beneficati a quello già fissato dalla pratica della responsabilità civile.

La legge non dà che un disposto sulle persone assicurate; dice solo all'Art. 60 : « sono assicurati presso l'Istituto tutti gl'impiegati e operai, occupati nella Svizzera ». Segue poscia l'elenco delle imprese.

Gli Art. 24 e 25 dell' Ordinanza prima formulano i principi generali serventi di massima nella determinazione e delimitazione di questi assicurati; l'ordinanza seconda dà ancora

[3]) Forrer L. : Denkschrift über die Einführung einer schweizerischen Unfallversicherung, pag. 56.

ragguagli sull'assicurazione degli operai ed impiegati occasionali.

L'Art. 61 della legge parla dell'occupazione all'estero e del lavoro nella Svizzera per conto di imprese straniere.

§. 15. Definizione del lavoratore.

I. CONCETTO.

Già accennammo alla diversità di significato del termine « lavoratore », a seconda ch'esso si manifesti nel diritto comune, oppure nel diritto sociale. Per motivi di maggior chiarezza ci sembra opportuno esporre qui le caratteristiche di questo e di quel diritto; ci sarà poi più facile dare un concetto possibilmente preciso del lavoratore nella legislazione svizzera delle assicurazioni sociali.

1. Secondo il diritto comune: è lavoratore colui che sulla base di un contratto, eseguisce lavoro dietro compenso, in modo dipendente e per conto altrui [1]) :

a) ***l'attività deve consistere in lavoro,*** ove per lavoro s'intende ogni attività umana di natura fisica o morale compiuta intenzionalmente e servente ad un determinato scopo.

b) ***la prestazione*** di detto lavoro deve seguire ***sulla base d'un contratto,*** in adempimento, cioè, di un obbligo assunto liberamente in forma di un negozio giuridico.

c) ***il lavoro deve essere dipendente***, vale a dire, il lavoratore deve essere obbligato, quanto all'esecuzione del lavoro, a seguire le indicazioni di un preposto.

d) il lavoro deve essere compiuto ***per conto di un altro*** (datore di lavoro) il quale ne sopporta il rischio, adunque ricava un certo utile, deve far fronte ad un'eventuale perdita. Il lavoratore può partecipare all'utile, giammai alla perdita. Anche nel primo caso riceve di regola solo il compenso pel

[1]) Kaskel W.: Arbeitsrecht, pag. 30 segg.

suo lavoro e non è direttamente interessato alla produzione, rispettivamente alla rendibilità dell'azienda.

e) il lavoro deve seguire *dietro compenso:* lavoro prestato gratuitamente non cade sotto il diritto di lavoro. La natura di detto compenso (pagamento in denaro, prestazione in natura o in azione) è insignificante. Apprendista e volontario son sempre lavoratori anche se non ricevono prestazione alcuna.

f) il lavoro deve essere compiuto in modo professionale.

2. **Secondo il diritto sociale,** come quello mirante a proteggere una determinata classe, quelle persone, cioè, di regola meno abbienti, che guadagnano la loro esistenza mediante offerta professionale di lavoro, il concetto di lavoratore si estende maggiormente; chè se detto lavoratore è parte giuridica nel rapporto di lavoro, economicamente è pur oggetto di misure di politica sociale, quale membro di una classe sociale. Ne consegue che nella legislazione di previdenza sociale il significato di lavoratore avrà riferimento sopratutto ai fattori economici e sminuirà e ignorerà perfino, talvolta, i rapporti giuridici esistenti fra datore di lavoro e operaio.

Saranno adunque prerogative del lavoratore secondo la nostra legge :

a) *la prestazione di lavoro,* per lo più di carattere materiale.

b) detta prestazione deve svolgersi sulla semplice *base d' un rapporto d' occupazione* nell' impresa. Non occorre che quel rapporto sia di natura giuridica e suggellato in un contratto.

c) *il lavoro deve essere dipendente;* resta sempre riservata però la libera volontà del lavoratore all'occupazione.

d) *deve compiersi per conto altrui.*

e) *deve avere carattere professionale:* deve cioè corrispondere alla disposizione generale. all'attività regolare del

lavoratore e non essere intrapreso eccezionalmente a scopi scientifici, di giuoco o di sport. Si richiede inoltre che la professione sia determinante per l'esistenza e che assorba totalmente o principalmente l'attività del lavoratore [2]).

f) deve avere per iscopo il *guadagno che permetta al lavoratore di vivere* [3]).

RIASSUMENDO : ciò che caratterizza l'operaio e l'impiegato nel sistema della nostra legge è *„uno stato professionale consistente nel compimento convenuto di lavoro a profitto e alle dipendenze del padrone di un'impresa* [4])".

II. CARATTERI PERSONALI.

A. *L'età.*

La lex Forrer assicurava solamente quelle persone che avessero compiuto i 14 anni di età. Ed ancora attualmente diverse leggi fanno dipendere la qualità di assicurato anche dall'età del lavoratore. Così, ad esempio, la legislazione svedese esclude dall'assicurazione i fanciulli al disotto dei 12 anni (beneficianti però dell'assicurazione facoltativa) e quella italiana fa di pieno diritto assicurati contro gl'infortuni sul lavoro nell'agricoltura gli operai permanenti od occasionali occupati nelle imprese agricole e forestali, come pure i loro proprietari, ecc. compresi i ragazzi naturali che eseguiscono lavori manuali ordinari a partir ***dall'età di dodici anni fino a sessantacinque anni*** compiuti [5]).

La nostra legge, seguendo l'esempio della maggior parte

---

[2]) In casi particolarissimi, in via eccezionale, la pratica amministrativa considera assicurate anche persone che compion attività, se pur non costituenti propriamente la loro « professione » esclusiva, però di natura tale da coinvolgere l'assicurazione.

Ad es. : addetti a piccole stazioni elettriche di trasformazione, che prestan la loro attività colà per pochissimo tempo.

[3]) Kaskel und Sitzler, I., pag. 42 ; vedi anche nota 2 cui lettera f) non si attaglia logicamente.

[4]) T. F. A. Sentenza del 16 novembre 1923, Istituto nazionale—Pedretti, Rodi ; cifr. anche Comm. R. V. O. III, pag. 83.

[5]) Bureau International du Travail : La réparation des accidents du travail, pag. 92.

delle legislazioni moderne, si applica ad operai ed impiegati senza riguardo all'età. Infatti è giusto che ogni individuo ammesso al lavoro abbia pure ad esser posto al beneficio dell'assicurazione, sia esso ancor fanciullo od abbia già i capelli brizzolati.

Potremo considerare come lavoratori anche *i bambini?* Sì, purchè si tratti di seria attività e non di giuoco. Non occorre che si abbia a designare la prestazione come vera e propria prestazione di lavoro. Esistono infatti attività che, data la lor natua, possono benissimo esser manifestate da bambini. Non sembra tuttavia ragionevole ammettere che un bimbo di pochi anni rivesta la qualità di operaio. Mancherà sempre in lui la maturanza non solo di corpo e di spirito, ma anche di coscienza e volontà che gli permette di valutare a sufficienza e con chiarezza la sua azione; gli mancherà pure la facoltà d'indirizzare la sua volontà all'esecuzione seria e continua di detta attività.

Si tratterà sempre in tal caso piuttosto d'un'occupazione a scopo educativo o di adattamento o di giuoco; al massimo, forse, di un tentativo di sottomissione al lavoro d'impresa, raramente e forse giammai di un'occupazione in qualità d'operaio d'esercizio [6]).

B. ***Il sesso.***

Se nell'assicurazione contro le malattie è possibile una distinzione di sesso, per riguardo alle prestazioni alle puerpere (Art. 14 LAMI), nelle leggi di riparazione degl'infortuni sul lavoro si applicano le disposizioni senza distinzione alcuna fra uomini e donne. Una domanda sarebbe lecita: La donna, data la sua debolezza fisica e i suoi oneri, non è esposta maggiormente ai rischi d'impresa ? Sennonchè la domanda è già stata prevista dal legislatore sul lavoro, il quale ha elaborato all'uopo le leggi speciali regolanti il lavoro delle donne e dei fanciulli.

[6]) Handbuch I., pag. 52 segg.

C. *La nazionalità.*

1. Il regime della responsabilità civile non ammetteva distinzione alcuna fra nazionali ed esteri : questi ultimi erano collocati, per rispetto ai loro compagni di lavoro, sur un piede di assoluta eguaglianza. E così avrebbe dovuto essere la situazione nel sistema delle assicurazioni sociali. Sennonchè la Svizzera ha creduto opportuno di far eccezione alla regola generale creando con l'Art. 90 LAMI una disposizione di sfavore nel confronto degli stranieri. A stregua di detto articolo, infatti, hanno diritto all'integrità delle prestazioni solo gli assicurati di nazionalità svizzera e loro superstiti, come pure gli stranieri dimoranti nella Svizzera e loro superstiti, a condizione che gli Stati cui essi appartengono offrano ai cittadini svizzeri e loro superstiti nella loro legislazione sui soccorsi in caso di malattia o d'infortunio vantaggi equivalenti a quelli previsti nella nostra legge. Il Consiglio federale, cui spetta la designazione degli Stati che sodisfanno a questa condizione, non ha finora emanato alcuna disposizione in proposito [7]).

Questo sistema rappresenta una restrizione di cui non si può dissimulare la gravità. Le conseguenze sembrano ancor più rigorose, se si pensa che l'eccezione non considera per nulla affatto la situazione particolare dell'infortunato : essa crea infatti fra persone ugualmente lese, viventi forse in una stessa comunità su territorio svizzero, in ogni modo attive tutte per la stessa economia nazionale, ineguaglianze cagionate dal difetto di reciprocità, veramente inique [8]).

La questione ha interessato l'ufficio internazionale del lavoro, il quale nella stessa sessione della Conferenza internazionale del lavoro ha affacciato una soluzione del problema. Infatti secondo l'articolo primo dell'avanprogetto di convenzione concernente la parità di trattamento dei lavoratori esteri

---

[7]) Relazione annuale e rendiconto dell'Istituto nazionale d'Assicurazioni 1923, pag. 13.

[8]) Protokoll der bundesrätl. Kommissionen; Ständerat 1909.

e nazionali vittime d'infortuni sul lavoro, ogni membro della organizzazione internazionale del lavoro ratificante la convenzione s'impegnerà ad accordare ai nazionali d'ogni altro membro pure ratificante la convenzione, che saranno vittime d'infortuni sul lavoro occorsi in suo territorio, o a chi per essi, il medesimo trattamento che assicura ai propri connazionali [9]).

2. Esaminiamo ora le caratteristiche della nostra legge (Art. 90, cap. 2) :

a) *Gli stranieri beneficiano di prestazioni ridotte*. Succede spesso che gl'infortunati sudditi di altri Stati, acquistino la cittadinanza svizzera posteriormente all'infortunio determinante la concessione d'una rendita. Onde evitare che i nuovi cittadini pretendano di aver diritto alle stesse prestazioni riservate ai nazionali e per conferir chiarezza al disposto legale, è stabilito che per l'applicazione dell'Art. 90 LAMI è determinante la nazionalità dell'assicurato al momento in cui è occorso l'infortunio. Un cambiamento di nazionalità posteriore al giorno dell' infortunio è pertanto innocuo agli effetti di assicurazione [10]).

b) *Due sono le restrizioni* valenti nel confronto dei lavoratori stranieri :

aa) *le rendite* ai superstiti di esteri sono di un quarto inferiori a quelle riservate ai superstiti di nazionali. L'indennità di malattia, la cura medica, i medicamenti e le indennità di funerale restano illese.

bb) quali *superstiti* di esteri nel senso della legge valgono solo il coniuge e i figli. Nessuna rendita è prevista per i genitori, fratelli e sorelle dell'assicurato [11]).

---

[9]) Internationale Zeitschrift für Sozialversicherung 1925, p. 135; Bulletin officiel du Bureau Intern. du Travail, 1925 — Supplemento al Vol. X, N. 4, pag. 119 segg.

[10]) Relazione cit. ; T. F. A. Sentenza 27 febbraio 1923, Istituto nazionale—Schad.

[11]) Guida INAIL, pag. 34.

III. APPRENDISTI, VOLONTARI E PRATICANTI.

A. *Note preliminari.*

Dice l'Art. 60, capoverso 3 LAMI : « per gli effetti della presente legge i funzionari sono considerati come impiegati e gli apprendisti, volontari e praticanti come operai ».

Parrebbe dal costrutto della frase che apprendisti, volontari e praticanti si riferiscano solo al concetto di operaio e non a quello d'impiegato. Tale non crediamo sia l'intenzione del legislatore e teniamo per certo che le tre classi di persone succitate si riallacciano sia all'una che all'altra nozione, tanto più che c' è chi sostiene essere l'apprendista pittosto impiegato che operaio, e un altro ancora vuole che apprendisti e volontari formino un gruppo speciale di lavoratori parallelo a quello degli operai e degli impiegati e funzionari [12]).

B. *L' apprendista.*

La sua qualità come tale è subordinata all'esistenza di un ***rapporto di tirocinio,*** per cui una parte (il padrone) si obbliga alla preparazione professionale, l'altra alla prestazione di servizi allo scopo d'imparare il mestiere. Scopo precipuo adunque è la preparazione professionale dell'apprendista : padrone e apprendista non stanno di fronte solo come padrone e operai, ma ancora come maestro e scolaro [13]). L'apprendista lavora per sua propria istruzione e non per aiutare il suo padrone nel lavoro, piuttosto è il padrone che aiuta l'apprendista [14]). La differenza d'età fra le parti stabilisce, se si vuole, un « consigliare » dell'anziano al giovine. L'istruzione deve aver esclusivamente o preponderantemente per iscopo di dotare l'apprendista di quelle facoltà necessarie per il posteriore esercizio indipendente del mestiere o della professione [15]).

Il concretamento del rapporto di tirocinio in una forma giuridica stabilita è indifferente per l'assicurazione.

---

[12]) Potthof : Zur Klärung arbeitsrechtlicher Begriffe, in « Arbeitsrecht » 1921, pag. 20.
[13]) Kaskel : Arbeitsrecht, pag. 141.
[14]) Terminologie in « Arbeitsrecht » 1923, pag. 250.
[15]) Comm. R.V.O. II., pag. 19.

C *Volontari e praticanti.*

La distinzione fra questo gruppo e il precedente non è facile. E d'uopo basarsi sul diritto comune : mentre l'apprendista è quel giovine che sta al principio della preparazione professionale e prima d'ogni preparazione tecnica, per lo più anche senza ch'egli abbia intenzione di compierne una tale più tardi, cerca di acquistare cognizioni pratiche professionali; il volontario o praticante invece è quella persona che già disponendo di certe cognizioni tecniche, specialmente di natura teorica, vuole istruirsi più praticamente per i suoi bisogni avvenire [16]).

E' volontario e non apprendista quello studente che pratica in un' officina per poter seguire con maggior profitto le lezioni al politecnico [17]).

§. 16. Delimitazione.

I. GENERALITA'.

Richiamando la definizione di lavoratore da noi data nel paragrafo precedente, secondo cui egli è una persona che mette liberalmente la sua forza di lavoro a disposizione di un altro per poter ricavar da che vivere possiamo tracciare i limiti che separano la nostra cognizione da altre affini, fissando i seguenti termini :

1. Distinzione più saliente è quella fra il lavoratore e colui che sfrutta la sua forza di lavoro : fra ***lavoratore*** cioè, e ***imprenditore.***

2. Per rispetto alla dipendenza, alla mercè della quale il lavoratore si pone, distinguiamo da lui i ***lavoratori indipendenti*** e gli ***appaltatori.***

---

[16]) T. F. A. Sentenza 1. ottobre 1919, Istituto naz.—Schmid.

[17]) Lotmar : Arbeitsvertrag, pag. 34 segg.

3. Per il libero arbitrio del lavoratore nella concessione della sua forza di lavoro egli vien nettamente distinto dai *detenuti e reclusi*.

4. Per il carattere professionale della sua attività si scartano da lui gli *scolari* e *maestri di scuole* e gli *ammalati in case di cura*.

II. L' IMPRENDITORE [1]).

1. *Il concetto* d' imprenditore non è dato dalla LAMI : l'uso linguistico comune designa generalmente come tale [2]) :

a) colui a nome del quale l'impresa lavora, colui cioè cui vien computato a vantaggio o a svantaggio l'utile o il « deficit » risultante dai lavori d'impresa.

b) colui che senza aver parte attiva nell'impresa, pur in qualche modo ne partecipa al risultato, così che l'utile o la perdita vanno in tutto o in parte a suo conto. In tal caso è pure imprenditore o coimprenditore quel capitalista che possibilita con la sua forza finanziaria ad una persona più o meno povera di capitali l'apertura o l'esercizio d'un'azienda, purchè egli rimanga interessato nell'azienda stessa.

c) colui che anche partecipando in misura minima al finanziamento, pure, internamente, può disporre liberamente dell'impresa, anche se agli estranei egli appare solo in qualità di rappresentante.

---

[1]) Ricorrono spesso i due termini di « imprenditore » e di « datore di lavoro ». Così, ad es., mentre la R.V.O. nel libro secondo parla solo di « datore di lavoro », il primitivo K.U.G. adoperava solo il termine « imprenditore ». Ecco l'idea del Comm. R.V.O. II., p. 17 :

Imprenditore è colui per conto del quale cammina l'azienda, quello cioè cui va il rendimento economico dell'esercizio.

Datore di lavoro è quegli per conto del quale vien pagata la mercede.

Mentre il primo concetto richiede la esistenza d'un'impresa, ma non l'occupazione di operai, il secondo concetto vuol esattamente l'opposto. Quando i due collimano, si designerà con l'espressione « datore di lavoro » piuttosto l'occupazione di operai, con quella d'imprenditore piuttosto la parte economica.

[2]) Giorgio, pag. 57/58 ; Handbuch I., pag. 356 e segg.

2. Per distinguere l'imprenditore dall'operaio si esaminerà la situazione del singolo caso, avuto riguardo alle condizioni complessive economiche della persona in questione. Il caso non si potrà decidere stabilendo semplicemente se detta persona adopera gl' istrumenti del padrone piuttosto che i propri [3]). L'importo dello stipendio ricevuto potrà già esserci di più utile guida nel discernimento, chè in esso può esser contenuta una eventuale rendita di un capitale nascosto. A gravi difficoltà siamo di fronte quando si tratta di una persona che ha affidato in appalto l'esecuzione di lavori in grande o piccola mole ad altri, non curandosi personalmente del pagamento degli operai. Ma la forma medesima di pagamento e d'assunzione di forze di lavoro non ci dà sufficienti indizi per la determinazione della qualità d'imprenditore [4]).

3. L'imprenditore non è mai operaio nella sua propria azienda, anche se egli prende parte al lavoro allo stesso modo de' suoi operai. Però la qualità d'imprenditore in un'esercizio, non esclude la qualità di lavoratore in un'altra impresa : purchè si tratti effettivamente di un'occupazione quale *operaio*, ciò che, di regola, è impossibile in persone che per la loro situazione economica e sociale non appartengono alla classe lavoratrice, come nel nostro caso [5]).

III. L' APPALTATORE.

1. **Concetto e importanza:** L'appaltatore è colui che si assume in appalto un lavoro da compiersi con l'aiuto d'altre persone. Molte volte egli compie detto lavoro con una certa indipendenza, si sceglie lui stesso le sue forze ausiliari di lavoro : in tal caso la questione di sapere se siamo in presenza d'un imprenditore, piuttosto che d'un lavoratore, offre gravi difficoltà. Infatti una certa libertà e responsabilità

---

[3]) T. F. A. Sentenza 19 giugno 1922, Blessing—Istituto nazionale : « Nessuno ha mai pensato finora ad attribuire qualità d'imprenditore al muratore o aiutante-barbiere solo perchè adoperano i propri istrumenti.

[4]) Comm. R.V.O. II., pag. 17 ; Handbuch I., pag. 359 segg.

nella condotta del lavoro, l'adoperar propri utensili e forze ausiliari proprie, non basta ancora per dar la veste d'imprenditore ad una persona che, per la posizione professionale che gode, non può essere tale [6]).

Nè la quistione può esser lasciata irrisolta quando si pensa alla grande importanza che il concetto di appaltatore può mostrare nei differenti casi di ricorso, importanza che si esplica al sommo grado nella determinazione delle imprese da sottoporsi all'obbligo dell'assicurazione.

Poniamo, ad esempio, il caso d'un appaltatore con nessuna altra persona occupata all'infuori de' suoi operai ed impiegati. Qui la quistione se l'appaltatore è da considerare come lavoratore assicurato decide pure in pari tempo, se esiste effettivamente una impresa assicurata, il cui concetto presuppone la presenza d'impiegati ed operai [7]).

2. **Criteri di distinzione:** Dice la prima frase del secondo capoverso dell'Art. 24 O. I che un appaltatore è assicurato unitamente a' suoi impiegati ed operai, purchè il rischio economico assunto da esso nell'esecuzione del lavoro non consenta di considerarlo come impresario indipendente.

L'effettiva presenza di un ***onere economico*** si determina tenendo conto di diversi fattori, segnatamente dei tre seguenti: posizione professionale, rapporto di lavoro, posizione economica.

a) ***professione:*** Se l'appaltatore ha una posizione nella condotta del lavoro essenzialmente simile a quella d'un operaio, varrà per regola come lavoratore pure di fronte al committente, anche se egli fa dipendere il risultato economico dell'opera dai suoi comandi e calcoli [8]).

Saranno inoltre indizi formali la mancata iscrizione quale padrone nelle liste dell'Istituto nazionale, o la mancata iscrizione, da parte di un padrone, quale operaio nelle liste di paga previste all'Art. 64 LAMI [9]).

---

[5]) Handbuch I., pag. 49/51.
[6]) Volkswirtschaft, Arbeitsrecht und Sozialversicherung. I., pag. 742*.
[7]) Bundesratsbericht 1921, pag. 730.
[8]) Bundesratsbericht 1924, pag. 544.
[9]) T. F. A. Sentenza 18 giugno 1921, Riotti—Istituto nazionale.

b) *rapporto di lavoro:* Un tale rapporto esiste e fa l'appaltatore assicurato, quando egli riceve una mercede a giornata o a cottimo, piuttosto che un'indennità alla fine dell'opera, ed egli si trova nella stessa dipendenza economica di un operaio. Tale sarà il caso quando l'appaltatore lavorerà come preposto e riceverà a tal uopo un rimuneramento corrispondente ad una usuale mercede di lavoro. In tale circostanza non potrà affermarsi che l'appaltatore abbia sopportato il rischio economico dei lavori da lui eseguiti; vien a mancare cioè uno dei principali fattori del concetto d'imprenditore, già da noi definito come colui cui vien computato a guadagno od aggravio il risultato economico dell'azienda [10]).

I soci di una cooperativa occupati a lavorare sono operai e non imprenditori, come è il caso invece dei membri di quel gruppo di lavoratori che accetta di eseguir opere per diversi imprenditori, si procura gl'istrumenti necessari mediante versamenti in comune e si divide gli indennizzi in modo uguale [11]).

c) *situazione economica:* Un appaltatore che finanziariamente non è in grado di esercitare una impresa indipendente per proprio conto è lavoratore.

Indizi : l'impossibilità di pagare gli stipendi senza ricevere anticipi dall'imprenditore. Anche qui è da escludere che l'appaltatore sia in grado di sopportare il rischio economico dell'opera affidatagli [12]).

---

[10]) Comm. R.V.O. II., pag. 17 : T. F. A. Sentenza 19 giugno 1922, Blessing—Istituto nazionale.

[11]) Comm. cit. : Bundesratsbericht 1924, p. 544 : Il direttore d'un deposito di birra cui la birraria mette a disposizione i locali d'esercizio appartenenti al deposito, come pure la clientela, le macchine e merci e che ha principalmente ad accudire alla vendita di birra fornitagli dietro provvigione fissa e deve provvedere di sua tasca alla manutenzione del materiale d'azienda, è imprenditore, poichè secondo le condizioni del contratto la sua attività richiede una discreta investizione di capitale, circostanza questa che, unitamente a quella della direzione del deposito con suo rischio economico, gli conferisce una posizione superiore d'un semplice impiegato. — Cifr. pure T. F. A. Sentenza del 16 novembre 1923, Istituto nazionale—Pedretti, Rodi.

[12]) T. F. A. Sentenza Blessing—Istituto cit. : Bundesratsbericht cit. : Un servo senza mezzi che occasionalmente ha preso in appalto da un proprietario di segheria il taglio e trasporto di legna, non sarà mai imprenditore.

IV. IL LAVORATORE INDIPENDENTE.

Esso presenta grande analogia con l'operaio che lavora a domicilio : rimandiamo ad altra parte del nostro studio per la delimitazione dei diversi concetti simiglianti [13]).

La quistione di sapere se una tal persona debba esser considerata come imprenditore indipendente oppure lavoratore si risolverà applicando i criteri che distinguono l'appaltatore. Di conseguente un artigiano che eseguisce lavori per altre persone sarà considerato come imprenditore solo se egli assume i rischi economici inerenti al lavoro intrapreso e se ne riceve un profitto da imprenditore.

La nostra legge fa beneficiare dell'assicurazione solo operai ed impiegati, cioè solo quelle persone dipendenti da un imprenditore col quale esse stanno in un rapporto d'occupazione. Per tal fatto restano esclusi i lavoratori indipendenti anche se, dal punto di vista economico, essi presentano spesso grande somiglianza con la situazione degli operai ed impiegati.

Per essi resta riservata l'assicurazione facoltativa dell'Art. 115 LAMI.

V. IL DETENUTO.

Il lavoratore concede la sua forza di lavoro di sua volontà, senza coercizione. Basandosi su tale circostanza, la legge esclude dall'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni le persone costrette a stabilirsi nei penitenzieri, nelle case di correzione, di lavoro, ecc. quando esse prendono parte ai lavori per lor natura determinanti l'assicurazione, anche quando esse sono messe a disposizione di comuni e privati dietro compenso giornaliero [14]).

Nel sistema della responsabilità civile, per estesa interpretazione della legge, esisteva inizialmente per ogni persona una pretesa a risarcimnto, purchè essa lavorasse col consenso dell'imprenditore o suo rappresentante : anche i detenuti e

---

[13]) Vedi § 22. II.

[14]) Erläut. Settembre 1916, all'Art. 18—21.

reclusi acquistavano in tal modo diritti pari a quelli dei lavoratori liberi [15]).

Ma la legge attuale richiede un rapporto di occupazione basato sul libero arbitrio dell'operaio alla creazione di detto rapporto. Tale non è il caso per i coerciti nelle case di pena dello Stato.

Ed ancora quando il condannato lavora in una impresa per conto dello Stato, egli non sta in alcun rapporto di lavoro col proprietario dell'impresa in parola. Patrà in tal caso esistere un contratto fra l'imprenditore quale padrone, da una parte, e lo Stato, rappresentato dalla direzione della casa di pena, quale obbligato alla prestazione, dall'altra. Ma tal contratto, avente per oggetto la prestazione di lavoro da parte del recluso, non ha mai il valore di un rapporto di impiego fra l'impresa ed il detenuto, chè non quest'ultimo s'impegna a prestar lavoro, sibbene lo Stato mediante il penale.

Nè è ammissibile la funzione dello Stato rispetto al condannato come quella del tutore nel confronto del suo pupillo; Infatti mentre il tutore agisce esclusivamente nell'interesse del suo protetto, a suo nome e per suo conto, lo Stato utilizzando la forza di lavoro de' suoi detenuti non perde di vista, oltre il loro bene, anche il proprio inoppugnabile interesse fiscale e cerca in ogni modo di alleggerire i gravami economici che la società mette a suo carico affidandogli l'obbligo della punizione di questi disgraziati [16]).

Questo principio vale anche per le persone deportate in case di lavoro, di correzione ed istituti analoghi : per la gioventù traviata, per i beoni, per i vagabondi [17]).

---

[15]) R. O. 30 II 411 ; 31 II 215 : 33 II 520 : 35 II 38 : 36 II 120.

[16]) T. F. A. Sentenza 6 settembre 1919, Istituto nazionale—Canton Uri.

[17]) In Germania (Handbuch I., pag. 59 e Comm. R.V.O., pag. 15/16) si distingue fra minorenni in case di correzione che lavorano a scopo educativo e quelli in cui l'obbligo al lavoro è presupposto di correzione. Nel primo caso sono assicurati, nel secondo no. Sono lavoratori assicurati ancora quelle persone che vengon occupate da un imprenditore fuori dell'istituto : similmente i deboli di mente e di corpo, quando in essi rimanga una facoltà di lavorare e che effettivamente esista un rapporto di lavoro (Handbuch I., pag. 54).

VI. MANCATA PROFESSIONALITA'.

Secondo il nostro concetto di lavoratore, bisogna che la prestazione di lavoro abbia carattere eminentemente professionale. E' esclusa perciò ogni occupazione per giuoco o per divertimento o per istruzione (quando non si tratti di apprendisti e volontari) e in ispecie :

a) *allievi e maestri,* delle scuole pratiche e degl'istituti di tirocinio : la loro attività ha scopo educativo e non scopo di lavoro. Di conseguente gli scolari non saranno assicurati, purchè non lavorino ancora in un'impresa in qualità di praticanti o volontari [18]).

b) *pazienti* di case di cura, i quali accudiscono a lavori per ordine del medico, a scopo di risanamento o di riabitudine al lavoro.

c) *operai* di stabilimenti di beneficienza creati per dar lavoro a disoccupati, quando la loro prestazione non rappresenti un discreto reddito per l'amministrazione, sì da far supporre la qualità di una vera e propria impresa [19]).

§. 17. Specie.

I. NOTE PRELIMINARI.

L'attività del lavoratore è essenzialmente materiale, ma non necessariamente tale; può essere pure una manifesta-

[18]) Diversamente l'Handbuch I., pag. 55, che assicura queste persone, quando le loro prestazioni tecniche rappresentano un'impresa da assicurare : e Comm. R.V.O. III., pag. 84, che le assicura quando esse sono occupate in lavori in cui fanno le veci di operaio o lo rappresentano.

[19]) Secondo Handbuch I., pag. 59, operai di stazioni di cura naturale e i membri di colonie di lavoro aventi per iscopo di occupare persone per salvarle dal deperimento e per ricondurli a vita ordinata, sono assicurati.

D'altro parere il Comm. R.V.O. II., 15 e 16 che dice : ciò che vien loro corrisposto anche se oltre abitazione e vitto è denaro, non rappresenta ancora un rimuneramento per lavoro prestato, ma solo incoraggiamento nel miglioramento.

zione spirituale. Il lavoratore della prima specie sembra più che ogni altra persona esposto al rischio d'infortunio e, premessa la distinzione fra lavori pericolosi e lavori non pericolosi già tentata da diverse legislazioni, egli sarebbe colui che beneficerebbe eventualmente della legge di riparazione coprente solo i lavori pericolosi.

Il lavoratore spirituale non partecipa al lavoro fattivo d'impresa; egli occupa funzioni di sorveglianza, amministrazione, direzione; però vivendo e lavorando presso i lavoratori suaccennati egli trova, sebbene spesso in minor misura, esposto al rischio d'infortunio. Per tal ragione la nostra legge assimila questi a quelli e fa partecipare in egual misura tutti i lavoratori d'impresa ai benefici dell'assicurazione.

Le categorie di lavoratori assicurati sono adunque le seguenti :

1. operai,
2. impiegati,
3. funzionari.

La distinzione fra operai da una parte e impiegati e funzionari dall'altra è di speciale importanza per quelle legislazioni, come la germanica, ad esempio, che escludono dall'assicurazione quegl' impiegati che ricevono un guadagno annuo superiore ad una data cifra. La LAMI non conosce tale restrizione, ma la distinzione non ci apparre per questo meno necessaria, se si considerano le diverse circostanze, cui accenniamo nel corso di questo paragrafo; ad esempio : la distinzione fra personale tecnico e personale commerciale d'una impresa, per non citarne altre non meno importanti.

II. L' OPERAIO.

Si riconosce facilmente per la prestazione di lavoro di natura essenzialmente corporale o esecutoria; l'esercizio della forza o destrezza corporale, lavoro meccanico, è preponderante sull'esercizio della forza spirituale, lavoro intellettuale. C'è di più, egli agisce secondo date indicazioni.

Non si esige da lui una speciale conoscenza oggettiva del mestiere o una speciale preparazione : in questo senso valgono come operai anche i cosidetti « manovali ». Rilevasi di conseguenza quanto più ampio sia il concetto di operaio nel senso della legislazione sociale, di quello dell'uso comune[1]).

III L' IMPIEGATO.

A. *Definizione:*

Il concetto d'impiegato è ancora dubbio. Si è cercato in tutte le legislazioni di fissare in termini più o meno felici i criteri che ci permettessero una chiara concezione di questa categoria di lavoratori. Sgraziatamente, troppi sono i pareri discordi e il problema rimane tuttora irrisolto.

a) Nella legislazione austriaca valgono quali impiegati quelle persone impiegate principalmente per la prestazione di servizi commerciali o più alti servizi non commerciali o lavori di cancelleria[2]).

b) Il Lussemburgo invece dichiara impiegati tutte quelle persone senza distinzione di sesso e nazionalità, le quali in conseguenza di duraturo impiego o in modo continuo, intraprendono per conto altrui, in tutto o in parte un lavoro esclusivamente o preponderantemente di natura spirituale[3]).

c) Il Comm. R.V.O. II, p. *22* vede in essi persone chiamate alla direzione e sorveglianza d'un esercizio o parte di esso e che hanno una posizione media fra l'imprenditore e suo rappresentante e i capi-operai ed operai.

Se esaminiamo le definizioni suesposte, ci accorgiamo subito ch'esse non si attagliano all'essenza della LAMI. Manca a tutte e tre il fattore « contatto col rischio d'impresa », in forza del quale la nostra legge può escludere, a differenza di (a), gl'impiegati puramente commerciali; sibillina è poi (c) dove parla di posizione intermedia fra imprenditore ed operaio.

---

[1]) Kaskel, Arbeitsrecht, pag. 32.
[2]) Op. cit.
[3]) Der Angestelltenbegriff in Luxemburg in «Arbeitsrecht» 1923.

La definizione che noi proponiamo è la seguente : impiegato è quel lavoratore (lavoratore nel senso della concezione da noi data) che svolge attività di natura preponderantemente spirituale e che per effetto dell'esercizio delle sue funzioni viene a contatto coi rischi d'impresa.

NOTA : Del tutto diverso appare il concetto d'impiegato statale o de' servizi pubblici; infatti comprende esso sia l'operaio manuale che l'impiegato in senso stretto, designando col termine « impiegato » solo il rapporto speciale di diritto pubblico intercorrente fra la persona occupata e l'autorità occupante.

B. *Caratteri:*

Rispetto all'operaio, l'impiegato si distingue principalmente per due fatti :

1. **gerarchicamente** egli sorveglia e guida in rappresentanza o collaborazione dell'imprenditore il corso della produzione; partecipa in tal modo alla direzione dell'esercizio ed ha talvolta una posizione elevata nel confronto degli operai. Egli non è capo degli operai o di un gruppo di essi, ma rappresentante della direzione d'impresa presso gli operai medesimi. Per questa partecipazione all'attività direttrice dell'imprenditore egli si distingue dall'operaio, per la non partecipazione al rischio di produzione egli non è mai imprenditore [4]).

2. **giuridicamente** la distinzione si basa sulle seguenti considerazioni :

a) *l'attività* dell' impiegato nel confronto di quella dell' operaio è una principalmente intellettuale o dirigente o sorvegliante [5]). Essa non cessa d'esser tale, anche se occasionalmente o in piccola misura l'impiegato aiuta l'operaio nella sua attività manuale [6]).

---

[4]) Menzel : Arbeiterversicherung nach österr. Recht, pag. 65 segg. ; Handbuch I., pag. 62.
[5]) Kaskel, Arbeitsrecht, pag. 33 ; Comm. R.V.O. III., pag. 86.
[6]) Handbuch I., pag. 62/63.

b) *la natura dell' attività* può dar luogo « ipso facto » alla qualità d'impiegato, quando essa si svolge entro i limiti di date professioni. In tal caso può trattarsi e di attività meccanica e d'intellettuale, sia eseguente che dirigente. Tale ad esmpio l'attività commrciale (venditori, contabili, cassieri) e quella di ufficio (scrivere, calcolare, registrare) [7]).

C. *Delimitazione:*

Premesso quale presupposto per l'assicurazione degl' impiegati, il contatto col rischio d'impresa, è d'uopo considerare impiegati nel senso della LAMI solo quelli occupati nella parte tecnica dell' impresa. Sono escluse di conseguenza le persone addette ai lavori puramente d'ufficio e d'amministrazione, le cui funzioni sono preponderantemente di natura commerciale e non richiedono relazioni dirette con il lavoro manuale e meccanico dell'impresa. Un impiegato, però, con funzioni dipendenti direttamente dall'esercizio dell'impresa, resterà assicurato, anche se lavora in un locale separato dall' esercizio propriamente detto.

Eccezionalmente restano sempre escluse le persone addette alla vendita al minuto d'imprese commerciali, in considerazione della minima differenza di rischio fra esse ed il personale d'ufficio, e del fatto che generalmente in tali imprese le due funzioni sono sercitate dalle medesime persone.

Servano di norma le seguenti indicazioni date dall'Istituto nazionale nella Guida, p. 162 :

a) *appartengono al personale d' ufficio:* tutto il personale commerciale, compresi i viaggiatori, gl' impiegati che fanno la paga agli operai, il personale impiegato nella vendita al minuto, il personale tecnico, quali gl' ingegneri che studiano dei progetti e preparano le perizie.

b) *appartengono al personale d' esercizio:* i tecnici che sorvegliano l'esercizio dell'impresa, i sorveglianti dei lavori, i capi d'officina, gli assistenti, gl' impiegati preposti alle prove, i capi montatori, i verificatori, i capi macchinisti, i magazzinieri e speditori, gl' imballatori.

---

[7]) Comm. cit.

IV. IL FUNZIONARIO.

« I funzionari sono considerati come impiegati » dice la legge.

1. Il termine s'incontra raramente *in diritto privato* e sempre difficile riesce separarlo nettamente dall'altro più generico d' « impiegato ». Esso può essere inteso nel senso dato al concetto di « leitende Angestellte », vigente sopratutto nella legislazione germanica. Sotto tale denominazione s'intendon quei lavoratori che, al servizio d' un' impresa, sulla base di una certa capacità spirituale e istruzione professionale, esercitano dietro compenso un lavoro professionale di direzione, esame, sorveglianza, che involge la loro responsabilità per un gran numero di compiti, senza per altro fondare un diritto di possesso o di disposizione analogo a quello dell' imprenditore [8]).

Secondo Kaskel [9]) sono da considerare tre punti salienti :

a) anch'essi sono lavoratori, al cospetto dell'imprenditore.

b) essi si elevano sugli altri impiegati sia internamente che esternamente; di conseguente sono possibili solamente dove trovansi impiegati a loro subordinati. Ma anche il grado di responsabilità è in essi più elevato, cosicchè vengon reputati fuori della cerchia degl' impiegati comuni e trattati e pagati di conseguenza.

c) hanno in generale una preparazione accademica e questa li distingue specialmente in attività compiute nell'ambito di tale preparazione ed esigente capacità e cognizioni di tal natura.

2. Nel *diritto pubblico* federale la distinzione fra impiegato e funzionario è ancor più ardua. E' comune opinione che si debban piuttosto designare col primo termine quelle persone

---

[8]) Cifr. : Höfchen, Begriffsbestimmung und arbeitsrechtliche Stellung des leitenden Angestellten in « Arbeitsrecht » 1921, pag. 277, e Potthof. in nota.
H. Schäfer, Zur Begriffsbestimmung des leitenden Angestellten in « Arbeitsrecht » 1920, pag. 188.

[9]) Kaskel, Arbeitsrecht, pag. 33 segg.

scelte per regola da sotto istanze, direttori, capi-divisione e consigli e che non esercitano una funzione indipendente, come i funzionari [10]).

Ma i limiti fra le due categorie scompaiono sempre più ed ancor ultimamente la commissione del Consiglio nazionale, nominata per lo studio del progetto di legge sullo statuto dei funzionari federali, ha deciso all'Art. 1 di tacere completamente gl'impiegati, designando col termine generico di funzionario ogni persona nominata da un'autorità federale a rivestire una funzione. Dai processi verbali della discussione svoltasi in proposito si rileva chiaramente che la distinzione si basava più su ragioni di prestigio e di gerarchia che su ragioni giuridiche [11]).

[10]) Fr. Frauchiger, der schweizerische Bundesstaat, pag. 208. Fleiner, Bundesstaatsrecht, pag. 244.

[11]) Niederschrift der Verhandlungen der Kommission des Nationalrates, betreffend den Entwurf eines Bundesgesetzes über das Dienstverhältnis der Bundesbeamten. II. Tagung im Hotel Kurhaus, Engelberg, August 1925—September 1925, pag. 20—25.

CAPITOLO SECONDO

IL RAPPORTO FRA LAVORATORE ED IMPRESA

§. 18. Generalità.

A. Lavoratore nel senso della definizione da noi formulata è unicamente colui che lavora a ***dipendenza di un'impresa***. Ma tale dipendenza dovrà pur sempre poggiare su prestabilite forme, su esplicite ragioni, in altre parole dovrà aver per base dati rapporti, in ragione dei quali detta dipendenza si spiega. Tanto più che sottolineammo come il lavoratore sia completamente libero nella concessione della sua forza di lavoro. Come spiegarsi allora una certa qual signoria dell'imprenditore e la sottomissione dell'operaio, senza la presenza di legami giuridico-sociali allacciati reciprocamente dalle due parti, per libero arbitrio ?

B. La nostra legislazione presuppone due rapporti intercorrenti fra lavoratore ed impresa e fondanti l'obbligo all'assicurazione :

a) ***un rapporto materiale***, datoci dal contatto coi rischi dell'impresa. La teoria del contatto col rischio fu da noi accennata quando parlammo delle imprese subordinate; non volendo tediare il lettore con una inutile ripetizione, lo rimandiamo al luogo opportuno, senza aggiungere altro sull'argomento (vedi pag pag. 76 segg.).

b) ***un rapporto morale,*** ovverosia rapporto di lavoro, di servizio, d'occupazione che mette il padrone d'impresa in grado di disporre della forza di lavoro dell'operaio. Esso

forma la base su cui poggia tutto il diritto sociale. Di conseguente, s'impone uno studio per quanto possibile minuzioso sulla natura e sulle modalità di tal rapporto.

C. Si è perciò che questo capitolo non tratterà altro che del rapporto morale intercorrente fra la impresa e il lavoratore, *del rapporto d'occupazione*, come diremo esclusivamente d'ora innanzi : segnatamente in un primo paragrafo se ne analizzerà il concetto : poscia le diverse forme; sarà nostra cura in seguito esporre come esso si origini, come si estingua e da ultimo accennare alle conseguenze che il luogo in cui l'occupazione si manifesta può avere sull'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni. Ci sarà possibile in tal modo toccare questioni interessanti tanto il pratico che lo studioso; in particolare : le teorie più recenti del diritto moderno in materia di legislazione sociale, la posizione degl' impiegati ed operai de' servizi pubblici, dei soci di società di diritto privato, dei famigliari d'un imprenditore, dei lavoratori occasionali, di coloro che lavorano all' estero o a domicilio.

§. 19. Nozione del rapporto d'occupazione.

I. CONCETTO E NATURA.

A. *Definizione:*

La nozione del rapporto d'occupazione è completamente nuova ed è imposta dal diritto sociale moderno, il quale esorbita spesse volte dai principi del diritto privato, dando luogo a nuovi concetti, più consoni coi tempi nostri e con il relativo ordinamento economico.

Già Rosin [1]) definiva tale rapporto come quello esistente fra due persone, per cui l'una è in condizione di disporre effettivamente della forza di lavoro dell'altra; esso corrisponde ad un rapporto giuridico, ma non collima per significato con questo. Infatti la sua natura è piuttosto di diritto delle persone che di diritto delle obbligazioni; meglio che di uno scam-

[1]) Rosin, pag. 174.

bio di valori patrimoniali, si tratta qui di unione in un vincolo di lavoro.

Un rapporto siffatto può sorgere sia sulla base di un contratto che in conseguenza di avvenimenti reali, non della natura di un negozio di diritto [2]), e può venir regolato giuridicamente, senza riguardo al voler delle parti, quale rapporto sociale, per legge o per volontà collettiva di un dato gruppo professionale, secondo i bisogni della collettività in questione[3]).

B. *Caratteri:*

Il progetto del luglio 1915 per l'Ordinanza prima formulava l'Articolo 2 nei seguenti termini : « sono operai ed impiegati nel senso della legge quegl' impiegati, funzionari, operai, apprendisti, volontari e praticanti obbligati a prestar servizio ad un imprenditore in forza di pattuizioni del diritto civile o di disposizioni del diritto pubblico ».

L'articolo cade poscia ed a ragione, chè già la pratica del Tribunale federale in materia di responsabilità civile aveva superato di gran lunga lo spirito del redattore del disposto in parola. Era infatti già stabilito che la legge sulla responsabilità si estendesse fino a comprendere tutti i lavoratori impiegati fattivamente in un' impresa, senza distinzione se essi fossero occupati sulla base di un contratto ordinario di lavoro, o meno [4]). Il Tribunale federale era lungimirante e conteneva già in germe i principi su cui si basa l'odierna assicurazione sociale, estendendo arditamente il campo d'applicazione della responsabilità civile. Nei considerandi è già manifesta la teoria moderna del regolamento del rapporto di lavoro da parte di enti superiori, senza badare su quali basi poggia desso rapporto, ignorando perfino se esso ha origine da un diritto o se è compiuto in adempimento ad un obbligo [5]).

---

[2]) W. Oppermann : Begriff des Arbeitsverhältnisses in « Arbeitsrecht » 1926, pag. 30.

[3]) H. Potthoff, Arbeitsverhältnis ohne Arbeitsvertrag in « Arbeitsrecht » 1922, pag. 29.

[4]) R. O. 16 II 152 : 26 II 179.

[5]) Lass und Klemet, Grundriss der deutschen Arbeiterversicherung, pag. 45 segg.

Un simile concetto è ancor oggi inconcepibile per il teorico giurista, il quale vede sempre, o tacita o manifesta, la conclusione d'un contratto di diritto privato, secondo il quale il lavoratore si obbliga a prestar lavoro dietro compenso.

D'altra parte però il carattere coercitivo del diritto sociale, che regola i rapporti fra imprenditore ed operaio senza riguardo ai patti conchiusi in privato fra le parti, ci consiglia ad abituarci ad un diritto fondato esclusivamente sul rapporto di occupazione e a non più preoccuparci, se effettivamente esiste un contratto di lavoro, se effettivamente vien corrisposto un rimuneramento [6]).

II. MOTIVI.

I motivi di tale concezione del rapporto d'occupazione riposano sullo scopo stesso cui persegue la legislazione sociale. Come già dicemmo all'inizio del nostro lavoro (vedi pag. 3) l'assicurazione di Stato tende a riparare il danno sofferto dall'operaio nel suo unico bene, la sua forza di lavoro, ciò che non sarebbe possibile sulla base d'un semplice contratto di lavoro di diritto privato. Il lavoratore non vien più considerato quale parte di un contratto di lavoro, ma quale membro di un gruppo professionale [7]), l'insieme, cioè, di quelle persone le quali, col consenso dell'imprenditore, sono occupate di fatto in un' azienda e sono da detto imprenditore economicamente dipendenti. L'assicurazione tende appunto a colmare il vuoto esistente fra capitale e lavoro, a riavvicinare la intraprendenza dell'uno colla forza dell'altro, ponendo a carico del più forte e più indipendente, l'imprenditore, il rischio degli infortuni cui va soggetto il lavoratore.

Premessa la natura del lavoratore quale parte di un gruppo professionale, e non quale parte di un contratto di lavoro, è giustificata l'applicazione del principio sociale di previdenza

---

[6]) H. Potthoff, op. cit.

[7]) T. F. A. Sentenza 16 novembre 1923, Istituto nazionale—Pedretti Rodi ; Sentenza del 13 ottobre 1921 Steiger—Istituto naz.

per gli economicamente deboli, solo quando tale applicazione ha luogo non sulla base di un rapporto di diritto privato, ma esclusivamente in ragione d'uno stato di fatto economico, originato dal rapporto d'occupazione di una persona al servizio d' una impresa [8]).

III. CONSEGUENZE.

Il rapporto d'occupazione, ed esso solo, fonda la qualità di assicurato. Il campo d' applicazione dell' assicurazione contro gl' infortuni comprende tutti quei lavoratori che stanno all' imprenditore in un rapporto d' occupazione e non si cura su quali basi desso rapporto poggia.

a) *un contratto di lavoro* non è necessario. Un obbligo del lavoratore alla prestazione di lavoro, sulla base d'un negozio giuridico, può venir completamente ignorato [9]). Vero è che l'inesistenza di un contratto è caso eccezionale; ma noi dobbiamo prevedere tutte le possibilità e, di conseguente, astrarre, in caso d'applicazione della legge, dall'uso di ogni termine comune al diritto privato.

La presenza d'un contratto di lavoro faciliterà la determinazione di una pretesa a stipendio, ai sensi dell'Art. 62 LAMI, ma giammai è considerato quale condizione di legge [10]). Come pure non sarà necessaria l'esistenza di un contratto regolare di tirocinio per conferir la qualità di assicurato ad un apprendista; basterà l'effettiva presenza di un rapporto di tirocinio [11]).

Eppure l'Art. 24 dell' Ordinanza prima, testo italiano, dice al quarto capoverso :

« I membri di pubbliche autorità che, solo in tale qualità, e non *in virtù di un contratto di lavoro* sono a capo di un' impresa pubblica, non sono assicurati. »

---

[8]) R. O. 30 II 409 segg. ; 30 II 496 ; 31 II 215 ; Schärer, Haftpflicht des Unternehmers, pag. 59.

[9]) R. O. 30 II 409 segg.

[10]) T. F. A. Sentenza 13 ottobre 1921, Steiger—Istituto nazionale.

[11]) T. F. A. Sentenza 1. ottobre 1919, Istituto nazionale—Schmid.

E al quinto capoverso :

« I soci di una società in nome collettivo e i soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita non si considerano come impiegati ed operai, e i soci accomandanti solo nel caso che abbiano concluso *un contratto di lavoro* colla società in accomandita. »

Tali dizioni sono in aperto contrasto con tutto quanto venemmo esponendo finora e con lo spirito del legislatore e con la pratica dei tribunali superiori. Il testo tedesco, più esatto, parla infatti al quarto capoverso di « Dienstverhältnis » e al quinto di « Anstellungsverhältnis », rapporto di servizio, rapporto d'impiego adunque, e non contratto di lavoro, « contrat de travail », come l'infelice traduzione del testo italiano e del testo francese suona [12]).

Riteniamo opportuno che i due testi imprecisi siano riveduti, chè così lo richiede chiarezza e logica.

b) *un rimuneramento* non è essenziale, sia esso in contanti, sia esso in natura, sotto forma di pensione, alloggio, vetiario, ecc. [13]).

Premesso tale principio, è possibile l'assicurazione degli apprendisti, volontari e praticanti, per lo più occupati senza ricevere mercede qualsiasi, astraendo dal conferire al disposto che li contempla un carattere d'eccezione. Per dir il vero, inutile sarebbe il nostro nuovo accenno al rimuneramento, dal momento che già negammo la necessità di un contratto di lavoro; infatti che cos' è detto contratto, se non prestazione di lavoro *dietro compenso?* E, logicamente, negato il concetto principale « contratto di lavoro », vien implicitamente negato il concetto secondario « compenso ». Pur non ci sembra fuori del caso di dover ancora insistere su queste particolarità importanti della nostra legislazione sulle assicurazioni sociali, le quali particolarità troppo spesso vengono ignorate.

---

[12]) Impropria è pure la redazione italiana dell'Art. 62 LAMI, là dove usa la locuzione « contratto di lavoro » per il francese « engagement » e il tedesco « Anstellung ».

[13]) R. O., sentenza citata.

Già la pratica della responsabilità civile richiedeva che un operaio per godere de' benefici della legge, percepisse un compenso pel lavoro [14]). Ma con l' ordinanza prima d'esecuzione della LAMI parve volersi ledere il principio già consacrato. Infatti si poteva leggere all'Art. 25 :

« Il coniuge del padrone, nonchè i parenti e gli affini di quest'ultimo, che vivono con lui in comunanza domestica, non si considerano impiegati od operai se non quando ricevano per il loro lavoro nell'impresa *un salario in contanti* pattuito in antecipazione e corrispondente, secondo gli usi locali e tenendo conto degli assegni in natura, al lavoro ch'essi compiono nell' impresa. »

Ma il Tribunale federale delle assicurazioni, insistendo sul fatto che a determinare la qualità di assicurato a' termini di legge non occorre percepire un salario qualsiasi, ma è in genere sufficiente l'occupazione professionale o regolare dell'infortunato nell'impresa, riteneva che la redazione dell'Art. 25 succitato era in contrasto coi principi e col senso della LAMI; essa rappresentava una modifica materiale della legge, esorbitava dal limite di una pura disposizione esecutiva e pertanto, secondo le norme giuridiche vigenti, non vincolava il giudice [15]).

Conseguenza ne fu che l'articolo incriminato venne abrogato e sostituito da una nuova disposizione, il cui primo capoverso suona :

« Il coniuge di un padrone d'azienda nonchè i parenti e gli affini che vivono con lui in comunanza domestica sono assicurati solo quando da una dichiarazione espressa del padrone o dalle circostanze, quali la regolarità della loro occupazione nell'azienda, la rimunerazione adeguata del loro lavoro, risulta ch'essi debbono essere compresi fra gl'impiegati ed operai dell' azienda » [16]).

---

[14]) T. F. A., sentenza Steiger contro Istituto naz. cit.

[15]) Istituto nazionale : Relazione annuale e rendiconto annuo 1921, pag. 20 : T. F. A., sentenza Steiger—Istituto nazionale.

[16]) Ordinanza I ter dell' 8 dicembre 1922.

c) *il consenso espresso o presumibile dell' imprenditore* basta talvolta ad originare un rapporto d'occupazione fra lui e quella persona che prenda parte spontaneamente, come impiegato od operaio, ai lavori dell' azienda (Art. 24, O. I,capoverso 1 in fine).

Adunque anche una prestazione ausiliare transitoria può conferir la qualità di lavoratore, purchè la prestazione avvenga previo consenso del padrone o, in sua assenza, di un suo impiegato od operaio.

V'ha di più : in quest' ultimo caso è insignificante se quest' impiegato od operaio è stato autorizzato espressamente dal suo imprenditore ad adoperare forze ausiliari estranee; il consenso vien presunto, quando dalle circostanze può dedursi che l'aiuto prestato avesse corrisposto al volere dello imprenditore assente. L'intervento deve però sembrare assolutamente necessario, deve rispondere effettivamente ad un bisogno impellente e non rappresentare un semplice favore prestato agli operai nella loro attività [17]).

Naturalmente sarà poi da escludere che, ad esempio, un operaio licenziato da alcuni giorni con la chiara, esplicita ingiunzione di non più presentarsi al lavoro e che pur viene e presta di sua pura iniziativa un aiuto, per quanto utile, all'impresa da cui venne dimesso, sia ancora da considerarsi come lavoratore nel senso della legge [18]).

§. 20. Durata dell'occupazione.

I. MODALITA'.

A. *Principio:*

L' occupazione ha inizio quando l' imprenditore ***dispone*** in modo tangibile della forza di lavoro di colui che vuol prestar i suoi servigi all' azienda.

---

[17]) Comm. R.V.O. III., pag. 87.
[18]) Handbuch I, pag. 56 segg.

a) Di nessuna importanza è il momento dell' eventuale conclusione di un negozio giuridico; conta solo l'inizio della potenza dispositiva del padrone d'impresa. Il cammino all'officina non vale ancora quale occupazione.

b) Irrilevante è pure l'inizio della effettiva prestazione di lavoro [1]), se dalle circostanze del caso è da ammettersi che l'operaio era a disposizione dell' imprenditore, già prima d'incominciare a svolgere la sua attività. Così per il lavoratore che è stato rilasciato dall' imprenditore, dopo che stava già al suo posto di lavoro, con l'ordine di ricominciare il lavoro ad una data ora, il rapporto di occupazione incomincerà dal momento in cui egli sta a disposizione del padrone d' impresa, cioè già dal momento in cui stava al suo posto di lavoro [2]).

B. *Durata:*

Il rapporto d'occupazione dura fino a tanto che permane il potere dispositivo dell' imprenditore sul lavoratore.

1. Detto rapporto continua anche se il lavoro viene interrotto, purchè la forza di lavoro dell' operaio rimanga, durante l'interruzione, a disposizione del padrone [3]).

I casi più frequenti sono :

a) *sospensione del lavoro alla domenica e giorni festivi o in seguito a disturbi* nell' azienda o a vacanze del lavoratore. Il rapporto d'occupazione permane, presupponendosi d'ambo le parti una ripresa del lavoro dopo quel dato tempo [4]).

b) *sospensione del lavoro in seguito a malattia o incapacità al lavoro.* Anche in un caso simile non è determinata l'estinzione del rapporto intercorrente fra padrone ed operaio d' impresa [5]).

[1]) Che è invece fondamentale nel determinare il principio dell'assicurazione, cifr. più avanti, pag. 158 segg.

[2]) Comm. R.V.O. II., pag. 31 segg.

[3]) Rosin, pag. 174 segg.

[4]) Comm. R.V.O., pag. 31 segg.

[5]) Op. cit.

[6]) Diversamente nello stabilire la fine dell' assicurazione (vedi più avanti, pag. 158).

2. Il rapporto sussiste anche se contemporaneamente non vien percepita una retribuzione. La ragione è da ricercarsi in quanto da noi più volte già detto nel paragrafo precedente a proposito della nozione del rapporto d'occupazione, nozione che astrae da ogni forma di diritto privato e di rimunerazione [6]).

3. Il rapporto d'occupazione non esiste, se, anche malgrado previa pattuizione fra le parti, l'esercizio del potere dispositivo dell' imprenditore è impossibile.

C. *Fine.*

Nel momento in cui si estingue l'effettiva forza dispositiva dell' imprenditore ha pur fine il rapporto d'occupazione. Ciò può risultare da una dichiarazione di volontà da parte del lavoratore, da cui risulti che egli abbia effettivamente abbandonato il lavoro e non abbia più intenzione di riprenderlo, oppure da una dichiarazione da parte del padrone, dalla quale si desuma che egli non vuol più occupare il lavoratore.

II. PRINCIPIO E FINE DELLA ASSICURAZIONE.

L'inizio e l'estinzione del rapporto d'occupazione, il quale conferisce a un lavoratore la qualità di persona sottoposta all'obbligo d'assicurazione, non coincide col principio e la fine dell'assicurazione stessa.

Infatti, secondo l'Art. 62 LAMI, l'assicurazione ha principio col cominciar del lavoro in forza del rapporto d'occupazione [7]) e la fine con lo spirar del secondo giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto alla mercede.

Due momenti nuovi, adunque, si aggiungono : l'effettivo inizio del lavoro e il diritto alla mercede. Non è nostro compito studiare qui le modalità dell' assicurazione, del resto già

---

[7]) Vedi Nota 12 al § 19.

sceverate in modo lodevole dagli studiosi [8]). Era però doveroso per noi rilevare la differenza, vuoi per ragioni di chiarezza, vuoi per la natura eccezionale della disposizione, propria della nostra legislazione.

L'esame della genesi dell'articolo citato non è privo d'interesse. Il progetto del Consiglio federale, del 10 dicembre 1906, prevedeva che l'assicurazione dovesse incominciare con l'acquisto della qualità originante l'obbligo d'assicurazione e finire con la perdita di detta qualità : quest'ultima era appunto data dall'occupazione quale operaio od impiegato in una delle imprese da assicurare.

Nel corso delle discussioni avvenute in seno alle Commissioni parlamentari e alle Camere, si modificò il primo punto di vista, del resto già in vigore nella legislazione germanica, per giungere alla redazione attuale. Le ragioni sono da ricercare sopratutto nella distinzione tra infortuni professionali e infortuni non professionali e nelle esigenze tecniche del pagamento dei premi relativi, che vogliono delimitazioni, per quanto si può, precise.

Checchè se ne dica, tutta la disposizione legale, in ispecie dove è fatta parola di diritto alla mercede, è in contraddizione evidente coi principi generali dell'assicurazione sociale, già più volte da noi espressi e dalla pratica dei tribunali superiori confortati.

III. I LAVORATORI OCCASIONALI.

A. *Note preliminari:*

E' nostro compito, parlando della durata dell'occupazione, di accennare agli operai ed impiegati cosidetti occasionali.

La LAMI del 1911 partiva dal presupposto di un lavoratore normale, occupato stabilmente in un'impresa [9]). Essa

---

[8]) Giorgio : Beginn und Ende der obligatorischen Unfallversicherung—Versicherung kraft Abrede, in « Zeitschrift für Unfallkunde » 1919, N. 6, pag. 172.
Lauber : Kommentar zu Art. 62 K. U., in « Zeitschrift für Unfallkunde » 1926, N. 7, pag. 145.

[9]) Bollettino stenografico Cons. nazionale, pag. 128 e 146.

ignorava completamente quelle persone che prestano i loro servigi ad un' azienda per poche ore al giorno, ma costantemente, ed altre pure che lavorano invece alcuni giorni esclusivamente nella medesima impresa.

La legge di complemento del 1915 colmò la lacuna prevedendo all'Art. 60 bis, N. 2 la facoltà del Consiglio federale « di emanare prescrizioni sull' assicurazione d'impiegati ed operai occupati in imprese non stabili o il cui lavoro nell' impresa assicurata costituisce una parte soltanto della loro attività professionale ordinaria ».

Di tale facoltà il Consiglio federale ha fatto uso elaborando l'Ordinanza seconda che ha per oggetto, fra altro, appunto l'assicurazione delle persone occupate irregolarmente (Art. 2-7).

B. *Concetto:*

Rosin riguarda quale operaio stabile colui che sta in un rapporto di lavoro con un imprenditore in un periodo di tempo talmente lungo, che la sua prestazione può considerarsi fattore regolare della sua economia [10]). Di conseguente sarà lavoratore occasionale quegli che dedica una parte della sua normale attività di guadagno ad altri fini che non siano quelli dell' impresa [11]).

D'importanza è adunque la durata della prestazione. La legislazione germanica, ad esempio, la fissa ad una settimana (R. V. O. § 441); la nostra traccia altre distinzioni (vedi più avanti, sotto C). Il lasso di tempo determinante si deduce

a) *o dal rapporto di lavoro* che lega l'operaio all'imprenditore ;

b) *o dalla natura della prestazione* di lavoro.

Siamo nel primo caso quando in un eventuale esistente contratto di lavoro è contenuta una esplicita indicazione del tempo, purchè le condizioni esistenti al momento della con-

---

[10]) Rosin, pag. 182 segg.

[11]) Progetto all' O. I., agosto 1925, Art. 20.

[12]) Protokoll der Konferenz zur Verordnung II des 29. Oktober 1917.

clusione del contratto non facciano verosimile già allora un rinnovo del contratto medesimo al di là del tempo che ha conferito al lavoratore la qualità di occasionale.

Si tratterebbe del secondo caso, qualora ci trovassimo di fronte ad un lavoro esigente corta prestazione, purchè quest'ultima non ritorni periodicamente o per impossibilità materiale o secondo l'intenzione delle parti.

C. *Specie:*

Da un'inchiesta compiuta all'epoca della conferenza per l'Ordinanza seconda, era possibile distinguere tre gruppi di lavoratori occasionali [12]: 1. operai lavoranti solo un dato momento in un'impresa sottoposta all'obbligo d'assicurazione, 2. operai occupati in giorni prestabiliti, 3. operai di stagione.

Su questa base l'Ordinanza seconda dà le seguenti prescrizioni:

1. Sono lavoratori occasionali quelli che vengon occupati in imprese sottoposte all'assicurazione ***non più della metà*** della durata giornaliera normale di lavoro d'un operaio (Art. 2, cap. 1). Sono cosiderati specialmente come tali: il personale di pulizia, gli accenditori di lampioni delle officine a gas, i direttori d'impresa esercitanti funzioni occasionali di controllo e tutte quelle persone eseguenti lavori solo accessori della loro professione ordinaria, anche se si verifica una certa regolarità nella funzione compiuta [13].

a) Questi lavoratori valgono come occasionali anche nel caso in cui la durata della loro prestazione si prolungasse casualmente al di là della metà della giornata normale di lavoro.

b) Nel caso di lavoratori occupati in più imprese (Art. 2, cap. 2 - O. II), valgono le norme seguenti:

aa) è considerato quale *lavoratore stabile* colui che lavora meno della metà della giornata in un'impresa e più della metà in un'altra impresa.

---

[13]) Guida INAIL, 156/157.

bb) è considerato quale *lavoratore occasionale* colui che è occupato in ciascuna impresa meno della metà della giornata, anche se il totale del tempo durante il quale egli lavora nelle diverse imprese supera la metà della giornata medesima [14]).

Per quei lavoratori che, secondo la nostra esposizione, presentano i caratteri d'un'occupazione occasionale vale solo l'assicurazione contro gl'infortuni professionali [15]).

2. Un'altra categoria di lavoratori occasionali è quella comprendente quegli impiegati ed operai lavoranti più della metà della durata giornaliera di lavoro, ma *meno di dodici giorni* di lavoro consecutivi.

L'occupazione rimane occasionale anche se il periodo di meno di dodici giorni si ripete più volte, ad intermittenza.

Per questa categoria di lavoratori, l'assicurazione contro gl'infortuni non professionali termina due giorni prima di quella contro gl'infortuni professionali, cioè con l'ultimo giorno di lavoro e non due giorni dopo la estinzione del diritto alla mercede (Art. 3 - O. II).

§. 21. Le forme del rapporto d'occupazione.

I. GENERALITA'.

Il rapporto d'occupazione presume di regola un legame giuridico fra datore di lavoro ed operaio : questo legame sarà il più sovente rappresentato da un contratto di lavoro, ma potrà ancora accusare ben altre forme : così potrà esso basarsi sur un rapporto di signoria fra imprenditore e lavoratore, scatente o dal diritto di famiglia, o dal diritto pubblico, o dal diritto di società. A seconda della diversa natura di tale rapporto, ci è possibile distinguere tre gruppi di persone assicurate, per cui la nostra legge riserva prescrizioni speciali.

---

[14]) Guida INAIL, pag. 158.

[15]) Art. 67 LAMI e Protokoll zur Ver. II cit.

segnatamente : gl'impiegati ed operai dei servizi pubblici, i congiunti dell'imprenditore e i soci.

Tralasciamo di parlare dei lavoratori occupati sulla base di un contratto di lavoro, chè la lor posizione non si scosta di un passo da quella dei lavoratori in genere, di cui abbiamo fatto parola fin qui.

II. LAVORATORI DEI SERVIZI PUBBLICI.

Sono gli operai od impiegati di amministrazioni della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circondari, dei comuni e lor frazioni e di altre corporazioni di diritto pubblico [1]), occupati in forza di un atto amministrativo, o di un contratto di diritto privato, o di speciali disposizioni di legge.

Non è nostro compito di stabilire con esattezza chi sia al servizio di un'amministrazione pubblica e di analizzare la natura del rapporto che corre fra il lavoratore e detta amministrazione. Tale studio non sarebbe, del resto, di soverchia importanza per il campo d'applicazione della legge, dal momento che essa parla in modo generale di operai ed impiegati. Basterà il fatto di una persona, presentante i caratteri generali del lavoratore da noi esposti, occupata in una delle attività previste all'Art. 18-*22* dell' O. I, per determinare l'applicabilità della LAMI.

Di conseguente saranno da escludere :

a) i membri di pubbliche autorità che solo in tale qualità, e non in virtù di un rapporto di occupazione [2]), sono a capo di un'impresa pubblica (Art. *24*, cap. 4 dell' O. I).

b) i membri di comuni che compiono lavori di pubblica utilità in « corvée ». In tali circostanze manca evidentemente il carattere professionale alla attività prestata da quei cittadini, i quali non sono impiegati od operai particolari del co-

---

[1]) Vedi pag. 116 a).

[2]) La legge dice « contratto di lavoro », ma vedi a pag. 153 la nostra osservazione.

mune, ma adempiono, nel nostro caso, a un dovere civico generale [3]).

NOTA. — Non sarà inutile ricordare che una grande categoria d'impiegati federali, cioè il personale delle Strade ferrate federali, è al beneficio di prestazioni supplementari, secondo la nota « promessa Comtesse », la quale garantisce ai ferrovieri lo stato quo ante, migliore, sotto certi rapporti, alla situazione creata dalla nuova legge sull'assicurazione contro gl' infortuni [4]).

III. CONGIUNTI DELL' IMPRENDITORE.

A. *Generalità.*

Il grado di parentela non ha la minima importanza quando si tratta di stabilire chi sia assicurato o meno; e in fondo l'Art. 25 dell'Ordinanza prima ter, che disciplina la posizione dei parenti dell'imprenditore, sarebbe di troppo. Sennonchè la disposizione, mirante ad eliminare alcune difficoltà originate nel determinare la cerchia delle persone assicurate, risponde a comprensibile desiderio e dell'assicuratore e degli assicurati. Anzi, a detta dell'Istituto nazionale [5]), essa non regola ancora in modo sodisfacente la posizione dei membri della famiglia del padrone, si che una revisione parrebbe opportuna.

B. *Caratteri.*

I congiunti dell'imprenditore sono assicurati solo a certe condizioni.

1. Persone: Sono il coniuge, i parenti e gli affini del padrone d'azienda, viventi con lui in comunanza domestica.

---

[3]) Feuille fédérale suisse 1898, I, pag. 571. — D'altro parere Handbuch I, pag. 58 segg.

[4]) Cifr.: Reglement N. 48 betreffend ausserordentliche Leistungen der schweizer. Bundesbahnen für die Unfallversicherung des Personals — Zuschussreglement: von 20. November 1917.
Instruktion N. 49 betreffend die Ausführung der Unfallversicherung des Personals und die Vollziehung des Reglements N. 48.

[5]) Istituto naz.: Relazione annuale e Conti 1924, pag. 2 segg.

Lecita è la domanda : può il coniuge esser considerato operaio al servizio dell'altro coniuge ?

Infatti la costituzione morale del matrimonio, quale rapporto fra due persone chiamate a perpetua indivisibile comunione, male sopporta i principî dominanti il rapporto sociale fra datore di lavoro ed operaio, secondo i quali l'uguaglianza presupposta fra i coniugi contrasta con la dipendenza economica dell'uno dall'altro. Il nostro legislatore ha voluto piuttosto prevedere anche quei casi molto rari in cui la comunanza d'interessi e di vita dei coniugi, condizione essenziale del matrimonio, non esclude la possibilità dell' esistenza di certi interessi speciali economici o perfino che un coniuge venga retribuito a suo conto particolare dall'altro, in compenso di speciali prestazioni.

2. **Condizioni:** Per essere assicurati i congiunti dell'imprenditore devono possedere la qualità di lavoratore. Tale qualità è provata o da una dichiarazione espressa del padrone o dalle circostanze.

a) *La dichiarazione del padrone* avviene piuttosto raramente; è noto in pratica che l'imprenditore cerca di tacere la qualità del membro di sua famiglia svolgente una attività qualsiasi nell'azienda, fino al momento in cui succede l'infortunio. Ne è raro che egli, per sottrarsi al pagamento di premi per i suoi congiunti, presenti un contratto per lo più fittizio, da cui risulta che fra lui e il congiunto corre rapporto di società, escludente la circostanza di dipendenza economica che crea la qualità di assicurato [6]).

Il padrone è tenuto a fornire per iscritto all'Istituto nazionale, quando quest' ultimo lo richiede, informazioni veritiere sull'attività anche di quei membri della sua famiglia che non vivono con lui in comunanza domestica (Art. 25, cap. 2 dell' O. I).

b) *Regolarità dell' occupazione e rimunerazione adeguata* alla prestazione sono le circostanze principali che determi-

[6]) Op. cit.

nano la qualità di lavoratore in un congiunto dell' imprenditore :

aa) ***regolarità dell' occupazione:*** essa è da intendersi in senso lato, ritenendo per « regolare » anche quel lavoro che vien prestato ad intermittenze, ma pur costantemente, qual' è quello d'un ragazzo di tredici anni d'età che aiuta il babbo nelle ore di libertà lasciategli dalla scuola e specialmente ragioni da noi già esposte in altra parte di questo studio [8]).

bb) ***la rimunerazione adeguata*** ha preso il posto del « salario in contanti pattuito in anticipazione e corrispondente, secondo gli usi locali e tenendo conto degli assegni in natura, al lavoro compiuto nell'impresa » voluto dalla ordinanza prima al vecchio articolo 25, disposizione cui il giudice del Tribunale federale delle assicurazioni si rifiutò d'esser vincolato, per le ragioni da noi già esposte in altra parte di questo studio [8]).

Tale rimunerazione, se pur costituisce indizio per l'applicazione della legge agli interessati, può peraltro completamente mancare, senza pertanto impedire che membri della famiglia d'un imprenditore non godano dei benefici dell'assicurazione.

IV. SOCI.

A. *In generale.*

Speciale interesse desta la questione di sapere come si comporta l'assicurazione di fronte a membri di società commerciali, con altre parole : quand' è che un socio appare quale imprenditore e quando invece accusa egli i caratteri di un operaio od impiegato nel senso della nostra legge.

Considerando che la formazione della società è stata iniziata dai membri nell'intenzione di rendersi economicamente indipendenti dall'autorità di un solo padrone, si potrebbe dedurre che ogni membro che lavori abbia sempre a valere come comproprietario dell'esercizio e giammai sia operaio dell' impresa.

---

[7]) Istituto naz. : Relazione annuale e Conti 1925, pag. 16 segg.
[8]) Vedi pag. 155.

Si può però osservare che tale ragione non è sufficiente a conferir carattere d'imprenditore ad ogni socio. Se prendiamo infatti il caso d'una società, persona giuridica indipendente, dobbiamo attribuire ad essa diritti e doveri e libertà di contrattare con terzi e con i suoi stessi membri. Si potrebbe arguire allora che l'accettazione di lavoro da parte di un socio e il percepire una mercede da parte di esso, non tocca la sua posizione di socio come tale [9]).

E come decideremo il caso in cui la partecipazione al lavoro comune rappresenta parte essenziale del contratto di società, oppure il caso in cui i singoli soci lavorano esclusivamente per conto comune e dividono lo eventuale guadagno esclusivamente fra coloro che hanno preso parte al lavoro ?

B. *Particolarità.*

Sulla base delle prescrizioni d'ordinanza e sulla base del raziocinio, si stabilisce quanto segue :

a) Considerando dal punto di vista della ***responsabilità*** si conclude che i membri rispondenti in misura rilevante per gli affari della società non potranno mai essere operai od impiegati. E' possibile in tal modo la distinzione seguente :

aa) i soci delle società in nome collettivo e i soci illimitatamente responsabili delle società in accomandita non sono mai assicurati.

bb) gli accomandanti godono dei benefici dell'assicurazione quando stanno in rapporto di lavoro con la società (O. I Art. 24, cap. 5) [10]) [11]).

b) *Il direttore* di queste società è sempre da considerarsi come impiegato : infatti esso vien nominato, di solito, dagli organi sociali; se egli fa parte, ad esempio, di un consiglio, lo è in forza di una decisione degli organi stessi : in ogni caso egli accudisce ad affari non suoi, si dedica all'interesse

---

[9]) Handbuch I, pag. 50 segg.

[10]) L'ordinanza dice « contratto di lavoro ». Per l'improprietà del termine, già da noi rilevata, cifr. pag. 154.

[11]) Purchè, ben inteso, società ed occupazione posseggano i presupposti richiesti, determinanti la loro assicurabilità.

di un altro. La sua qualità non si modifica neanche per il fatto che egli percepisca dividendi o possegga azioni, chè il suo stipendio può consistere appunto, secondo contratto stipulato, fra altro, in tali contributi. In ogni modo la sua partecipazione al risultato economico dell'impresa è in tal caso così limitata che egli non può valere quale imprenditore, come gli altri azionisti [12]).

c) *gruppi di persone* che prendono da fare un lavoro a cottimo secondo una organizzazione e un fine prestabilito di eseguire a titolo professionale lavori del genere di quello assunto sono da considerarsi non come una unione di operai od impiegati (O. I, Art. 24, cap. 2, frase seconda), sibbene come un assieme di coimprenditori.

§. 22. Il luogo d'occupazione.

I. GENERALITA'.

Il luogo in cui si svolge l'attività del lavoratore non è privo d'importanza nella delimitazione del gruppo di persone assicurate. Abbiamo già visto che cadono sotto la legge solo quegli operai ed impiegati di un'azienda che vengono a contatto coi pericoli ad essa pertinenti. Ora, non è detto che tali pericoli si presentino esclusivamente nei locali della fabbrica, alla sede dell' impresa. Così, ad esempio, fu già nostra cura di rilevare come, secondo la natura e gravità di un rischio si stabilisca talvolta un campo di rischio esorbitante dalle mura e dalle immediate vicinanze di una azienda [1]).

Per tali ragioni è lecita la domanda : il lavoro a domicilio effettuato a conto d'un'impresa implica esso pure i pericoli inerenti a detta impresa ? E qual'è la posizione delle persone

[12]) Handbuch I, pag. 65.

[1]) Vedi pag. 77.

[2]) Guida INAIL, pag. 18/19.

che lavorano all'estero per conto d'un impresa con sede nella Svizzera ?

La soluzione di questi diversi problemi ci è data in parte dalla legge, in parte da dispositivi d'ordine amministrativo. Essa fu dettata da ragioni talora economiche, talora tecnico-assicurative; sarà nostro compito, nelle pagine che seguono, di esporre sistematicamente la situazione dei lavoratori a domicilio e all' estero, tacendo quella generale e già chiarità degli operai ed impiegati attivi nei luoghi dell' impresa.

II. A DOMICILIO.

A. *Esclusione dall' assicurazione.*

L'ordinanza prima all'Art. 10 formula in generale l'esclusione dei lavoranti a domicilio, esprimendosi nei termini seguenti : « Fintanto che non siano emanate delle disposizioni contrarie, il lavoro e l'industria a domicilio non sono considerati come imprese o parti d'impresa sottoposte all'assicurazione. »

Che s'intende per lavoro a domicilio nel senso della predetta ordinanza ? « E' quello eseguito in certi generi d'industria, come il ricamo e l'orologeria, da persone che lavorano al proprio domicilio, godendo di una relativa indipendenza e generalmente coll' aiuto dei membri della famiglia », suggerisce la Guida [2]). La spiegazione, però, non ci sembra esauriente; infatti si dimentica una intera classe sociale pure da escludere dall' assicurazione quale attiva fuori dell' impresa : precisamente quella degli artigiani completamente indipendenti, personalmente ed economicamente. Adunque è opportuno distinguere due categorie di persone cui non può mai addivenire la qualità di assicurato :

1. Gli artigiani. Essi non occupano altri lavoratori, oppure compiono lavori industriali con altri, in casa, senza sottostare a una direzione.. Sono attivi per proprio conto o dietro richiesta di un rivenditore o di un consumatore, con

cui stanno in diretta relazione, senza il tramite di un mandatario.

2. La categoria che più si avvicina a quella indicata nella Guida al posto succitato è la categoria delle persone designate in tedesco col termine difficilmente traducibile di **Hausgewerbetreibende.** Sono dessi industriali personalmente indipendenti, ma dipendenti economicamente, che vengono occupati da altri determinati industriali, fuori delle officine di questi ultimi, alla confezione di prodotti industriali, indifferentemente se i mezzi d'esercizio o la materia prima vengano da essi procacciati o meno [3]).

Essi rappresentano uno stadio intermedio fra gli artigiani indipendenti e gli operai d'impresa [4]) :

a) *Sono simili agli artigiani* per il fatto che vengono occupati non nei luoghi di lavoro del mandante, ma in officina propria, di solito a domicilio, e per la loro indipendenza rispetto al mandante. Detta indipendenza è però solo di persona, chè economicamente sottostanno essi sempre a colui che fornisce loro lavoro.

La indipendenza personale è confortata dalla presenza di vari fattori quali la possibilità di adoperare forze ausiliari e di lavorare per altri, il principio, la fine, la misura e continuazione del lavoro, il fatto che dopo lo scioglimento del rapporto di mandato, nessun contraente è tenuto a continuare tale rapporto o a rinnovarlo. La indipendenza non è lesa neppure nel caso in cui il mandante prescrive il modo di esecuzione, i termini di consegna e vigila di quando in quando il corso del lavoro.

b) *Sono simili ai lavoratori d'impresa* perchè anch'essi lavorano per conto altrui e, ancor più, perchè anch'essi sono economicamente dipendenti da colui che dà loro occasione di lavoro e che sopporta il rischio d'affari, toglie loro la possi-

---

[3]) J. Dassler, Das Verhältnis des Hausarbeiterbegriffes zum Hausgewerbetreibenden begriffe und zum Heimarbeiterbegriff in « Arbeitsrecht » 1926, pag. 147.

[4]) Comm. R.V.O. I, pag. 421 segg.

bilità di metter sul mercato i loro prodotti e di ricavarne in tal guisa profitto da imprenditore, e li paga generalmente a cottimo [5]).

B. *Assicurati.*

Ci sono però altri lavoratori a domicilio che possono esser posti al beneficio dell'assicurazione. Si tratta per lo più di casi particolari che necessitano un esame speciale delle diverse circostanze. In ogni modo si richiedono i seguenti presupposti :

a) *Deve trattarsi di un lavoratore d' impresa.* Si distingue dai suoi compagni attivi in fabbrica, solo per il fatto ch' egli non vien occupato nelle officine dell'imprenditore, ma alla propria abitazione [6]). Esiste sempre la dipendenza economica e disciplinare del padrone, il rapporto di lavoro non vien tocco e l'imprenditore deve poter controllare se e per chi l'operaio a domicilio lavora [7]).

b) *L'occupazione a domicilio deve potersi attribuire a cause fortuite e provvisorie,* quali : improvvisa mancanza di spazio nell' officina in seguito ad incendio o inaspettato sovraccarico o impedimento da parte del lavoratore per ragioni personali (di salute, ad esempio). Ne consegue che sarà possibile considerare nel numero degli assicurati anche quelle persone che alla sera finiscono a casa il lavoro intrapreso all'officina, quando la loro attività sia la continuazione di quella incominciata in fabbrica e come tale resti sempre regolata dalle conseguenze scatenti dal rapporto personale ed economico stabilito durante la giornata regolare di lavoro fra lavoratore ed imprenditore [8]).

Al contrario, non sarà ammissibile l'assicurazione quando il ramo d'industria in cui si svolge il lavoro a domicilio, vien

---

[5]) Kaskel u. Sitzler I, pag. 43 : Progetto di O. I., ottobre 1915 all'Art. 2 ; Kaskel, Arbeitsrecht, pag. 35.

[6]) Potthoff, Zur Klärung arbeitsrechtlicher Begriffe in « Arbeitsrecht » 1921, pag. 21.

[7]) Heimarbeiter und Hausgewerbetreibende in « Arbeitsrecht » 1922, pag. 38.

[8]) Comm. R.V.O. I, pag. 426/427.

compiuto principalmente in tal modo e gli operai mai o solo eccezionalmente sono occupati nell' impresa [9]).

III. ALL' ESTERO.

A. *Generalità.*

In principio solo l'occupazione entro i confini nazionali implica l'assicurazione : persone che lavorano all'estero sono escluse, siano esse connazionali, siano esse straniere. L'occupazione in patria, a sua volta, non vien distinta secondo che essa abbia luogo da parte di un'impresa nazionale, oppure da parte di una impresa estera situata fuori confine. Una eccezione è permessa per quegli operai che vengon occupati all'estero per poco tempo, occasionalmente.

Ciò premesso sarà facile capire l'essenza dell'Art. 61 LAMI che suona :

« L'assicurazione non resta interrotta per la circostanza che un assicurato si trovi temporaneamente occupato all'estero per conto dell' impresa obbligata alla assicurazione.

Le persone occupate temporaneamente nella Svizzera per conto di un' impresa straniera non sono assicurate. »

B. *Caratteri.*

Una delimitazione è possibile sulla base dei punti seguenti:

1. L'assicurazione per un' attività provvisoria all' estero è subordinata solo al fatto della regolare occupazione nella Svizzera; analogamente la non assicurazione per un' attività provvisoria nella Svizzera è subordinata solo al fatto della regolare occupazione all' estero [10]).

Con altre parole : il rapporto d'impiego determinante l'assicurabilità può territorialmente sussistere solo fino a tanto ch'esso gravita nella Svizzera [11]).

---

[9]) Op. cit.

[10]) H. Giorgio, di zwischenstaatliche Abgrenzung des Geltungsbereiches in der sozialen Unfallversicherung, in « Zentralblatt der Reichsversicherung » 1921, pag. 467.

[11]) Scherer, Haftpflicht des Unternehmers, pag. 15 segg.

[12]) Giorgio, op. cit.

Ne consegue che :

a) persone condotte all'estero da un assicurato svizzero che vi si reca provvisoriamente, non saranno assicurate, se esse dapprima non erano occupate regolarmente nella Svizzera.

b) persone condotte nella Svizzera per conto d'un'impresa straniera a scopo di occupazione regolare possono essere assicurate, perchè la Svizzera è appunto la sede della loro regolare, seppur talvolta breve, occupazione [12]).

2. *La durata dell'occupazione all'estero.* L'Istituto nazionale aveva stabilito dapprima che valesse quale occupazione temporanea quella la cui durata non eccedesse i tre mesi. Tale limite venne raddoppiato nell'autunno del 1921. In seguito a nuovi desiderata inoltrati dalle imprese interessate, si conchiuse un accordo nei termini seguenti [13]) :

« L'Istituto nazionale dichiarerà alle imprese che ne lo richiederanno che, in avvenire, nell'applicazione dell'Art. 61, essa non si baserà più sulla durata ***probabile*** del lavoro all'estero, ma ammetterà senz'altro che gli operai occupati fuori patria siano considerati come assicurati durante i primi sei mesi, qualunque sia la durata probabile del lavoro da eseguire; passato questo termine essi non sono più assicurati anche se la loro dimora all'estero eccede di poco i sei mesi. Siccome questa soluzione implica il pericolo che gli assicurati, i quali fossero vittime di infortunio all'estero poco dopo la scadenza dei sei mesi esigano lo stesso le prestazioni dell'Istituto, fondandosi sulla pratica da esso finora seguita, questo subordinerà il rilascio della dichiarazione sopra menzionata alle seguenti condizioni : Il padrone dovrà provare che per tutti gli assicurati occupati all'estero ha conchiuso un'assicurazione la quale garantisce loro, per il periodo eccedente il sesto mese, delle prestazioni equivalenti a quelle dell'assicurazione obbligatoria nella Svizzera. Questa polizza dovrà inoltre garantire all' Istituto nazionale il rimborso delle prestazioni che esso fosse eventualmente chiamato a dare per degli infortuni avvenuti durante questo periodo. »

---

[13]) Istituto naz., Relazione annuale e Conti 1924, pag. 3 segg.

Parte terza

LA PROCEDURA

§. 23. Generalità.

A. *Motivi.*

La nostra assicurazione contro gli infortuni non è di effetto generale : non si applica, cioè, nei confronti di tutte le classi di popolazione, quale potrebbe essere sommo ideale della legislazione sociale; essa è ristretta invece a beneficare quelle persone, soltanto, che presentano determinate qualità, gl'impiegati ed operai da noi studiati che lavorano nelle imprese designate dalla legge.

La LAMI prescrive inoltre che i premi per gli infortuni professionali vanno a carico del padrone (LAMI, Art. 108, prima frase). Questi premi vengon computati in base al totale effettivo delle mercedi risultanti dalle liste di paga. Occorre adunque conoscere, sia per la regolare organizzazione dell'assicurazione che per controllo, da parte dell'assicuratore (Istituto nazionale) quali sono i padroni che devon pagare e quanta gente vien per tal pagamento coperta; in altri termini : quali sono le imprese da sottoporre all'obbligo dell'assicurazione e quali sono le persone assicurate.

Con ciò non è detto che gli effetti assicurativi incomincino a decorrere solo subordinatamente alla conoscenza da parte dell'assicuratore dell'impresa in cui una persona ha patito l'infortunio o, tanto meno, alla conoscenza della persona medesima. Chè la nostra legislazione, ripetiamolo, è a benefizio di tutti coloro che al momento del sinistro presentano gl'indizi richiesti, indipendentemente dal fatto che l'impresa in cui essi lavorano sia già sottoposta o meno, indipendentemente dal fatto ancora che essi figurino o non figurino sulle liste di paga spedite all'assicuratore.

B. *Modalità.*

La procedura che conduce alla sottoposizione delle imprese o al riconoscimento del carattere di una persona, non poggia sur un'unica base : da una parte l'organizzazione, la tecnica, dall'altra il jure hanno determinato un netta separa-

zione di competenze, a seconda che si tratti di conoscere la sorte di una *impresa* o la qualità di un *lavoratore:* competenza amministrativa e competenza giudiziaria, adunque.

1. Competenza amministrativa:

a) E' sanzionata dall'Art. 60 ter LAMI, il quale conferisce al Consiglio federale puramente la competenza di precisare le categorie d'imprese da assicurare e di delimitare imprese o parti d'imprese assicurate da quelle non assicurate. E' quindi escluso che un'autorità amministrativa statuisca come e quando una persona fruisca della assicurazione contro gl'infortuni, chè tal questione spetterà al giudice, in determinate contingenze.

b) Sennonchè il Consiglio federale medesimo ha creduto bene di dettar prescrizioni anche sull'argomento delle persone assicurate, e precisamente agli Articoli 24 e 25 dell' O. I, modificati dalle O. I bis e ter.

Le disposizioni in parola parrebbero suonar contraddizione a quanto affermato sopra; infatti fissano desse quando e a quali condizioni una persona occupata in un'impresa valga come lavoratore nel senso dell'Art. 60 LAMI. Ma se le esaminiamo ben da vicino, se non dimentichiamo la ragione di lor esistenza, ci accorgiamo che i nostri timori di un conflitto di competenza erano infondati. Chè i casi degli articoli 24 e 25 dell' O. I. sono quelli in cui la questione della presenza di persone assicurate deve essere risolta quale presupposto della sottoposizione d'un'impresa all'obbligo di assicurazione. Infatti una impresa può ben presentare tutti i caratteri tecnico-economici richiesti: ma se essa non occupa operai ed impiegati quali da noi definiti, non sarà mai obbligata all'assicurazione, non sarà mai cioè un'impresa nel senso prescritto dalla LAMI.

2. Competenza giudiziaria. Il giudice è vincolato dalle prescrizioni generali emanate dal Consiglio federale, e dalle singole decisioni definitive circa la sottoposizione all'assicurazione delle imprese (Art. 60 ter, cap. 3). Di conseguente non è tenuto egli a seguir gli Articoli 24 e 25 dell'O. I

suaccennati, disposizioni riferentesi solo all'assicurazione delle persone; in cui, del resto, l'autorità legiferante ha dovuto seguire, seppur mediante susseguenti modificazioni, le linee generali consacrate dalla giurisprudenza dei tribunali.

Adunque il giudice, sia in occasione di una lite per il pagamento dei premi, sia a proposito d'una causa per prestazioni d'assicurazione, è competente a decidere se una persona presenta i caratteri atti a conferirle la qualità di lavoratore nel senso della legge.

CAPITOLO PRIMO

COMPETENZA AMMINISTRATIVA

§. 24. Notificante e decidente.

I. OBBLIGO DI NOTIFICA.

A. *Il Dipartimento* federale svizzero della Economia pubblica designa all'Istituto le imprese di strade ferrate e di battelli a vapore, le poste e le imprese soggette alla legge federale sul lavoro nelle fabbriche, tutte quelle cioè contemplate all'Art. 60, cap. 1, N. 1 e 2 LAMI (Art. 29, cap. 1, prima frase O. I). Comunica pure quando cessi l'assoggettamento delle imprese suddette alle leggi cui si riferiscono (Art. 29, cap. 2, prima frase O. I).

B. *L' imprenditore* deve notificare entro quattordici giorni la sua impresa all'Istituto nazionale (Art. 63, cap. 1 LAMI).

1. L' obbligo concerne :

a) *apertura* o ripresa d' un' impresa preesistente.

b) *cessazione* o cessione d' un' impresa ad altri. Per cessazione s'intende non solo la completa chiusura, sibbene anche cessazione dei lavori che giustificavano l'obbligo d'assicurazione (Cifr. INAIL Guida N. 21).

c) *per la ripresa e la cessione* di un' impresa occorron sempre due notifiche, una da parte del cedente, l'altra da parte del cessionario; non solo. Il carattere eccezionale del negozio vuol ancora che il termine di notifica venga raccorciato a dieci giorni, a contar dal giorno della consegna dell' impresa (Art. 26, O. II).

2. L'omissione o il ritardo nell'inoltro della notifica non impedisce il decorso degli effetti d'assicurazione. Ma quando l'imprenditore non è in grado di giustificare la sua manchevolezza nell'adempiere a' suoi doveri rispetto all' Istituto, lo colpiscono misure di spiccato carattere penale, chè

a) *per il ritardo nella notifica d'apertura* raddoppiano nel frattempo i premi per gl'infortuni professionali (Art. 63, cap. 2 LAMI).

b) *per il ritardo nella notifica di cessazione* i premi per gli infortuni professionali continuano a decorrere fino ad avvenuta notifica (Art. 63, cap. 3 LAMI).

C. *L'autorità giudiziaria.* conoscente delle contestazioni per premi o per prestazioni, in caso di dubbio sul carattere assicurativo d'un'impresa, o sulla sua sottoposizione, trasmette d'ufficio la questione all'autorità amministrativa, sospendendo la procedura fino a decisione dell'autorità competente (Art. 42, O. I).

II. AUTORITA' DECIDENTE.

In prima istanza statuisce l' Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni a Lucerna (Art. 41-53 LAMI). Nel caso di notifica da parte del Dipartimento della Economia pubblica (vedi A. I), applica al tempo stesso gli Art. 4, 5, 6 e 8 dell' O. I (Art. 29, seconda frase O. I). In tutti gli altri casi decide la sottoposizione o liberazione d'una impresa o di parti d'impresa, indica eventualmente le parti escluse, fissa la data a partir dalla quale la sua decisione ha vigore.

L' Istituto ha pur la facoltà di prendere una decisione che suoni diversamente da una già emanata sullo stesso caso da un'istanza superiore. Tale decisione è possibile solo qualora le circostanze mutate l'hanno determinata : essa è valevole e provvisoriamente esecutiva a condizione che contemporaneamente sia stata sottoposta alla approvazione dell'istanza che emanò la prima decisione (Art. 31 O. I). (Cifr. inoltre Bericht des Bundesrates 1921, pag. 730 segg., 1922 pag. 660.)

§. 25. Decisione.

I. PROCEDURA.

L'Istituto, prima di prendere una decisione, procede alle indagini necessarie e cura che ne sia fatta menzione per iscritto (Art. 32, cap. 4, O. I). A sua richiesta, il Dipartimento federale della Economia pubblica, divisione dell'industria e delle arti e mestieri, gli trasmette gli atti relativi all'assoggettamento d'imprese alla legge sul lavoro nelle fabbriche (O. I Art. 29, cap. 3).

Valgono in generale le norme seguenti :

1. Per **l'apertura** d'un' impresa all' esercizio :

a) riceve l'Istituto l'avviso dal *padrone,* in tal caso decide senza sentire gl'interessati (O. I Art. 32, cap. 1).

b) agisce *per moto proprio* o *su proposta di terzi*, decide dopo aver sentito il padrone (O. I Art. 32, cap. 3 in principio).

2. Per la **cessazione** o per scomparsa de' criteri determinanti la sottoposizione, sia l'Istituto avvisato dal padrone (O. I Art. 32, cap. 2), agisca esso per propria iniziativa o sull'avviso di terzi (Art. 32, cap. 3. O. I), in tutti i casi prima di prendere una decisione dovrà sentire il personale che fosse ancora occupato nell'impresa.

II. EFFETTI.

A. *Effetti generali.*

Una impresa o parte di essa vien sottoposta all'obbligo d'assicurazione o vien prosciolta dall'obbligo medesimo.

Le decisioni dell' Istituto non impugnate o quelle definitive su ricorso regolano validamente anche rispetto a terze persone la qualità d'un'impresa, finchè non vengon prese nuove disposizioni nel caso di mutamento delle circostanze che determinarono la decisione definitiva (Art. 39 O. I).

B. *Effetti temporali.*

1. In generale determinano le decisioni dell'Istituto, come pure le decisioni prese su ricorso, la data dalla quale esse cominciano ad aver effetto (O. I Art. 38, cap. 1).

Per il caso d'imprese soggette alla legge sulle fabbriche, l'Istituto non è vincolato al tempo del loro assoggettamento a detta legge (O. I Art. 29, cap. 1 in fine).

2. Retroattività: L'Istituto nazionale può dare alla sua decisione *effetto retroattivo*. Tale effetto, siccome coinvolgente la questione del pagamento dei premi da parte dello imprenditore, si distingue, a seconda che si tratti di sottomissione o di proscioglimento d'un'impresa, e ancora a seconda che si tratti d'assicurazione contro gl'infortuni professionali oppure d'assicurazione contro gl'infortuni non professionali.

a) *Per la sottoposizione d'un'impresa* la decisione comincia ad avere efficacia dal momento in cui ricorrono gli estremi della sottoposizione; in mancanza di piene prove, devono almeno esistere prestabiliti ed ingannevoli indizi, sì che la presenza delle condizioni richieste si lasci intravvedere, con moltissima probabilità, esistente all'epoca da cui decorre l'efficacia della decisione (Bericht des Bundesrates 1923, p. 664).

V' ha però un limite : la decisione non va

1° *oltre un anno* per l'assicurazione contro gl' infortuni *professionali,*

2° *oltre tre mesi* per l'assicurazione contro gl' infortuni *non professionali,* (O. I Art. 38, cap. 2), da un giorno prestabilito che può essere :

aa) quello in cui fu chiesta la sottoposizione all' Istituto,

bb) quello in cui l'assicurato od aventi diritto hanno fatto valere le loro pretese in seguito ad un'infortunio,

cc) quello in cui l' Istituto stesso ha proceduto a un' inchiesta presso il padrone appunto in vista della sottoposizione della sua impresa.

b) *Per la liberazione d'un' impresa* la decisione ha effetto retroattivo fino al momento in cui l'esercizio dell'impresa è

realmente cessato (O. I Art. 38, cap. 4). La disposizione va applicata alla lettera; di conseguente si riferisce solo a casi di cessazione d'esercizio e non a casi di semplice scomparsa dei requisiti determinanti l'assicurabilità (Bericht des Bundesrates 1921, p. 730 segg.).

Tale il tenore della breve disposizione d'ordinanza. Sennonchè in un caso particolare si è posta la questione di sapere, se l'assicurazione cessa all'epoca in cui l'imprenditore informa l'Istituto nazionale che la sua impresa non offre più i caratteri che la fanno sottoposta alla LAMI, oppure al momento in cui la cessazione della sottoposizione è decisa dall'Istituto nazionale.

Il Consiglio federale ha risolto la questione nel modo seguente :

aa) quando un' impresa ***non adempie più alle condizioni*** che ne determinane l'assicurabilità, quest'ultima cessa di spiegare i suoi effetti, in massima, a partire dall'epoca in cui l'Istituto nazionale ha deciso la mancanza del carattere assicurativo dell' impresa.

bb) in caso di ***cessazione completa*** l'Istituto nazionale può retroattivare la decisione al momento in cui l'esercizio è effettivamente cessato.

Il Consiglio federale fa notare inoltre che il senso e la portata della disposizione in questione permettono di far spiegare gli effetti della cessazione di sottoposizione a partire da una data diversa da quella in cui tale cessazione venne decisa, qualora la stretta applicazione della massima, per circostanze tutte particolari, portasse manifestamente pregiudizio all' imprenditore. (Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur sa Gestion en 1926, p. 643.)

III. COMUNICAZIONE.

Periodicamente vien rimesso dall' Istituto nazionale all' Ufficio svizzero delle assicurazioni sociali un prospetto delle decisioni non fatte oggetto di ricorso (O. I Art. 28, frase prima).

L' Istituto deve notificare la sua decisione al padrone e ai terzi che gli fecer proposta, accennando al diritto di ricorso, suoi termini e suoi effetti (O. I Art. 33).

§. 26. Ricorso.

I. LEGITTIMAZIONE.

Possono ricorrere contro la decisione dell' Istituto nazionale tutti gl'interessati : padroni, lavoratori, terze persone.

II. AUTORITA'.

1. *L' ufficio svizzero delle assicurazioni sociali* a Berna, quale seconda istanza. Sente l' Istituto e gl'interessati e fa procedere, per mezzo dei suoi organi, o, se occorre, delle autorità cantonali, alle indagini necessarie (O. I Art. 34, cap. 1).

2. *Il Consiglio federale* quale ultima istanza. Il Dipartimento completa, all'occorrenza, gli atti e presenta al Consiglio federale le sue proposte circa il modo di decidere il ricorso (O. I Art. 35, cap. 1).

In ambo i casi è sempre l' Ufficio delle assicurazioni sociali che comunica la decisione all' Istituto e agli interessati.

III. OGGETTO.

Oggetto può essere tanto una decisione di sottoposizione che una di liberazione. Si può pure ricorrere solo per una questione di retroattività (O. I Art. 38, cap. 3), in genere per l'entrata in vigore di una decisione. Sono frustranei quei ricorsi che vertono sulla sottoposizione di imprese cadenti sotto la legge sul lavoro nelle fabbriche, dove l'imprenditore asserisce essere la soggezione della sua impresa a tale legge ingiustificata; chè nè l'Istituto nazionale, nè l'Ufficio svizzero delle

assicurazioni sociali son competenti a procedere alla radiazione di un'impresa dalla lista delle fabbriche (INAIL Guida N. 24).

IV. EFFETTI.

Il ricorso può avere effetto sospensivo o effetto risolutivo; sarà l'ultimo caso trattandosi dell'impugnazione della liberazione di una impresa o sua parte. Questa regola vale tanto per una decisione impugnata dell' Istituto nazionale, che per una dell' Ufficio delle assicurazioni sociali fatta oggetto di ricorso al Consiglio federale (O. I Art. 37).

V. TERMINI.

Sia per ricorrere in seconda che in ultima istanza è dato tempo *dieci giorni,* decorrenti dal giorno immediatamente successivo a quello della consegna della lettera raccomandata, o a quello della pubblicazione, in caso di pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero (Art. 43, cap. 2 dell' O. I).

1. **Computo.** Computando i termini non si calcola il giorno dal quale essi cominciano a decorrere. L'ultimo giorno cade in domenica o in un giorno festivo riconosciuto come tale dalla legge; in tal caso il termine scade il giorno feriale susseguente. In quel giorno gli atti scritti devono pervenire a destinazione o esser stati consegnati alla posta svizzera (LAMI, Art. 125).

2. **Restituzione.** Essa può esser chiesta all'istanza di ricorso nei trenta giorni susseguenti a quello in cui il termine è spirato. La domanda sarà accolta, solo qualora il ricorrente può provare la mancata sua colpa nell'osservanza del termine.

I ricorsi diretti a un'istanza incompetente saranno da questa trasmessi all'istanza competente. Dovesse per il contrattempo anche risultare ritardo sui termini di ricorso assegnati, cionondimeno l'istanza in questione è obbligata a prendere tali ricorsi in considerazione. (O. I, Art. 36.)

§. 27. Disposizioni generali.

I. COMUNICAZIONI.

I padroni sono tenuti, in generale, a far conoscere al loro personale le decisioni dell'Istituto nazionale (O. I, Art. 41, cap. 1) : questo invia all'uopo degli affissi da esporre ben visibilmente negli stabilimenti.

In particolare, l'impresa sottoposta all'assicurazione deve far nota questa circostanza in una forma prestabilita dal Dipartimento federale della Economia pubblica con decreto del 19 novembre 1917 (O. I, Art. 41, cap. 2).

Tutte le notificazioni prescritte dall'Ordinanza prima avvengono validamente per lettera raccomandata. Nel caso in cui un interessato non avesse domicilio noto nella Svizzera o paesi limitrofi, la notifica che lo riguarda vien pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (O. I, Art. 43, cap. 1). In tal caso il termine di ricorso comincia a decorrere dal giorno susseguente a tale pubblicazione.

II. INTERPRETAZIONE DELLE DECISIONI.

Se sorgono dispareri sull'interpretazione di una decisione a proposito della sottoposizione, ad esempio, di certe parti d'impresa non espressamente designate, è possibile una nuova decisione. Questa vien emanata dall' Istituto nel caso di una decisione non impugnata da lui emessa. La nuova decisione può a sua volta occasionare ricorso alle istanze superiori (O. I Art. 40, cap. 1).

Verte il disparere invece sull'interpretazione di una decisione emanata da un'autorità di ricorso, spetterà rispettivamente a quest'autorità di spiegare il senso esatto della decisione medesima (O. I, Art. 40, cap. 2).

In ogni caso le interpretazioni hanno effetto retroattivo dal giorno in cui hanno vigore le decisioni cui si riferiscono (O. I, Art. 40, cap. 3).

III. SPESE.

La procedura avanti la prima istanza è gratuita per gli interessati e l'imprenditore.

Nella procedura di ricorso le spese vengono decise liberamente dalle istanze competenti. Può venir chiesta sicurtà a garanzia delle spese suddette entro un termine fissato all'uopo sotto pena di decadenza (Art. 44 dell' O. I).

CAPITOLO SECONDO

COMPETENZA GIUDIZIARIA

§. 28. §.

A. L'assicuratore della nostra legislazione non conosce nominalmente i suoi assicurati. Prescrive la LAMI all' Art. 64 la tenuta da parte dell'imprenditore di liste di paga; ma la prescrizione non ha che carattere amministrativo : serve al computo dei premi o delle prestazioni, in relazione col genere computo dei premi o delle prestazioni, in relazione, con la mercede, col genere e il numero dei giorni di occupazione.

Ma propriamente l'Istituto nazionale entra in relazione diretta con l'assicurato al momento in cui vien avvisato che l'interessato ha patito un infortunio : solo allora l'Istituto esamina se è il caso di considerare il lavoratore come assicurato o meno.

Ancora in altra occasione ha luogo una delimitazione materiale del campo d'applicazione personale della legge; precisamente quando l'Istituto stabilisce l'importo dei premi da pagarsi da parte dello imprenditore, in base alla lista delle persone da quest'ultimo speditagli, e l'imprenditore contesta che tale persona o tale gruppo di persone sian da comprendere nell' assicurazione.

B. Sia nell'uno che nell'altro caso possono sorgere contestazioni che la legge deferisce avanti un giudizio appositamente costituito. E prima condizione per sentenziare sulla lite sarà : l'operaio o gli operai in questione presentano le

qualità che la legge presuppone per porli a beneficio dell'assicurazione contro gl'infortuni ?

Ecco la spiegazione dell'intervento del giudice nella determinazione del dominio d'applicazione della legge.

Due sono adunque i casi in cui è possibile in materia la competenza giudiziaria :

1. nelle contestazioni fra un assicurato (o un terzo) e l'Istituto (o una cassa) circa le prestazioni dell'assicurazione (LAMI, Art. 120, lett. a).

2. nelle contestazioni sopra le pretese che l'Istituto fa valere nei confronti di un imprenditore (pagamento dei premi, ecc.).

C. Autorità giudiziarie sono :

1. In prima istanza *i tribunali cantonali d' assicurazione* previsti all'Art. 120; i cantoni hanno stabilito all'uopo una procedura speditiva (si cifri per il Ticino la Legge per la istituzione di un Tribunale unico cantonale sulle assicurazioni e per la procedura avanti il Tribunale medesimo 14 maggio 1914).

2. In appello *il Tribunale federale delle Assicurazioni* con sede in Lucerna.

INDICE

INDICE

pag.

Prefazione VII
Letteratura e fonti IX

Libro Primo: L'assicurazione contro gli infortuni nella legislazione europea.

Capitolo primo: Introduzione.

§ 1. Concetto e importanza delle assicurazioni sociali . 3
I. Origine storica 3
II. Scopo 5
III. Forme 8
IV. Conclusione 10

§ 2. L'evoluzione dell'assicurazione contro gl'infortuni . 10
I. I sistemi continentali europei 10
II. Il sistema inglese 13
III. I caratteri generali del sistema del rischio professionale 15

Capitolo secondo: La legislazione europea.

§ 3. In generale 17

§ 4. Il sistema germanico 18
I. Germania 18
II. Austria 24
III. Svizzera 26

§ 5. Il sistema italiano 29

§ 6. Il sistema francese 34

§ 7. Conclusioni critiche 36
I. Sulla forma d'assicurazione 36
II. Sull'organizzazione dell'assicurazione . . 40

Libro Secondo: Imprese sottoposte all'assicurazione e persone assicurate nella legislazione svizzera sull'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni.

pag.

§ 1. Fonti essenziali 47
I. La costituzione 47
II. La legge 48
III. L'ordinanza 54

PARTE PRIMA: Le imprese.

Capitolo primo: Il Concetto d'impresa.

§ 2. Definizione e delimitazione 59
I. Definizione 59
II. Delimitazione 66
III. Le imprese combinate 67

§ 3. Le aziende subordinate 69
I. Generalità 69
II. La regola 70
III. L'eccezione 71

§ 4. Le imprese coordinate 77
I. La nozione d'impresa mista 77
II. Effetti d'assicurazione 78

§ 5. Appendice: Le imprese agricole 80
I. Storia 80
II. Generalità 82
III. Campo d'applicazione 84

Capitolo secondo: Le attività.

§ 6. I trasporti 87
I. Le istituzioni federali 87
II. Le imprese concesse 88
III. Le imprese non concesse 89

§ 7. Le fabbriche 91
I. Generalità 91
II. Definizione 92
III. Delimitazione 96
IV. Appendice: le officine delle imprese di trasporto 96

pag.

§ 8. Costruzioni, impianti e miniere 97
I. Le costruzioni 97
II. Gl'impianti 100
III. Le miniere 101

§ 9. Le officine elettriche 102
I. Generalità 102
II. Dominio d'applicazione 103

§ 10. Impiego d'esplosivi e materie pericolose . . . 105
I. Oggetto 105
II. Dominio d'applicazione 107

§ 11. Attività con rischio particolare 110
I. Note preliminari 110
II. Relazione coll'industria dei trasporti . . 111
III. Impianti e macchine pericolose . . . 113

§ 12. Attività in economia e per privato fabbisogno . . 115
I. Generalità 115
II. Dominio d'applicazione 117

PARTE SECONDA: Le persone.

§ 13. introduzione 123

Capitolo primo: La nozione di lavoratore.

§ 14. Generalità 125

§ 15. Definizione del lavoratore 128
I. Concetto 128
II. Caratteri personali 130
III. Apprendisti; volontari e praticanti . . . 134

§ 16. Delimitazione 135
I. Generalità 135
II. L'imprenditore 136
III. L'appaltatore 137
IV. Il lavoratore indipendente 140
V. Il detenuto 140
VI. Mancata professionalità 142

§ 17. Specie 142
I. Note preliminari 142
II. L'operaio 143

pag.

III. L'impiegato 144
IV. Il funzionario 147

Capitolo secondo: Il rapporto fra lavoratore ed impresa.

§ 18. Generalità 149

§ 19. Nozione del rapporto d'occupazione 150
I. Concetto e natura 150
II. Motivi 152
III. Conseguenze 153

§ 20. Durata dell'occupazione 156
I. Modalità 156
II. Principio e fine dell'assicurazione . . . 158
III. I lavoratori occasionali 159

§ 21. Le forme del rapporto d'occupazione . . . 162
I. Generalità 162
II. Lavoratori dei servizi pubblici 163
III. Congiunti dell'imprenditore 164
IV. Soci 166

§ 22. Il luogo d'occupazione 168
I. Generalità 168
II. A domicilio 169
III. All'estero 172

PARTE TERZA: La procedura.

§ 23. Generalità 177

Capitolo primo: Competenza amministrativa.

§ 24. Notificante e decidente 181
I. Obbligo di notifica 181
II. Autorità decidente 182

§ 25. Decisione 183
I. Procedura 183
II. Effetti 183
III. Comunicazione 185

p

§ 26. Ricorso 186
I. Legittimazione 186
II. Autorità 186
III. Oggetto 186
IV. Effetti 187
V. Termini 187

§ 27. Disposizioni generali 188
I. Comunicazioni 188
II. Interpretazione delle decisioni 188
III. Spese 189

Capitolo secondo: Competenza giudiziaria.

§ 28. 191